

dal BLOG di Giovanni Gargano (www.giannigargano.it)

Le novità IVA 2010

1. I trasporti resi a soggetti passivi stabiliti in Italia
2. I trasporti resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia
3. I trasporti resi a privati
4. Il reverse charge (inversione contabile)
5. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/e del 18.03.2010
6. Il trasporto di passeggeri
7. Le prestazioni accessorie ai trasporti
8. I servizi resi dagli agenti raccomandatari marittimi
9. I servizi relativi alle operazioni doganali
10. Le intermediazioni rese a soggetti passivi
11. Le prestazioni di intermediazione su beni mobili
12. Le lavorazioni e la nuova IVA
13. Il riaddebito di spese a clienti soggetti passivi in Italia
14. I riflessi sui depositi IVA – La Sibilla Cumana
15. I nuovi adempimenti fiscali nei rapporti con soggetti residenti nei paesi “black list”
16. Intrastat – Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22/02/2010
17. Intrastat – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 36/E del 21/06/2010
18. Intrastat – I codici dei servizi da indicare negli Intra Servizi – Classificazione CPA 2008
19. Intrastat – I nuovi modelli per gli elenchi intra

I trasporti resi a soggetti passivi stabiliti in Italia

- **Regola relativa alle prestazioni di trasporto resi a committenti soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato**

- **Tattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni:**
 1. Trasporti di merci provenienti da Paesi terzi ed importate in Italia resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 2. Trasporti di merci in esportazione resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 3. Trasporti relativi a beni in transito o in importazione temporanea resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 4. Trasporti "estero su estero" resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia (1° esempio)
 5. Trasporti intracomunitari resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 6. Trasporti "estero su estero" resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia (2° esempio)
 7. Trasporti comunitari, con partenza dall'Italia, resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 8. Trasporti comunitari, con partenza da un Paese comunitario ed arrivo in Italia, resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia
 9. Trasporti interamente nazionali resi ad un soggetto passivo stabilito in Italia

I trasporti venduti (resi) a soggetti passivi stabiliti in Italia

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Le modifiche sono contenute in uno schema di decreto legislativo, il cui testo potrà ancora essere in parte migliorato.

Non per quanto riguarda i trasporti, le cui nuove disposizioni entreranno in vigore, certamente, il primo gennaio del prossimo anno.

Qui di seguito si faranno, pertanto, alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), ovvero acquistano, servizi di trasporto.

Fino al 31 dicembre 2009, al terzo comma dell'articolo 7 del decreto era indicata la regola generale secondo la quale le prestazioni di servizi si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, quando erano rese da soggetti domiciliati in Italia (criterio del domicilio del prestatore).

Al successivo quarto comma dello stesso articolo 7 erano indicate, alle lettere da a) ad f) alcune deroghe alla indicata regola generale.

In particolare, e per quanto attiene i trasporti, la deroga era indicata alla lettera c) che considerava effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di trasporto in proporzione alla distanza ivi percorsa.

Era, cioè, tassata solo la tratta italiana del trasporto (criterio del luogo di esecuzione della prestazione).

Per quanto riguarda l'Iva intracomunitaria (L. 427/93), il trasporto intracomunitario non si considerava effettuato in Italia se reso ad un soggetto passivo d'imposta in un altro Stato membro (che avesse, cioè, una sua partita Iva in quello Stato).

Il Governo, in virtù della delega conferitagli dalla legge comunitaria, ha modificato, **a decorrere dal 1° gennaio 2010**, sia il decreto Iva (DPR 633/72), sia la legge sull'Iva comunitaria (legge 427/93).

La novità riguardano sia la regola generale, sia le deroghe.

Che pertanto vanno premesse.

REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESI A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Per soggetti passivi si intendono coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Pertanto, i trasporti resi a soggetti passivi stabiliti in Italia rientrano nella regola generale, di cui all'articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva:

1. 1. articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) *quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*

b).....

2. *Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ad essi rese:*

a) *i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;*
.....

La nuova regola è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, purché resi a soggetti passivi stabiliti in Italia.

Tuttavia, il terzo comma dell'articolo 17 del decreto Iva, nella nuova versione stabilisce che i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, possono adempiere agli obblighi loro imposti in materia di imposta sul valore aggiunto identificandosi direttamente, se comunitari (art. 35 ter), ovvero nominando un proprio rappresentante fiscale in Italia.

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Anche quelli estero su estero, se venduti ad un soggetto Iva stabilito in Italia, sono da assoggettare all'imposta.

Analizzeremo, pertanto, il trattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni.

1) TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell'art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Essi dovranno:

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'indicazione in fattura: "operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva";
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della non imponibilità di cui dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

2) TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti in esportazione sono, ai fini IVA, non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per l'intera tratta.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

- non imponibili ai sensi dell'art.9 D.P.R. 633/72;

di qualunque tipo di trasporto si tratti.

I documenti emessi da compagnie estere, pervenuti a committenti italiani, dovranno essere auto fatturati, con l'indicazione, in autofattura, della seguente attestazione:

- trasporto non imponibile ai sensi dell'art.9 D.P.R. 633/72.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, ovvero il committente italiano, acquisiscano copia della bolletta esportazione munita della prova dell'uscita della merce dal territorio comunitario.

3) TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 – punto 2 – del decreto IVA.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'indicazione in fattura: "operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva";
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva.

4) TRASPORTI "ESTERO SU ESTERO" RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti "estero su estero" (ad esempio TOKIO – NEW YORK) sono soggetti all' imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della imposta.

5) TRASPORTI INTRACOMUNITARI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti “estero su estero” (ad esempio MADRID – PARIGI, tra due Paesi comunitari) sono soggetti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della imposta.

6) TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

I trasporti “estero su estero” (ad esempio PARIGI – MARSIGLIA, reso all'interno dello stesso Paese comunitario) sono soggetti all' dell'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia estero (comunitario o extracomunitario non ha alcuna importanza), con l'indicazione della imposta.

7) TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DALL'ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore sia extracomunitario, con l'indicazione dell'imposta;
- essere fatturati dal trasportatore comunitario senza addebito d'imposta, mentre il committente italiano dovrà integrare le relative fatture pervenutegli con l'esposizione dell'imposta

8) TRASPORTI COMUNITARIO, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO ED ARRIVO IN ITALIA, RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore estero sia extracomunitario, con l'indicazione dell'imposta;
- essere fatturati dal trasportatore comunitario senza addebito dell'imposta, mentre il committente italiano dovrà integrare le relative fatture pervenutegli con l'esposizione dell'imposta.

9) TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO IN ITALIA

Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.
- essere autofatturati dal committente italiano, qualora il trasportatore estero comunitario o extracomunitario che sia, con l'indicazione della imposta;

gianni gargano

I trasporti venduti a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato

Pubblicato il 2 febbraio 2010 da giannigargano

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Qui di seguito si faranno alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), servizi di trasporto a soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

REGOLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESI A COMMITTENTI SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato (soggetti esteri).

Per soggetti passivi si intendono coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato in un Paese diverso dall'Italia.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Altresì non si considerano stabiliti nel territorio dello Stato i soggetti stranieri identificati direttamente in Italia o che ivi abbiano nominato un rappresentante fiscale.

Ad esempio una società americana che abbia nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia è sempre da considerarsi soggetto estero.

Pertanto, i trasporti resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia non rientrano nel campo d'applicazione dell'imposta in virtù della nuova regola generale, di cui all'articolo 7 ter del decreto IVA, del quale si riporta qui di seguito uno stralcio:

Articolo 7 ter (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

.....

Pertanto tutti i trasporti (nazionali, intracomunitari e extracomunitari), se venduti a soggetti passivi stabiliti fuori del territorio dello Stato sono da considerare fuori dal campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 ter del Decreto IVA.

Tali prestazioni, pertanto, non concorrono alla determinazione del plafond.

1) TRASPORTI DI MERCI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO FUORI DAL TERRITORIO DELLA COMUNITA'

Essi dovranno:

- essere fatturati dal trasportatore italiano senza addebito dell'imposta, con l'indicazione in fattura: "operazione fuori del campo di applicazione ai sensi dell'art. 7 ter del decreto Iva";

E' consigliabile che il trasportatore nazionale, acquisisca la prova che il soggetto non residente svolga nel suo paese attività di impresa arte o professione. Per le prestazioni rese a persone fisiche è altresì necessario che sia fornita la prova che la prestazione sia inerente all'attività svolta.

Sulle modalità di acquisizione delle suddette prove si è ancora in attesa di chiarimenti ministeriali.

2) TRASPORTI DI MERCI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA'

Anche i trasporti venduti a soggetti passivi stabiliti nella Comunità sono da considerarsi fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter del Decreto IVA.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

- fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter.

Benché tali operazioni sono da considerare fuori del campo di applicazione dell'imposta, dovrà comunque essere emessa regolare fattura con l'indicazione del numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro del soggetto committente.

In questo caso, secondo le nuove normative sull'INTRASTAT dovrà essere compilato e presentato l'elenco riepilogativo dei servizi resi.


Sulle modalità di compilazione e presentazione di tali elenchi, però, si è ancora in attesa che vengano emanate le relative disposizioni.

gianni gargano

29 Responses to "I trasporti venduti a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato"

1.  *PAOLO* scrive:
[9 febbraio 2010 alle 13:41](#)

Buongiorno, mi trovo un fattura attiva di spedizioniere fatturata a societa' francese (con p.iva cee) nella quale sono comprese sia spese per operazioni di export che anticipo diritti doganali. L'anno scorso la fattura era non imponibile art.9 mentre nel 2010 e' giusto indicarla come una non territoriale art. 7 essendo il cliente non soggetto passivo in italia. il mio dubbio e': i diritti doganali che erano non imponibili art. 15 (nel 2009) restano cosi' o anche questo importo e' da considerare fuori campo iva art. 7?
grazie

2.  *giovanna* scrive:
[10 febbraio 2010 alle 14:28](#)


Buongiorno, lavoro in una ditta di spedizioni internazionali. Anch'io sarai interessata a conoscere la Sua risposta relativa al quesito posto dal Sig. Paolo il 9 febbraio e ne aggiungerei un'altra.
Come committente devo autofatturarmi una fattura ricevuta da un operatore CEE che ha svolto un servizio di trasporto via mare da Cina alla Slovenia + operazioni doganali (t1).
Se non ho capito male l'operazione è rilevante in termini d'iva e applicherò l'iva al 20% in quanto la merce non viene sdoganata in Italia ma prosegue su disposizione di un mio cliente(proprietario della stessa) all'estero. Il mio quesito è come tratto le operazioni doganali fatte dal mio fornitore CEE?
Grazie.

3.  *giannigargano* scrive:
[10 febbraio 2010 alle 16:42](#)

Gentile Giovanna,
i trasporti estero su estero vanno autofatturati con esposizione dell'imposta. Le operazioni doganali (T1) vanno autofatturate senza esposizione dell'IVA ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – punto n. 4 del decreto IVA
grazie
gianni gargano

4.  *giannigargano* scrive:
[10 febbraio 2010 alle 16:43](#)

Gentile Paolo,
i diritti doganali, in quanto somme anticipate in nome e per conto del cliente, restano fuori del campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 15 del decreto IVA.
saluti
gianni gargano

5.  *Grazia* scrive:
[19 febbraio 2010 alle 19:02](#)

Buongiorno,
siamo spedizionieri, ed abbiamo effettuato per un committente italiano privato, un trasporto di beni da Grecia a Italia. Il trasportatore che ha effettuato il trasporto e' greco, e per cui la sua ft.sara' da noi autofatturata ed sara' inserita nel mod.intra x prestazioni di servizi.
Per quanto concerne la rifatturazione della prestazione di trasporto al mio cliente privato italiano, e' corretto applicare il 20% di iva su tutto il tragitto? Oppure dato che il trasporto parte dalla Grecia, nei confronti di un soggetto non passivo di imposta, siamo tenuti a fatturare applicando l'aliquota Iva equivalente greca?? se cosi' fosse, come sarebbe tutta la

procedura??
Grazie

6.  *giannigargano* scrive:
[22 febbraio 2010 alle 11:59](#)

Gentile sig.ra Grazia,
per quanto riguarda l'acquisto è tutto corretto. Per quanto riguarda la rifatturazione del trasporto l'operazione si considera effettuata in Grecia, pertanto, è necessario nominare un rappresentante fiscale, ovvero identificarsi direttamente in Grecia, al fine di assolvere gli obblighi IVA (per le modalità sarebbe utile contattare l'Ambasciata Greca in Italia per ottenere informazioni).

Viceversa sarebbe possibile, se si tratta di un'operazione singola o di poche operazioni, far fatturare il trasporto direttamente dal trasportatore Greco al cliente privato italiano.

grazie
gianni gargano

7.  *PAOLO* scrive:
[23 febbraio 2010 alle 10:53](#)

Buongiorno Sig. Gargano, Le pongo questo quesito, un nostro cliente per il quale predisponiamo i modelli intrastat ha ricevuto delle fatture da parte di una ditta slovena per trasporti di merce da paesi extra cee all'Italia. Gli importi di tali trasporti sono stati dichiarati nelle bolle doganali di importazione emesse in Italia.

Il ns. cliente ha provveduto ad emettere autofattura art. 17 2 C DPR 633/72 non applicando l'IVA (già assolta con la bolla doganale) ma riportando gli estremi di non imponibilità art. 9 c.1 DPR 633/72.

Secondo lei è corretta questa procedura? Dobbiamo comunque predisporre il modello intrastat per acquisto di servizi (trasporti) da soggetto comunitario?

Grazie

8.  *giannigargano* scrive:
[23 febbraio 2010 alle 11:20](#)

Gentile Paolo, la procedura è corretta ed occorre predisporre l'intrastat per trasporto acquistato da soggetto comunitario.

Grazie
gianni gargano

9.  *BURLANDO* scrive:
[26 febbraio 2010 alle 09:12](#)

b.giorno,
sono un doganalista in ravenna
domanda:
ai fini intrastat 2010 ,verso committente comunitario per merci in transito nord europa
, sono o meno da dichiarare i vari servizi quali
scarico movimentazioni cnts o merci in zona doganale portuale
(abbiamo per detti sempre citato art. 9 iva
grazie
burlando dr. enrico

10.  *giannigargano* scrive:
[26 febbraio 2010 alle 18:15](#)

Gentile Sig. Burlando,
se il committente comunitario è soggetto passivo Iva nel suo Paese, i servizi, tutti, non rientrano nel campo d'applicazione dell'Iva ai sensi dell'art.7 ter del decreto Iva e vanno ricompresi nell'intrastat.

Rientrano nell'articolo 9 sole se rese a soggetto passivi in Italia o se resi da soggetto passivo estero a committente italiano, che emetterà autofattura con l'indicazione della non imponibilità ex articolo 9 decreto iva.

grazie
gianni gargano

11.  *giovanna* scrive:
[17 marzo 2010 alle 11:11](#)

Buongiorno,
siamo degli spedizionieri, dobbiamo fatturare a un committente sog. di imposta italiano, la logistica effettuata su merci che si trovano all'interno di un magazzino doganale.

E' corretto applicare a tale servizio l'art. 9 C. 1 DPR 633/72?

12.  *giannigargano* scrive:
[17 marzo 2010 alle 12:44](#)


Gentile sig.ra Giovanna,
il n. 8 del primo comma dell'art. 9 del decreto IVA non ha subito modificazioni, per cui è corretto continuare a fatturare ad un soggetto passivo stabilito in Italia le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell'art. 152, primo comma, del TULD, senza addebito dell'imposta, in quanto operazioni non imponibili.
Viceversa se le prestazioni sono rese ad un soggetto non stabilito in Italia le stesse, alla luce delle novità introdotte dal 1 gennaio 2010, sono fuori del campo di applicazione dell'imposta ex art. 7-ter del decreto IVA.
grazie
gianni gargano

13.  *giovanna* scrive:
[18 marzo 2010 alle 18:36](#)


Buongiorno,
siamo degli spedizionieri e dobbiamo registrare una fattura di trasporto di una ditta cinese a cui è stato commissionato un trasporto Cina-Italia. Quando la merce giunge a destinazione il ns cliente, ditta italiana, per conto del quale abbiamo fatto l'importazione, ci chiede di inserire la merce in magazzino doganale. L'autofattura che emettiamo sul documento cinese deve essere ivata o non imp. art. 9?
Grazie.

14.  *giannigargano* scrive:
[19 marzo 2010 alle 10:40](#)

,Gentile Giovanna,
se la merce è stata importata, che c'entra l'introduzione in magazzino doganale.
Mi chiarisca ed io Le risponderò.
grazie
gianni gargano

15.  *giovanna* scrive:
[19 marzo 2010 alle 17:29](#)

MI scuso mi sono espressa male. La merce proviene dalla Cina ed è stata indodotta in un magazzino doganale in Italia. Quindi come mi devo autofatturare il documento del nolo del fornitore cinese?

16.  *Stefano* scrive:
[22 marzo 2010 alle 14:09](#)

Gentile Gargano,
al Sig.Paolo risponde il 23/02 che è corretta l'autofatturai, riportando la NON IMP.ART. 9, del servizio del traspostatore Sloveno, e tale servizio ricevuto va riportato nell'INTRASTAT.

Da quanto mi risulta però tutte le operazioni NON IMPONIBILI o esenti (art.9 nella fattuspecie) non vanno dichiarate in INTRASTAT.

Tale chiarimento mi risolverebbe tutti i dubbi relativi ai servizi da noi ricevuti da fornitori UE (o estraue) relativi a esportazioni da italia (NON. IMP. ART.9) di committenti italiani, che – secondo la ns interpretazione – vanno autofatturati in non imp. art.9 e, QUINDI, NON DOVREBBERO ESSERE DICHIARATI IN INTRASTAT.

Attendo un suo cortese riscontro.
i

17.  *giannigargano* scrive:
[23 marzo 2010 alle 19:06](#)

Gentile sig. Stefano,
sulle modalità di compilazione dell'Intra l'Amministrazione ancora non ha fatto chiarezza, l'unica cosa certa è che, ai sensi del sesto comma del nuovo art. 50 del D.L. 331/93, nei modelli intra non vanno indicate le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro in cui è stabilito il committente. Parrebbe che le operazioni considerate esenti o non imponibili non vadano indicate nell'intra, ma senza una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, non vi è nulla di

certo.

grazie
gianni gargano

18.  [Stefano](#) scrive:
[24 marzo 2010 alle 12:05](#)

...mi permetto di aggiungere una domanda, rapidissima peraltro:
abbiamo approfondito molti casi, sia nel forum che altrove, ma non mi è chiaro il seguente caso:
trasporto EXW da magazzino produttore ITALIA a magazzino cliente EXTRAUE (esportazione) > tutto a carico del cliente extraue, quindi emetteremo fattura al cliente extraue non .imp.art.9 o Fuori Campo art. 7 TER?
E le relative fatture che riceveremo noi da eventuali fornitori ITALIANI, UE o EXTRAUE per svolgere tale servizio (trasporto marittimo, accessori, trasporto su ruota) seguiranno la logica della fattura emessa al cliente (vale a dire NON IMP.ART. 9 o FUORI CAMPO IVA 7 TER), eventualmente integrando/autofatturando, giusto?

19.  [giovanna](#) scrive:
[24 marzo 2010 alle 12:59](#)

Buongiorno Sig. Gargano,
mi scuso per l'insistenza ma vorrei sapere se la mia problematica del 18/03/2010 con il chiarimento che Le ho fatto in data 19/03/2010 ora le è chiaro e se sì, attendo una sua cortese risposta.
Ringraziandola per le sue preziose delucidazioni, La slt.

20.  [giannigargano](#) scrive:
[24 marzo 2010 alle 13:06](#)

Gentile sig. Stefano,
la prestazioni rese ad un soggetto passivo non stabilito in Italia (UE o extraUE) sono fuori del campo di applicazione dell'IVA in virtù delle novità contenute nell'art. 7-ter, viceversa quelle ricevute, essendo rese ad un soggetto passivo stabilito in Italia, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta e seguono le regole generali previste dal decreto IVA, quindi saranno imponibili, esenti o non imponibili a seconda del tipo di prestazione.
Per esempio il trasporto relativo a beni in esportazione sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 – 1c. – punto n. 2.
grazie
gianni gargano

21.  [giannigargano](#) scrive:
[24 marzo 2010 alle 13:13](#)

Gentile sig.ra Giovanna,
i trasporti relativi a beni in importazione o in transito si considerano non imponibili ai sensi dell'art. 9 – 1 c. – punto 2 del decreto IVA.
Tenga conto che nel caso in cui la merce successivamente venga importata il corrispettivo del trasporto fino al luogo di ingresso nella Comunità deve essere incluso nel valore in dogana della merce.
grazie
gianni gargano

22.  [giovanna](#) scrive:
[24 marzo 2010 alle 17:49](#)


... devo quindi concludere che il servizio di trasporto merci che mi viene fatturato dal fornitore cinese, dalla Cina ad un deposito doganale in Italia, lo devo autofatturare con iva? o poichè so che questa merce verrà prima o poi importata in via definitiva, o ripartirà per l'estero mi devo autofatturare non imp. art. 9?

23.  [giannigargano](#) scrive:
[25 marzo 2010 alle 13:47](#)

Gentile Giovanna,
come le ho detto i trasporti relativi a merci in importazione o in transito sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 del decreto IVA.
Per cui la fattura va autofatturata senza IVA indicando operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 1° comma punto n. 2 del DPR 633/72.
grazie
gianni gargano


24.  *cristina* scrive:
[15 aprile 2010 alle 18:52](#)

Buongiorno, devo compilare Intrastat 2010 per la ditta per cui lavoro, abbiamo effettuato una cessione di beni ad un committente tedesco, indicando in fattura il valore della merce e separatamente il valore delle spese di trasporto effettuato da un vettore italiano, che ha fatturato a noi con iva. Questo recupero spese di trasporto come va considerato? fuori campo IVA art 7 ter? va indicato in Intra servizi? grazie , cristina.

25.  *Vincenzo* scrive:
[17 maggio 2010 alle 18:58](#)


TRASPORTI DI MERCI RESI AD UN SOGGETTO PASSIVO STABILITO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITA' per merci destinate all' esportazione !!!!!

Vista la gran confusione che sta creando questa nuova normativa potrebbe darmi chiarimenti in merito ????:
a) se il servizio tale trasporto e' un operazione rilevante ai fini della comunicazione intrastat
b) oppure (come dovrebbe essere) non rilevante in quanto operazione assimilata all' esportazione e quindi art.9 =====(anche se fatturato da soggetto cee il trasporto della merce e' diretto ad un paese terzo.)
Grazie in anticipo, salutic e b.lavoro

26.  *giannigargano* scrive:
[24 maggio 2010 alle 13:12](#)

Gentile Vincenzo,
ai sensi del sesto comma del nuovo art. 50 del D.L. 331/93, nei modelli intra non vanno indicate le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro in cui è stabilito il committente.
Pertanto, nel caso in cui tali prestazioni sono considerate non imponibili o esenti, non vanno inserite negli elenchi intra, mentre se sono considerate imponibili vanno dichiarate negli elenchi intra.
E', quindi, necessario accertarsi su come vengono trattate nel paese del committente e regolarsi di conseguenza.
In ogni caso ad oggi non vi è ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, per cui non c'è ancora nulla di certo, anche alla luce della formulazione non proprio chiarissima della norma.

grazie
gianni gargano

27.  *Vincenzo* scrive:
[26 maggio 2010 alle 12:10](#)

Bg , Gentilissimo dott.Gianni Gargano,
intanto La ringrazio per la Sua sollecita e gratuita risposta e La prego di volermi scusare , se nel comprendere meglio questa semplice e nello stesso tempo complessa nuova normativa , Le esporro' in maniera elementare il problema :
1) Io soggetto passivo d'imposta in Italia ricevo fattura da sogg.pass. UE per un trasporto che io stesso ho commissionato e per beni destinati ad paese terzo(extra-ue)
Tale servizio e' stato sempre considerato art.9 non imponibile perche' servizi connessi agli scambi int.li
Vista la nuova direttiva comunitaria , il recepimento e il nuovo art 7, .. come devo comportarmi ? :
a) devo effettuare comunicaz. Intrastat per servizio reso da paese cee ?
b) devo emettere autofatt/integrazione per la fattura ricevuta dal sogg.pass. comunitario ?
c) Poi, nel rifatturare il trasporto (servizio) al mio cliente italiano devo applicare l' Iva ? oppure considerarlo non imponibile art 9, trattandosi di servizio connesso all' export, premesso che in tale operazione manca uno dei tre elementi fondamentali per poterlo considerare operazione da assoggettare all' art 7 (oggettivo/soggettivo/territorialita'), e cioe' in questo caso : la territorialita'. Considero il servizio non effettuato italiano (e quindi per logica cade un pilastro "territorialita'" su cui si basa l'art.7ter , per difetto con esso cade tutta la struttura) per cui posso considerare tale servizio non imponibile ? e quindi art.9 , senza necessita' di rifatturare con IVA al soggetto italiano perche' rientrerebbe a pieno titolo la normativa interna e per conseguenza l' assoggettamento alla non imponibilita' nei confronti del soggetto residente IT in virtu' dell' operazione connessa agli scambi extra-Ue.
La ringrazio anticipatamente e spero di essere stato chiaro scusandomi di essere stato ripetitivo .
In attesa di un Suo commento , cordialmente saluto

28.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 12:56](#)

Gentile Cristina,
fino al 31.12.2009 la normativa era chiara e le spese di trasporto andavano addebitate, ai sensi dell'art. 12 del decreto IVA, come prestazioni accessorie e, perciò, come non imponibili ai sensi dell'art. 41 del D.L. 331/93.
Attualmente non c'è ancora stata nessuna pronuncia ufficiale in materia per cui, credo, che mantenere lo stesso comportamento adottato fino al 31.12.2009 non possa essere considerato del tutto errato, anche se ho qualche perplessità

alla luce della nuova normativa.

grazie
gianni gargano

29.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 13:06](#)

Gentile Vincenzo,

ecco le risposte alle sue domande:

non ho compreso bene da dove parte il trasporto,

Nel caso l'esportazione venga effettuata con partenza dall'Italia si tratta di trasporti relativi a merci in esportazione quindi:

- a) no non deve compilare il modello intra in quanto si tratta di operazioni non imponibili, per le quali l'imposta non è dovuta in Italia;
- b) si trattandosi di fattura ricevuta da un soggetto comunitario può, indifferentemente, emettere autofattura o integrare il documento ricevuto;
- c) la prestazione va rifatturata come non imponibile ai sensi dell'art. 9 DPR 633/72 (trasporti relativi a beni in esportazione).

Nel caso, viceversa, che la spedizione parta da un altro paese della Comunità, attualmente l'orientamento è di considerare tali prestazioni come interamente eseguite all'estero e, perciò, alla luce della nuova disciplina come imponibili.

Per cui in questo secondo caso:

- a) va compilato il modello intra, in quanto si tratta di operazioni imponibili in Italia;
- b) va emessa autofattura, o integrata la fattura ricevuta, con l'indicazione dell'imposta;
- c) la prestazione va rifatturata con addebito dell'imposta.

grazie
gianni gargano

I trasporti resi a privati

- **Regola generale relativa alle prestazioni di trasporto resi da soggetti passivi stabiliti in Italia a committenti privati, non soggetti passivi**
- **Deroghe alla regola generale**

- **Tattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni resi a privati :**
 1. Trasporto di merci , provenienti da Paesi terzi ed importate in Italia, resi ad un soggetto privato non soggetto passivo in Italia
 2. Trasporti di merci in esportazione resi ad un soggetto privato non soggetto passivo in Italia
 3. Trasporti relativi a beni in transito o in importazione temporanea resi ad un privato in Italia
 4. Trasporti "estero su estero" resi ad un soggetto privato non soggetto passivo
 5. Trasporti comunitari, con partenza dall'Italia, resi a privato non soggetto passivo
 6. Trasporti comunitari, con partenza da un Paese comunitario per l'Italia, resi ad un privato non soggetto passivo
 7. Trasporti interamente nazionali resi ad un privato non soggetto passivo

I trasporti resi a privati

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

La legge comunitaria 2008 (n.88/2009) ha delegato il Governo a recepire, tra le altre, la direttiva 2008/8/Ce che ha modificato la direttiva di base in materia di Imposta sul Valore aggiunto – n. 2006/112/CE – per quanto riguarda il luogo di tassazione delle prestazioni di servizi.

Le modifiche sono contenute in uno schema di decreto legislativo, il cui testo potrà ancora essere in parte migliorato.

Non per quanto riguarda i trasporti, le cui nuove disposizioni entreranno in vigore, certamente, il primo gennaio del prossimo anno

Qui di seguito si faranno, pertanto, alcune osservazioni, utili per gli operatori interessati quali gli spedizionieri doganali, gli agenti marittimi, i vettori ed, in generale, tutti gli operatori della logistica che prestano (vendono), ovvero acquistano, servizi di trasporto.

Il Governo, in virtù della delega conferitagli dalla legge comunitaria, ha modificato, **a decorrere dal 1° gennaio 2010**, sia il decreto Iva (DPR 633/72), sia la legge sull'Iva comunitaria (legge 427/93).

La novità riguardano sia la regola generale , sia le deroghe

Che pertanto vanno premesse.

Si anticipa che le novità introdotte sulla modalità di tassazione dei trasporti dovrà necessariamente comportare anche la modifica, ovvero l'abrogazione, dell'articolo 41 del D.L. 331/93 almeno nella parte che disciplina la tassazione delle prestazioni di trasporto intracomunitarie.

REGOLA GENERALE RELATIVA ALLE PRESTAZIONI DI TRASPORTO RESI (VENDUTI) DA SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA A COMMITTENTI PRIVATI, NON SOGGETTI PASSIVI

In questa sede si vuole dire dei trasporti resi a soggetti PRIVATI

La regola generale di tassazione di questi trasporti è indicata all'articolo 7 ter del decreto legislativo in commento, del quale si riporta qui di seguito solo la parte utile alla esposizione successiva:

1. **1. articolo 7 ter** (territorialità – Prestazioni di servizi)

1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

a)

b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni ad essi rese:

a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

La regola generale è quella di considerare effettuati in Italia tutti trasporti, in qualunque parte del mondo eseguiti, se resi a privati da soggetti passivi stabiliti in Italia.

Cadono, quindi, tutte le differenze tra trasporti nazionali, intracomunitari e extracomunitari.

Con la conseguenza che anche quelli estero su estero, se venduti ad un privato, saranno da assoggettare all'imposta, salvo le deroghe di cui si dirà qui di seguito.

DEROGHE ALLA REGOLA GENERALE

Sono previste due deroghe alla regola generale della tassazione in ogni caso dei trasporti venduti a privati.

Entrambe indicate all'articolo 7-sexies, primo comma lettere b) e c), che si riportano qui di seguito testualmente:

1. *1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:*

a)

b) *Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario, in proporzione della distanza percorsa nel territorio dello Stato;*

c) *Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato;*

d)

Le deroghe, relative ai trasporti, reintroducono il concetto di tassabilità dei trasporti là dove effettuali.

Analizzeremo, pertanto. Il trattamento fiscale e contabile relativo ai trasporti di beni resi a privati.

1) TRASPORTI DI MERCI PROVENIENTI DA PAESI TERZI ED IMPORTATE IN ITALIA RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA

Si tratta di trasporti già assoggettati ad imposta, perché hanno concorso alla determinazione del valore in dogana e che, pertanto, a norma dell'art.9 punto 2 del Decreto IVA sono non imponibili.

Essi dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'indicazione in fattura: "operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva";

E' consigliabile che il trasportatore nazionale acquisisca copia della bolletta di importazione dalla quale risulti che il corrispettivo del trasporto ha concorso alla determinazione del valore imponibile in dogana.

2) TRASPORTI DI MERCI IN ESPORTAZIONE RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO IN ITALIA

I trasporti di beni in esportazione sono rilevanti ai fini IVA in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.

Essi sono non imponibili (art.9 punto 2 DPR 633/72) per la tratta nazionale e fuori del campo di applicazione dell'IVA per la tratta estera (art. 7 sexies- 1° comma - lett. b).

Per convenzione tali trasporti si considerano effettuati in territorio italiano solo per 5%, se marittimi, e solo per 38 % se aerei.

I documenti emessi da compagnie italiane dovranno essere fatturati secondo le seguenti modalità:

- non imponibili ai sensi dell'art.9 D.P.R. per il 5% e fuori campo di applicazione dell'IVA per il restante 95%, SE MARITTIMI;
- non imponibili ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 633/72 per il 38%, e fuori campo di applicazione dell'IVA per il restante 62%, SE AEREI.

E' consigliabile che il trasportatore nazionale acquisisca copia della bolletta di esportazione munita della prova dell'uscita della

merce dal territorio comunitario.

3) TRASPORTI RELATIVI A BENI IN TRANSITO O IN IMPORTAZIONE TEMPORANEA RESI AD UN PRIVATO IN ITALIA

I trasporti di beni in transito o in importazione temporanea sono non imponibili ai sensi dell'art. 9 – punto 2 – del decreto IVA (sempre solo per la tratta effettuata nel territorio dello Stato).

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'indicazione in fattura: “operazione non imponibile a norma dell'articolo 9, punto 2 del decreto Iva”;

4) TRASPORTI “ESTERO SU ESTERO” RESI AD UN SOGGETTO PRIVATO NON PASSIVO

I trasporti “estero su estero” (ad esempio TOKIO – NEW YORK) non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 sexies – 1° comma – lett. b).

5) TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DALL'ITALIA, RESI AD PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO

Ad esempio NAPOLI – BERLINO sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

-

6) TRASPORTI COMUNITARI, CON PARTENZA DA UN PAESE COMUNITARIO PER L'ITALIA RESI AD UN PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO

Ad esempio BERLINO – NAPOLI sono fuori campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 sexies – 1° comma – lett. b).

7) TRASPORTI INTERAMENTE NAZIONALI RESI AD UN PRIVATO NON SOGGETTO PASSIVO

Ad esempio PALERMO – NAPOLI sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Essi, pertanto, dovranno

- essere fatturati dal trasportatore italiano, con l'esposizione dell'Iva in fattura.

gianni gargano

Il Reverse Charge (inversione contabile)

Il Reverse Charge (inversione contabile)

Pubblicato il 23 dicembre 2009 da giannigargano

Si è detto nei precedenti articoli della necessità per il committente italiano di autofatturare i trasporti qualora il trasportatore sia estero extracomunitario, ovvero integrare con l'imposta la fattura emessa dal trasportatore estero comunitario.

Appare, pertanto, opportuno fare un breve cenno al funzionamento del Reverse charge (inversione contabile), di cui all'articolo 17 del decreto Iva..

In particolare il committente italiano, al ricevimento della fattura emessa dal cedente estero senza addebito d'imposta, deve provvedere:

- ad integrarla con l'indicazione dell'aliquota IVA e della relativa imposta;
- ad annotare la fattura così integrata sul registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72), entro il mese di ricevimento e sul registro delle fatture di acquisto (art. 25 D.P.R. 633/72), entro il secondo anno successivo a quello di emissione della fattura.

In contabilità generale, in caso di trasporto acquistato per 20.000 euro, si faranno se seguebt scritte:

- 1) registrazione dell'acquisto del trasporto:

<hr/>			
Diversi	a	Debiti v/Fornitore	24.000,00
Costi per servizi	20.000,00		
Iva ns. credito	<u>4.000,00</u>		
<hr/>			

- 2) registrazione corrispondente alla registrazione dell'autofattura (o fattura integrata) sul Registro delle fatture di vendita

<hr/>			
Cliente Autofattura	a	Diversi	24.000,00
a Ricavi Autofattura	20.000,00		
a Iva ns. debito	<u>4.000,00</u>		
<hr/>			

- 3) storno dei conti transitori in contabilità

<hr/>			
Diversi	a	Cliente Autofattura	24.000,00
Ricavi Autofattura	20.000,00		
Debiti v/Fornitore	<u>4.000,00</u>		
<hr/>			

Gianni Gargano

Vincenzo Guastella



Direzione Centrale Normativa

Roma, 18 marzo 2010

OGGETTO: Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Disciplina del periodo transitorio.

Nelle more del completo recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 e della Direttiva 2008/117/CE del 16 dicembre 2008 sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimento in merito agli adempimenti cui sono tenuti i contribuenti.

A tale proposito si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

1. Inversione contabile per le cessioni di beni

Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2010 e recante l'attuazione delle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, ha introdotto – tra le altre – rilevanti novità nella disciplina del debitore d'imposta, di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.

La versione del predetto articolo 17 in vigore fino al 31 dicembre 2009 comportava che gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione della disciplina IVA relativa ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di un soggetto non residente e senza stabile organizzazione in

Italia potevano essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, dal medesimo direttamente, se identificato ai sensi dell'articolo 35-ter dello stesso DPR n. 633, ovvero tramite un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Qualora il soggetto non residente non avesse esercitato la facoltà di identificarsi direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter oppure di nominare un rappresentante fiscale, gli obblighi relativi alle operazioni da egli effettuate nel territorio dello Stato nei confronti di soggetti passivi quivi stabiliti sarebbero stati adempiuti da questi ultimi, mediante il meccanismo dell'inversione contabile.

Il secondo comma dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera h), del predetto D.Lgs. n. 18 e, nella nuova versione, stabilisce che *“gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti”*.

Tale radicale cambiamento comporta – per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – che quest'ultimo assuma sempre la qualifica di debitore dell'imposta, da assolvere mediante applicazione del meccanismo del *reverse charge*. Ciò anche nell'eventualità in cui il soggetto non residente sia identificato nel territorio dello Stato o ivi disponga di un rappresentante fiscale.

Come si ricava dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 18 del 2010, la modifica sopra esaminata si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2010.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi, si rammenta che con circolare del 31 dicembre 2009, n. 58 è stato anticipato che, a partire dal 1°

gennaio 2010, il contribuente italiano, ai sensi dell'articolo 196 della direttiva 2006/112/CE, è tenuto ad osservare gli obblighi di fatturazione e assolvimento dell'imposta se il servizio, territorialmente rilevante in Italia, è reso da un soggetto non residente. È stato quindi precisato che *“in caso di prestazione di servizi rilevante ai fini IVA in Italia, effettuata da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, tutti gli adempimenti relativi all'applicazione dell'imposta gravano sul committente soggetto passivo”*. Tale chiarimento, in quanto motivato dalla diretta applicazione dell'articolo 196 della direttiva, è riferibile alle prestazioni di servizi generiche cui si applica il criterio della tassazione nel luogo del committente previsto dall'articolo 44 della medesima direttiva (in altre parole, alle prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non stabilito nello stato membro del committente, territorialmente rilevanti in Italia in base al criterio generale che fa riferimento al luogo di stabilimento del destinatario della prestazione).

Peraltro il legislatore nazionale, esercitando una facoltà prevista dall'articolo 194 della direttiva 2006/112/CE, ha modificato, come sopra anticipato, l'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 nel senso di rendere obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile in tutte le ipotesi in cui il cedente o prestatore sia un soggetto non residente (e cioè nelle ipotesi di cessioni di beni rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente nei confronti di un soggetto passivo stabilito, nonché nelle ipotesi di prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo non residente, nei confronti di un soggetto passivo stabilito, che risultano territorialmente rilevanti in Italia in base ad uno dei criteri che derogano rispetto al principio generale che dà rilievo al paese di stabilimento del committente).

Con riferimento alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi cui si applica il citato articolo 194, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 19 febbraio 2010, la sovrapposizione tra la vecchia normativa e il

richiamato articolo 5 del D.lgs. n. 18, che attribuisce valenza retroattiva alle nuove regole, ha determinato una situazione di rilevante incertezza in merito all'individuazione dei comportamenti da ritenere corretti.

Al riguardo, in merito alle predette cessioni di beni e prestazioni di servizi cui si applica il citato articolo 194 della direttiva poste in essere nel predetto arco temporale (1° gennaio - 19 febbraio 2010) da un soggetto non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo ivi stabilito, si ritiene che abbiano agito correttamente i cessionari o i committenti che, nelle more della emanazione del D.Lgs. n. 18, abbiano assunto il ruolo di debitore d'imposta, anticipando le modifiche apportate dal medesimo decreto legislativo all'articolo 17 del d.P.R. n. 633.

Nel caso in cui, invece, l'imposta sia stata assolta dal cedente o dal prestatore non residente, ottemperando a quanto stabilito dalla previgente disciplina, si è del parere che i soggetti interessati non debbano comunque operare variazioni ai sensi dell'articolo 26 del dPR n. 633 del 1972.

Alle conclusioni sopra riportate conduce la *ratio* desumibile dall'articolo 6, comma 9-*bis*, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che consente di far salvi i comportamenti dei contribuenti che, in assenza di malafede, abbiano applicato in maniera non corretta le regole sull'inversione contabile previste dall'articolo 17 del dPR n. 633 del 1972.

Peraltro, considerata la situazione di incertezza sopra evidenziata, l'Amministrazione finanziaria, in applicazione dell'articolo 10, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, non irrogherà la sanzione prevista dal richiamato articolo 6, comma 9-*bis*, del D.Lgs. n. 471 del 1997 qualora l'imposta sia stata assolta, con le modalità previste dalla previgente disciplina, dal cedente non residente, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del dPR n. 633 del 1972 in capo al cessionario.

2. Presentazione elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 (in seguito, per brevità, il decreto) stabilisce le modalità ed i termini per la presentazione dell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi resi a soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea e dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi ricevuti da soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea.

L'articolo 2, comma 1, del decreto prevede che ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare trimestrale non superiore a euro 50.000;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

Il successivo comma 4 prevede che i soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di euro 50.000 presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. In tal caso, sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda, quindi, la periodicità di presentazione degli elenchi: essi vanno, infatti, presentati con riferimento a periodi trimestrali ovvero mensili, mentre la periodicità annuale non è più prevista.

A tale riguardo si ritiene che il superamento o meno della soglia di 50.000 euro vada accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, da un lato, e per l'elenco degli acquisti di beni e delle prestazioni di servizi ricevute, dall'altro.

E' quindi possibile che il medesimo soggetto sia tenuto, per esempio, ad una periodicità trimestrale per l'elenco relativo agli acquisti di beni e servizi ed una periodicità mensile per l'elenco relativo alle cessioni di beni e servizi.

Inoltre, va tenuto presente che, nel caso di superamento della soglia di 50.000 euro per una singola categoria di operazioni (cioè solo per le cessioni intracomunitarie di beni ovvero solo per i servizi resi a soggetti passivi comunitari, ovvero solo per gli acquisti intracomunitari di beni o solo per i servizi ricevuti da soggetti passivi intracomunitari), scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero elenco di cessioni o di acquisti.

Ad esempio, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato cessioni intracomunitarie di beni pari a 60.000 euro e, nel medesimo periodo, ha prestato servizi per 10.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni e dei servizi intracomunitari resi.

Analogamente, se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti intracomunitari di beni pari a 30.000 euro e, nel medesimo periodo, ha ricevuto prestazioni di servizi per 55.000 euro, sarà tenuto a presentare mensilmente l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi intracomunitari ricevuti.

Dunque, le singole categorie di operazioni relativi ai beni ed ai servizi non si sommano, ma sono considerate singolarmente; tuttavia, il superamento della soglia per una singola categoria comporta l'applicazione della periodicità mensile anche per l'altra categoria.

Ovviamente, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto, nel caso in cui il soggetto obbligato dovesse superare nel corso del trimestre la

soglia di 50.000 euro, secondo le indicazioni sopra evidenziate, sarà tenuto a presentare gli elenchi con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è stata superata.

Esempi:

- il contribuente inizia l'attività il 1°/01/2011;
- il 02/02/2011 supera la soglia di 50.000 euro;
- il 25/03/2011 presenta l'elenco mensile relativo a gennaio e febbraio;
- il contribuente inizia l'attività il 1°/01/2011;
- il 02/03/2011 supera la soglia di 50.000 euro;
- il 25/04/2011 presenta l'elenco mensile relativo a gennaio, febbraio e marzo.

Si ritiene opportuno segnalare che, relativamente agli adempimenti da porre in essere nel 2010, ai contribuenti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), si applica il principio desumibile dall'articolo 2, comma 2, del decreto che stabilisce la presentazione degli elenchi stessi con periodicità trimestrale per i contribuenti che iniziano l'attività da meno di quattro trimestri.

Tale principio è estensibile alla fattispecie rappresentata in considerazione della circostanza che il 2010 è il primo anno in cui viene introdotto tale obbligo per le prestazioni di servizi, nonché della circostanza che le regole relative alla territorialità dei servizi sono state modificate con effetto dal 1° gennaio 2010, motivo per cui i soggetti in questione potrebbero incontrare serie difficoltà nell'individuare con esattezza l'ammontare dei servizi resi e ricevuti in ambito intracomunitario nel corso del 2009.

Quindi, per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi relativi ai servizi (resi e ricevuti), in linea teorica, la prima scadenza per la presentazione degli elenchi cade nel corso del mese di aprile 2010, secondo le disposizioni dell'articolo 3 del decreto. Tuttavia, come sopra

richiamato, se i medesimi contribuenti superano la soglia di 50.000 euro nel corso dei mesi di gennaio, febbraio o marzo 2010, saranno tenuti alla presentazione degli elenchi con periodicità mensile, come previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto.

Un altro chiarimento è stato richiesto con riguardo ai dati, da inserire nei predetti elenchi, relativi alle fatture ricevute.

A tale riguardo si ritiene opportuno precisare, con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, che il numero e la data della fattura da indicare nel modello INTRASTAT sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità. Quanto sopra vale sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto all'autofatturazione, ai sensi del novellato articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, sia nell'ipotesi in cui abbia integrato la fattura ricevuta dal contribuente estero, così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12 marzo 2010, n. 12, par. 3.2.

Con riguardo ai termini di presentazione degli elenchi in oggetto, si precisa quanto segue.

L'articolo 3, comma 1, del decreto stabilisce che gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento; il comma 2 dello stesso articolo prevede, inoltre, che fino al 30 aprile 2010 tali elenchi possano essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Le disposizioni in esame si applicano, come prevede l'articolo 8 del decreto, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010, ma è di tutta evidenza che il termine entro il quale avrebbero dovuto essere presentati gli elenchi relativi al mese di gennaio (20 o 25 febbraio, a seconda delle modalità di presentazione) è decorso prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che ha stabilito tale termine.

Per tale motivo si ritiene che, in ottemperanza a quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge n. 212 del 27 luglio 2000), secondo cui il rapporto con l'Amministrazione deve essere improntato ai principi di collaborazione e buona fede e in aderenza, in particolare alla previsione di cui all' art. 3, comma 2, del predetto statuto, i soggetti interessati dispongano di 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del 22 febbraio, per adempiere all'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi in questione (quelli relativi al mese di gennaio 2010).

Pertanto, fino alla scadenza del termine suddetto, in applicazione dell'articolo 10, comma 3, della citata legge n. 212 del 2000, non saranno applicate sanzioni per la tardiva presentazione degli elenchi stessi.

Con riguardo ai dati indicati negli elenchi di cui sopra (relativi al mese di gennaio 2010), si fa presente che gli eventuali errori ed omissioni possono comunque essere sanati con le modalità indicate nella circolare del 17 febbraio 2010, n. 5.

* * *

Le Direzioni Regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

Il trasporto di passeggeri

Il trasporto di passeggeri

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

Le prestazioni di trasporto (i trasporti) di passeggeri costituiscono una deroga al principio generale di tassazione in capo al committente-acquirente, previsto al 1° comma, lettere a) e b) dell'articolo 7-ter del D.P.R. 633/72 così come modificato dal decreto legislativo in corso di approvazione definitiva in Parlamento.

Essi sono tassati secondo il principio del "luogo di effettuazione della prestazione"

La deroga è prevista all'articolo 7- quater, 1° comma, lettera b) del D.P.R. 633/72 in commento, che si riporta qui di seguito:

ART: 7- quater

1. *1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*
 - a)
 - b) *Le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;*
 - c)

A ben vedere il principio di tassazione del trasporto in proporzione della distanza percorsa nel territorio dello Stato era già prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera c) decreto Iva, nel testo vigente fino a tutto il 31 dicembre 2009.

Principio che valeva, però, sia per i trasporti di beni sia per quelli di persone (di passeggeri)

Poiché i trasporti di beni sono ora tassati in base a criteri del tutto diversi, si è reso necessario riaffermare il vecchio principio, solo per i trasporti di passeggeri, per i quali nulla è mutato.

I trasporti effettuati nel territorio dello Stato saranno da assoggettare all'imposta.

Quelli internazionali, eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero, costituiscono, per la tratta nazionale, servizi internazionali, non imponibili ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 1) del decreto Iva ed operazione fuori del campo di applicazione dell'imposta per la parte estera.


Quelli, infine, eseguiti solo in territorio estero, restano fuori del campo dell'applicazione dell'iva, per mancanza del presupposto della territorialità.

gianni gargano


4 Responses to "Il trasporto di passeggeri"

1.  *FRANCESCO* scrive:
[24 febbraio 2010 alle 12:58 \(Modifica\)](#)

Buongiorno Dott. Gargano, gradiremo sapere come viene gestito il seguente trasporto passeggeri. Abbiamo un tour operator italiano che riceve il mandato, da un operatore comunitario, di organizzare dei viaggi passeggeri (via pulman) per tutta l'europa con partenza dall'Italia e ritorno in Italia.
Come si deve fatturare questo servizio? Va in Intrastat?
Grazie
Francesco

2.  *giannigargano* scrive:
[24 febbraio 2010 alle 13:31 \(Modifica\)](#)

Gentile sig. Francesco,
l'operazione è da considerare, ai sensi dell'art. 7 quater – 1° comma – lett. b), imponibile in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Andrà emessa, pertanto, fattura con addebito d'IVA per la parte imponibile in Italia, mentre la restante parte è da considerare fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 quater del Decreto IVA.
Trattandosi di operazioni rientranti nell'art. 7 quater non vanno ricomprese nel modello Intra, così come previsto dal novellato art. 50 – comma 6 del D.L. 331/93.
grazie
gianni gargano

3.  *mirco* scrive:
[26 aprile 2010 alle 16:20 \(Modifica\)](#)

Buongiorno Dott. Gargano,,siamo una Società che si occupa di trasportare con motoscafi marittimi, passeggeri, ispettori,tecnici e agenzie a bordo di navi ormeggiate nell'ambito portuale ed alla fonda in rada , in virtù di una concessione ministeriale. Le nostre fatture sono intestate agli armatori Italiani, U.E. ed extra U.E. inviate presso le agenzie che li rappresentano e da loro pagate .

Dopo un controllo fiscale avuto nel 2000 ed un interpello all'Agenzia delle Entrate le nostre fatture che prima emettevamo in non imponibilità Art.9p.6 DPR633/72 vengono emesse in Esenzione Art.10 p.14 DPR 633/72. Ora in base a questa nuova normativa che non ci sembra abbia toccato il punto 14 del citato DPR come dovremmo assoggettare le nostre fatture??

Grati per una Sua risposta
la salutiamo cordialmente
Mirco

4.  *giannigargano* scrive:
[27 aprile 2010 alle 18:17 \(Modifica\)](#)

Gentile Mirco,
secondo le nuove disposizioni in tema di territorialità si considerano effettuate in Italia e, perciò, rilevanti ai fini dell'IVA, salvo alcune eccezioni, le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia.

Come da Lei osservato la riforma non ha modificato l'art. 10 – punto 14 del decreto IVA.

Per cui, per le prestazioni effettuate nei confronti di (cioè fatturate a) soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero nei confronti di privati, le prestazioni su indicate sono da fatturare come esenti ex art. 10 – punto 14 del DPR 633/72, mentre se rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia (UE o extra) si considerano fuori del campo di applicazione dell'imposta.

Inoltre Le ricordo che, per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro paese della UE, nel caso in cui per dette operazioni sia dovuta l'IVA nel paese del committente va, altresì, compilato e presentato l'elenco intra.

grazie
gianni gargano

Le prestazioni accessorie ai trasporti

- **La normativa in vigore fino al 31.12.2009**
- **La normativa in vigore dall' 1.1.2010**
- **Modalità di tassazione delle prestazioni accessorie ai trasporti, diverse da quelle che rientrano nell'ambito della non imponibilità ex art.9 del decreto IVA:**
 1. Prestazioni accessorie ai trasporti rese all'estero (in Paesi comunitari o extracomunitari) da imprenditori italiani a soggetti passivi stabiliti in Italia
 2. Prestazioni accessorie ai trasporti rese all'estero (in Paesi comunitari o extracomunitari) da soggetti esteri (comunitari o extracomunitari) a soggetti IVA in Italia
 3. Prestazioni accessorie ai trasporti rese all'estero (in Paesi comunitari o extracomunitari) da imprenditori italiani a soggetti privati in Italia
 4. Prestazioni accessorie ai trasporti rese all'estero (in Paesi comunitari o extracomunitari) da soggetti esteri a soggetti privati in Italia
 5. Prestazioni accessorie ai trasporti rese in Italia da soggetti esteri (comunitari o extracomunitari) a soggetti passivi stabiliti in Italia
 6. Prestazioni accessorie ai trasporti rese in Italia da imprenditori italiani a soggetti passivi stabiliti in Italia
 7. Prestazioni accessorie ai trasporti rese in Italia da imprenditori italiani a soggetti privati in Italia
 8. Prestazioni accessorie ai trasporti rese parte in Italia e parte all'estero da imprenditori italiani a soggetti privati in Italia
 9. Prestazioni accessorie ai trasporti rese parte in Italia e parte all'estero da imprenditori italiani a soggetti passivi stabiliti in Italia
 10. Servizi internazionali, di cui ai punti 5) e 6) dell'Articolo 9 del Decreto IVA, resi all'estero da soggetti non stabiliti in Italia in qualunque ambito (anche portuale, aeroportuale, interportuale o scalo ferroviario) a soggetti IVA in Italia

Le prestazioni accessorie ai trasporti

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

Anche per quanto riguarda le prestazioni accessorie ai trasporti lo schema di decreto legislativo recante, tra l'altro, attuazione della direttiva 2008/8/CE, introduce – a decorrere dal 1° gennaio 2010 – delle novità rispetto alla normativa in vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.

Si tratta delle operazioni carico, scarico, movimentazioni e simili di beni e di merci, disciplinate sia dal decreto Iva (DPR 633/72) che dalla legge sull'Iva intracomunitaria (427/93).

LA NORMATIVA IN VIGORE FINO AL 31 DICEMBRE 2009.

Le prestazioni accessorie ai trasporti fino al 31 dicembre 2009 sono state disciplinate:

- a) all'articolo 7, quarto comma, lettera b) del decreto Iva che, in deroga al principio generale in tema di territorialità delle prestazioni di servizi (domicilio del prestatore), considerava le operazioni di carico, scarico, manutenzioni e simili, accessorie ai trasporti di beni, effettuate nel territorio dello Stato, quando erano eseguite nel territorio stesso,
- b) all'articolo 9, punti 5) e 6) del decreto Iva, che sono stati oggetto delle più diverse interpretazioni e di voluminoso contenzioso sfociato in una norma di interpretazione autentica, di cui si dirà appresso;
- c) all'articolo 40, comma 6, della legge sull'Iva intracomunitaria che considerava le prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè eseguite nel territorio di altro Stato membro, se commesse (acquistate) da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato, ovvero non le considerava effettuate nel territorio dello Stato, ancorchè ivi eseguite, se rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro.

LA NORMATIVA IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2010

Lo schema di decreto legislativo in commento, ha stravolto gli esposti criteri di tassazione previgenti, per sostituirli con i seguenti:

- a) le prestazioni accessorie ai trasporti rientrano nella regola generale di tassazione dei servizi indicati all'articolo 7- ter, a norma del quale:

1. *1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) **Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;**

b)

- b) La deroga alla regola generale riguarda solo le prestazioni accessorie ai trasporti rese a privati, (non soggetti passivi d'imposta), ed è indicata all'articolo 7-sexies, a norma del quale:

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:

a)

b)

c)

d)*le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato;*

e)

- c) non ha modificato l'articolo 9, punti 5) e 6) del decreto Iva, che restano pertanto immutati ed in vigore;

d) ha abrogato il comma 6 dell'articolo 40 della legge sull'Iva intracomunitaria, con la conseguenza che le prestazioni accessorie ai trasporti intracomunitari rientrano nella regola generale indicata all'articolo 7- ter, primo comma, lettera a) secondo la quale, si ribadisce, tali prestazioni sono da assoggettare all'imposta se rese a soggetti passivi in Italia.

PREMESSA

Prima di passare all'esposizione delle varie ipotesi di tassazione delle prestazioni di servizi in esame, è opportuno premettere alcune osservazioni sulle prestazioni indicate ai punti 5) e 6) dell'articolo 9 del decreto Iva.

Ove, il punto 5 si riferisce a:

I servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, distivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia a simili, relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell'articolo 69,

e il successivo punto 6) a:

i servizi prestati nei porti, aeroporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti raccomandatori marittimi.

A dirimere una lunga disputa dottrinale alla quale parteciparono sia l'Amministrazione che i più illustri studiosi di diritto tributario, intervenne il legislatore che all'articolo 3, comma 13 del D.L. 27 aprile 1990, n.90, convertito con modificazioni nella legge 26 giugno 1990, n. 165 così risolse:

“ tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all'articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica i26 ottobre 1972, n. 633, s'intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all'interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; s'intendono compresi altresì, purchè resi nell'ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni.”

La norma chiarì definitivamente che le prestazioni di servizi indicate al punto 5 dell'articolo 9 del decreto Iva, purché prestate nei porti, aeroporti, aeroporti e scali ferroviari di confine **sono sempre non imponibili, anche se relative a beni nazionali, e a chiunque resi, soggetti Iva o privati che fossero.**

Essa non è stata toccata dal nuovo decreto legislativo, per cui tutte le prestazioni in essa indicate continuano ad essere non imponibili.

Ovviamente le prestazioni in questioni rese al di fuori degli ambiti indicati sono da assoggettare all'imposta con la sola eccezione di quelle relative a beni in esportazione, in transito, in importazione temporanea ovvero in quella definitiva sempreché i relativi corrispettivi siano stati ricompresi nel valore imponibile da assoggettare all'imposta in dogana a norma dell'articolo 69 del decreto Iva.

Fatta questa premessa si considerano qui di seguito tutte le modalità di tassazione della prestazioni accessorie ai trasporti, diverse da quelle che rientrano nell'ambito della non imponibilità di cui all'articolo 9 del decreto Iva appena commentato.

1) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL'ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

L'imprenditore italiano dovrà emettere fattura con Iva.

2) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL'ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA SOGGETTI ESTERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) A SOGGETTI IVA IN ITALIA

Il committente italiano dovrà emettere autofattura con l'esposizione dell'imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge).

3) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL'ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L'imprenditore italiano dovrà emettere fattura senza l'esposizione dell'imposta, in quanto fuori del campo d'applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto di territorialità, ai sensi dell'articolo 7-sexies, lettera d), del DPR 633/72.

4) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE ALL'ESTERO (IN PAESI COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) DA SOGGETTI ESTERI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

Sono operazioni fuori del campo d'applicazione dell'imposta.

5) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA SOGGETTI ESTERI (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI) A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

Il committente italiano dovrà emettere autofattura con l'esposizione dell'imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge).

6) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

L'imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l'esposizione dell'imposta.

7) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE IN ITALIA DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L'imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l'esposizione dell'imposta.

8) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE PARTE IN ITALIA E PARTE ALL'ESTERO DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PRIVATI IN ITALIA

L'imprenditore italiano dovrà assoggettare all'imposta solo il tratto nazionale, mentre quello estero resterà fuori del campo d'applicazione dell'imposta per mancanza del requisito di territorialità (art. 7- sexies, lettera d).

9) PRESTAZIONI ACCESSORIE AI TRASPORTI RESE PARTE IN ITALIA E PARTE ALL'ESTERO DA IMPRENDITORI ITALIANI A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA


L'imprenditore italiano dovrà emettere fattura con l'esposizione dell'imposta.

10) SERVIZI INTERNAZIONALI, DI CUI AI PUNTI 5) E 6) DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO IVA RESI ALL'ESTERO DA SOGGETTI NON STABILITI IN ITALIA IN QUALUNQUE AMBITO (ANCHE PORTUALE, AEROPORTUALE, INTERPORTUALE O SCALO FERROVIARIO) A SOGGETTI IVA IN ITALIA.


Il committente italiano, acquirente del servizio, dovrà emettere autofattura con l'esposizione dell'imposta da annotare sia nel registro delle fatture emesse che in quello degli acquisti (reverse charge), fatta eccezione per il caso che il relativo corrispettivo non sia compreso nel valore all'importazione in dogana.

gianni gargano

45 Responses to "Le prestazioni accessorie ai trasporti"


1.  *Patrizio* scrive:
[1 gennaio 2010 alle 21:57 \(Modifica\)](#)

Prima di approfittare della sua cortese disponibilità, le invio i miei migliori Auguri di Buon Anno.
Venendo al punto, dopo aver letto quanto da lei scritto nell'articolo soprastante, vorrei gentilmente sapere se dal 2010 l'agente marittimo potrà continuare a fatturare le proprie prestazioni ai propri clienti non imponibile art.9 n.6) oppure se tale articolo di non imponibilità dovrà essere utilizzato solo per i committenti nazionali, mentre ai committenti stranieri (UE ed extraUE) dovrà fatturare fuori campo iva.
Grazie e di nuovo Auguri.
Patrizio


2.  *LUCA* scrive:
[19 gennaio 2010 alle 13:01 \(Modifica\)](#)

INTERESSANTE ARTICOLO. MI COLLEGO ALLA DOMANDA DI PATRIZIO COME IMPRENDITORE PORTUALE. LE OPERAZIONI DI SBARCO E IMBARCO RESI DA IMPRESA PORTUALE ITALIANA COME DEVONO ESSERE DISCIPLINATI?
SE IL CLIENTE È ITALIANO ART 9 COMMA 1 PUNTO 6


SE IL CLIENTE è UE O EXTRA UE ART 7
CI SONO ADEMPIMENTI INTRASTAT?
GRAZIE E COMPLIMENTI

3.  *giannigargano* scrive:
[25 gennaio 2010 alle 14:13 \(Modifica\)](#)


Concordi pienamente con le tesi dei signori Patrizio e Luca.
Per gli adempimenti intrastat si attendono chiarimenti ministeriali.
grazie e saluti
gianni gargano

4.  *PAOLO* scrive:
[28 gennaio 2010 alle 17:40 \(Modifica\)](#)

chiedo cortesemente un chiarimento sulla risposta precedente. Un agente marittimo/spedizioniere continuerà quindi a emettere fatture in art. 9 c.1 se deve fatturare a clienti italiani, mentre in caso di fatturazione dello stesso tipo di prestazioni ad una società non residente in Italia, ma cee o extraccee, la fatturazione dovrà avvenire fuori campo iva art. 7 ter (nuova disciplina). Oppure siccome tutte le prestazioni accessorie ai trasporti e quelle rese da agenti marittimi sono disciplinate dall'art. 9 c. 1 indipendentemente dal fatto che siano rese a ditte italiane piuttosto che a soggetti non residenti, restano sempre da fatturare con l'art. 9 e non seguono la nuova disciplina?

5.  *giannigargano* scrive:
[28 gennaio 2010 alle 19:29 \(Modifica\)](#)


Gentile Paolo,
Ila prima che hai detto....
L'agente marittimo se fattura le sue prestazioni ad un soggetto terzo (comunitario o extracomunitario) emetterà fattura fuori del campo d'applicazione dell'Iva, ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva.
Altrettanto farà lo spedizioniere.
grazie
gianni gargano

6.  *Mestieri* scrive:
[2 febbraio 2010 alle 17:34 \(Modifica\)](#)


Ciao Gianni, come dire: leggi, rileggi e finisci nel "pallone"

Sei d'accordo con me sul caso che segue:
Casa di spedizioni italiana, fattura in Bulgaria a Trasportatore bulgaro,
1) delle prestazioni accessorie al trasporto maturate in Italia (in sostanza addebita le proprie commissioni);
2) spese di assicurazione, piccoli importi ripetitivi, (essi sono a titolo di recupero forfettario delle spese di assicurazione che andranno a conguaglio con la Compagnia di Assicurazione ma che non sono direttamente dimostrabili con una polizza);

per entrambi è corretto art. 7-ter ?
Grazie. Ciao Mestieri


7.  *giannigargano* scrive:
[3 febbraio 2010 alle 10:05 \(Modifica\)](#)

Si,tutto articolo 7 ter in quanto le prime sono certamente prestazioni di servizi e le seconde lo sono altrettanto, in quanto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto Iva, accessorie alle prime.
saluti e grazie
gianni


8.  *vincenzo* scrive:
[5 febbraio 2010 alle 01:11 \(Modifica\)](#)

buona sera sig.Gargano-
un dubbio-facendole un esempio pratico- una soc.di logistica e spedizioni italiana-esegue prenotazioni per trasportatori comunitari ed italiani su tratte marittime comunitarie (vecchia-barcellona e vic.) la base operativa e gestionale è in Italia- il nolo marittimo è intestato alla soc. di logistica italiana la quale lo rifattura aggiungendo le proprie spettanze al trasportatore italiano o comunitario -in fattura scinde la prestazione non imp art.9 ed il nolo comunitario art.40- alla luce della nuova normativa-sarà soggetto intra?? e' come deve essere impostata la nuova fatturazione??

ringraziandola per la sua disponibilità
vincenzo

9.  *giannigargano* scrive:
[5 febbraio 2010 alle 08:47 \(Modifica\)](#)


Gentile Sig. Vincenzo, Le risponderò con gran piacere, ma Lei mi faccia l'esempio pratico, con l'indicazione precisa di chi compra e chi vende la prestazione.
Grazie
gianni gargano

10.  *Vincenzo* scrive:
[5 febbraio 2010 alle 13:07 \(Modifica\)](#)

compra serv. logist.e spedizioni e vende serv. log.sped.–
in pratica-
la soc. serv.log.sped. italiana-fra i servizi richiesti effettua anche le prenotazioni degli automezzi negli scali italiani e comunitari-(livorno-Cvecchia-barcellona) acquista il nolo traghetto(dalla grimaldi) e lo rivende al trasportatore maggiorandolo delle sue prestazioni- il pagamento delle fatture vengono effettuate dalla casa madre del trasportatore in spagna -con bonifici-(in pratica gli autisti viaggiano senza soldi)– stessa cosa puo' capitare dalla francia (l' autista francese si presenta in porto ritira il biglietto dalla compagnia di navigazione italiana o comunitaria- senza pagare-) e poi la soc.serv. mandera la propria fattura-(prestazione + nolo mare) alla casa madre francese che paghera' con bonifico— alla luce della nuova normativa come ci si dovra' comportare fiscalmente?? e sara' soggetta all' intra??
scusi se approfitto della sua disponibilita
cordialmente
Vincenzo

11.  *giannigargano* scrive:
[8 febbraio 2010 alle 09:04 \(Modifica\)](#)


la società italiana acquista il nolo traghetto dalla Grimaldi e lo rivende al trasportatore (maggiorato delle sue competenze)
Pertanto:
la società italiana riceverà dalla Grimaldi la fattura gravata d'imposta. La fattura di rivendita che essa emetterà sarà fuori del campo d'applicazione d'imposta, per cui la fattura che dovrà emettere sarà senza Iva ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto Iva, se il trasportatore che ha acquistato il nolo traghetto è comunitario. Se invece il trasportatore dovesse essere soggetto passivo in Italia la fattura dovrà esporre l'Iva:
Nel caso che il trasportatore sia comunitario ed il nolo venduto sia relativo ad un trasporto comunitario, occorrerà compilare l'Intrastat.
Grazie e saluti
gianni gargano

12.  *maria* scrive:
[9 febbraio 2010 alle 17:46 \(Modifica\)](#)

Preg.mo dott. Gargano,

ho letto i Suoi commenti e spero mi possa confermare ciò che di seguito espongo.
Mi occupo della fatturazione di una società che opera all'interno del porto e che effettua operazioni di imbarco e sbarco cntrs e merci varie .
Dalla lettura mi sembra di capire che le operazioni di imbarco, sbarco ect (di cui all'art.9 c.5 dpr 633/72) svolte all'interno del porto continuano ad essere non imponibili art 9 qualunque sia il soggetto passivo (soggetto IVA, privato, extracomunitario o intracomunitario che sia).
Le chiedo questo perchè in un primo momento mi sembrava che tali operazioni non fossero state toccate dalla nuova direttiva comunitaria per cui continuavo a fatturare queste operazioni sempre ai sensi dell'articolo 9 punto 5 dpr 633/72, mentre ricevo richieste da un ns cliente tedesco di fatturare questi servizi ai sensi dell'art7 ter o addirittura art.44 in quanto soggetto non italiano.
Confesso che sono alquanto confusa.
Se potesse darmi qualche delucidazione, le sarei molto grata.
La ringrazio sin d'ora per la Sua cortesia e disponibilità.

Cordiali saluti
Maria


13.  *giannigargano* scrive:
[10 febbraio 2010 alle 09:17 \(Modifica\)](#)

Gentile Sig.ra Maria,

le prestazioni di cui ai punti 5) e 6) del primo comma dell'articolo 9 del decreto IVA, se rese nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine, rese a soggetti passivi d'imposta ITALIANI, restano non imponibili ai sensi, appunto, dell'articolo 9 in commento.


Se rese, invece, a soggetti passivi esteri, comunitari o extracomunitari che siano, sono fuori del campo d'applicazione dell'IVA ed Ella dovrà emettere fattura senza l'esposizione dell'imposta riportante la seguente dicitura: operazione fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto IVA.

La ringrazio di seguire il blog e la saluto cordialmente
gianni gargano

14.  *Luca* scrive:
[11 febbraio 2010 alle 16:15 \(Modifica\)](#)


visto che mi pare che qua siamo tutti operatori portuali perche non proviamo a lanciare una mail all'Ancip e Assologistica e vedere come si stanno comportando tutti i porti italiani.

Per Maria: le operazioni portuali sono art. 9 c.1 p 6 come mai usi il p5?


15.  *Alfredo* scrive:
[12 febbraio 2010 alle 13:12 \(Modifica\)](#)

gent.le dott. Gargano

mi conferma che i servizi relativi alle operazioni doganali (att. 9 co.4) relativi a servizi svolti in Italia, indipendentemente dal luogo, italia, cee o extracee, di partenza e di arrivo delle merci, se fatturati a committente italiano sono in art. 9 co. 4 e a committente estero (cee o extracee) in art. 7 ter?

16.  *giannigargano* scrive:
[12 febbraio 2010 alle 13:49 \(Modifica\)](#)

Si!
grazie
gianni gargano


17.  *Andrea* scrive:
[14 febbraio 2010 alle 20:30 \(Modifica\)](#)

Preg.mo Dott. Gargano,

le prestazioni di controllo dello scarico e carico di merci che effettuo a favore di armatori italiani, comunitari e extracomunitari in ambito portuale come devono essere trattata ai fini IVA dal 1° gennaio 2010?

Fino al 2009 tutte le mie fatture emesse (indipendentemente dal fatto che l'armatore mio cliente fosse italiano o straniero) riportavano la dicitura "operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 633/1972". Adesso come mi devo comportare?

La ringrazio in anticipo.

18.  *giannigargano* scrive:
[15 febbraio 2010 alle 08:50 \(Modifica\)](#)

Gentile Andrea,

se rese ad armatori italiani (soggetti passivi d'imposta in Italia) e se rese nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine, non imponibili ai sensi dell'articolo 9, punto 5) decreto Iva; se rese fuori da quei luoghi con esposizione dell'Iva: Se rese ad armatori soggetti passivi all'estero fuori del campo di applicazione dell'imposta ex articolo 7 ter del decreto Iva.


Grazie
gianni gargano

19.  *Francesco* scrive:
[15 febbraio 2010 alle 11:08 \(Modifica\)](#)


Gent. Dott. Gargano,

Grazie per le delucidazioni, ma avrei un'altra domanda riguardo alla nuova normativa IVA-INTRASTAT 2010: se ricevo una fattura CEE di merce + trasporto devo inserire la merce nell'Intrastat Mod. Intra-2 Bis e il trasporto nel nuovo Mod Intra-2 Quarter? Vale lo stesso presumo per le vendite? E per il calcolo del valore statistico?

La ringrazio in anticipo.


20.  *giannigargano* scrive:
[15 febbraio 2010 alle 11:26 \(Modifica\)](#)

Gentile Francesco,
so che sta per venir fuori una circolare: Attendiamo ancora un pò.
grazie
gianni gargano

21.  *Andrea* scrive:
[16 febbraio 2010 alle 10:32 \(Modifica\)](#)

Grazie per la risposta tempestiva, quindi se la prestazione è fornita ad armatori soggetti passivi sia in un paese intacomunitario che extracomunitario la dicitura deve essere “fuori campo iva ex art. 7-ter”.

Grazie

22.  *Andrea* scrive:
[19 febbraio 2010 alle 08:57 \(Modifica\)](#)


Mi conferma quindi che se la prestazione è fornita ad armatori sia intacomunitari che extracomunitari è sempre “fuori campo iva ex art. 7-ter”?

Grazie.


23.  *francesco* scrive:
[19 febbraio 2010 alle 19:05 \(Modifica\)](#)

Buonasera Dot. Gargano, mi confermerbbe che pedaggi autostradali sono equiparati ai servizi relativi a beni immobili all'estero (bene = autostrada) perciò registriamo le fatture di acquisto addebitateci da fornitori UE / EXTRA UE art. 7 quater e non le inseriamo nell'elenco intrastat.

Cordiali saluti
Francesco M.

24.  *giannigargano* scrive:
[22 febbraio 2010 alle 11:09 \(Modifica\)](#)


Gentile sig. Francesco,
si glielo confermo tutto esatto, anche se per quanto riguarda l'intra un chiarimento ministeriale sarebbe utile.
grazie
gianni gargano

25.  *Andrea* scrive:
[23 febbraio 2010 alle 17:58 \(Modifica\)](#)


Mi conferma quindi che se la prestazione è fornita ad armatori sia intacomunitari che extracomunitari è sempre “fuori campo iva ex art. 7-ter”?

26.  *elaine* scrive:
[23 febbraio 2010 alle 21:01 \(Modifica\)](#)


salve
vorrei porle un quesito
a seguito di trasformazione societaria avvenuta nel 2009 da snc in srl (con p.iva invariata), quale ragione sociale va utilizzata (snc o srl) per la presentazione tardiva di un elenco intrastat relativo all'anno 2008 e riguardante, quindi, operazioni poste in essere esclusivamente dalla snc?
poiché l'ufficio competente non ha fornito chiarimenti in proposito, ma ha soltanto confermato che sono ancora possibili presentazione del modello e pagamento della sanzione ridotta, potrebbe indicarmi anche i riferimenti normativi al riguardo?
anticipatamente grazie

27.  *giannigargano* scrive:
[24 febbraio 2010 alle 09:16 \(Modifica\)](#)


Gentile Andrea,
glielo confermo.
gianni gargano

28.  *giannigargano* scrive:
[24 febbraio 2010 alle 10:20 \(Modifica\)](#)

Gentile Elaine,
il modello va presentato con la nuova ragione sociale, in quanto viene presentato oggi che la snc non esiste più. In ogni caso quello che fa fede è la partita IVA.
grazie
gianni gargano

29.  *alfredo* scrive:
[15 marzo 2010 alle 12:42 \(Modifica\)](#)

gent.le dott. Gargano
un quesito mai chiarito:
anche per i servizi di cui all'art. 9 co. 5 effettuati in ambito portuale e quindi attratti nel co. 6
è richiesto di non essere effettuati nell'interesse del committente?
sembra che la dottrina prevalente sia alquanto restrittiva, mentre la l. 165/1990 letteralmente dice il contrario a mio avviso....
Lei cosa ne pensa?

30.  *LUISELLA* scrive:
[2 aprile 2010 alle 16:25 \(Modifica\)](#)

gentile dott.Gargano,
ne ho sentite tante in queste pagine ma non sono ancora riuscita a capire per i noli mare export import e spese accessorie marittime(es.:thc,alzate,soste) fatturate a noi da soggetti ue – va bene autofatturarci con iva come e' stato piu' volte detto ad eccezione dei noli mare import che autofatturiamo art.9 perche messi in bolla doganale – ma tutta questa roba l'intrastat va fatto?
mi puo' spiegare quali sono gli esempi che vanno su intra?
grazie mille!
Luisella

31.  *giannigargano* scrive:
[6 aprile 2010 alle 15:46 \(Modifica\)](#)


Gentile sig.ra Luisella,
per quanto riguarda i noli, in breve, il trattamento è il seguente:
noli import (paese extra UE – Italia) art. 9 a patto che siano stati dichiarati in dogana;
noli export (Italia – Paese Extra UE) art. 9 per l'intera tratta;
noli comunitari (Italia – Altro Paese UE) autofattura con IVA 20 %;
noli esteri (da un paese estero ad un altro paese estero) autofattura con IVA 20 %;
noli nazionali (interamente effettuati in Italia) autofattura con IVA 20 %;
Buona parte delle ipotesi sono trattate
Per quanto riguarda le prestazioni accessorie esse seguono le regole generali previste dall'art. 9 del decreto IVA, per cui esse saranno:
non imponibili se relative a merci in esportazione, in transito, in importazione temporanea o in importazione definitiva se i corrispettivi sono stati assoggettati ad IVA in dogana;
non imponibili se rese nei porti, autoporti, aeroporti o scali ferroviari di confine;
imponibili con IVA al 20 % in tutti gli altri casi.

Per quanto riguarda l'Intra, esso va presentato per tutti i servizi resi o ricevuti da soggetti stabiliti in un altro paese della Comunità, esclusi solo quelli previsti dagli artt. 7-quater e 7-quinquies del Decreto IVA.
Altrimenti, ai sensi del sesto comma del nuovo art. 50 del D.L. 331/93, nei modelli intra non vanno indicate le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro in cui è stabilito il committente.
Pertanto, le prestazioni ricevute, nell'ipotesi in cui sono considerate non imponibili o esenti, non vanno inserite negli elenchi intra, mentre se sono considerate imponibili vanno dichiarate negli elenchi intra.
Viceversa per le prestazioni rese bisogna accertarsi di come vengono trattate nel paese del committente e regolarsi di conseguenza.
In ogni caso ad oggi non vi è ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, per cui non c'è ancora nulla di certo, anche alla luce della formulazione non proprio chiarissima della norma.
grazie
gianni gargano


32.  *SANDRO BLARASIN* scrive:
[9 aprile 2010 alle 17:59 \(Modifica\)](#)

Gent.mo Dott. Gargano. Una recente risposta del dott Rossi dell'Agenzia delle Entrate, ad un quesito (il nr. 11) posto al


Seminario sulla nuova disciplina Iva in CONFETRA, del 15/03/2010, alla domanda se le fatture emesse da spedizioniere Italiano a committente UE (in art 7 ter) siano da inserire nella dichiarazione Intrastat, la risposta è stata SI "salvo che l'operazione non sia soggetta ad Iva nel Paese del destinatario". E come si può verificare questo? A chi lo si chiede? Grazie

33.  *giannigargano* scrive:
[12 aprile 2010 alle 10:42](#) [\(Modifica\)](#)


Gentile sig. Sandro,
ad oggi l'Amministrazione non ha ancora chiarito nè esattamente cosa si intende con l'espressione "non soggetta ad IVA", nè in che modo informarsi, in modo ufficiale, sui regimi IVA vigenti nei vari Stati Europei.
Quindi allo stato l'unica soluzione è chiedere al proprio cliente, sperando che in tempi brevi giungano chiarimenti ufficiali.
grazie
gianni gargano

34.  *daniela* scrive:
[14 aprile 2010 alle 15:58](#) [\(Modifica\)](#)

Gent.mo dott Gargano,
sono un agente di commercio e svolgo la mia attività in Emilia-Romagna.
vendo abbigliamento per bambini, e lavoro con un azienda spagnola.
Quest'anno al momento della fattura prestazioni che ho emesso alla azienda mandante con partita IVA spagnola ed esente iva, mi è stato detto dal mio commercialista che mi dovrà compilare il modello Intrastat al costo di 78,00€ a fattura.
Volevo sapere da lei se tutto ciò è veritiero, (dal momento che la mia non è una fattura per merci, ma soltanto per prestazione) e quali sono i costo reali per la compilazione dell'Intrastat.
In attesa di una sua risposta
la saluto cordialmente
a presto
Daniela

35.  *giannigargano* scrive:
[15 aprile 2010 alle 19:19](#) [\(Modifica\)](#)


Gentile Daniela,
la sue provvigioni, in virtù delle modifiche apportate alla normativa IVA, dal 1 gennaio u.s. sono considerate fuori campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7-ter del DPR 633/72, in quanto rese ad un soggetto passivo non stabilito in Italia.
Considerato che sono rese ad un soggetto stabilito in un altro paese della Comunità (Spagna) il suo commercialista ha ragione, in quanto dal 1 gennaio 2010 va presentato il modello intra anche per le prestazioni rese o ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro paese della Comunità.
Per quanto riguarda il prezzo non ne ho alcuna idea considerato che attualmente nessun mio cliente mi chiede di compilare modelli intra.
gazie
ganni gargano

36.  *Fabio* scrive:
[16 aprile 2010 alle 13:41](#) [\(Modifica\)](#)

Complimentandomi per le sue eloquenti risposte, le pongo un mio quesito: ricevo fattura da impresa intracomunitaria per nolo marittimo per merce di origine comunitaria destinata extra UE, devo compilare l'Intrastat o essendo questi importi non imponibili art. 9 non lo devo fare?

Grazie e saluti

Fabio

37.  *Danilo* scrive:
[16 aprile 2010 alle 14:06](#) [\(Modifica\)](#)

Gent.mo Dott.Gargano
la società per la quale lavoro si trova a fatturare prestazioni di autogru per sbarco ed imbarco, servizi di vigilanza e stoccaggio di merci, tutte eseguite in ambito portuale a clienti italiani, CEE con partita IVA ed extraCEE.
Tali prestazione sono state fatturate in precedenza "Non imponibili IVA art9 co.1.6 DPR 633 ed art. 3 comma 13 DL 90/90".
Dalle precedenti Sue risposte sembra che tali normativa sia da applicare solo ai clienti italiani, mentre per i comunitari tali

prestazioni siano da fatturare "Non soggette art 7 ter.", così come per gli extra CEE.

Sarebbe così cortese da informarmi se tali operazioni rese a soggetti CEE siano da inserire in Intra dato che nelle precedenti risposte ad altri utenti, si aspettava ancora un chiarimento?

Avendo effettuato delle prestazioni del genere ad un cliente tedesco nel mese di febbraio ed avendole fatturate "Non Imponibili art 9, etc" e pur essendo secondo la Nuova normativa Intra CEE contribuente mensile, ma non avendo effettuato la dichiarazione Intra, cosa mi converrebbe fare?

Se fosse il caso una nota di credito e la riemissione della fattura con il nuovo regime n. s art 7 ter ed una dichiarazione servizi prestati intra tardiva?

Mi scusi per l'articolata e lunga domanda.

Cordiali saluti.

Danilo

38.  Danilo scrive:

[16 aprile 2010 alle 16:36 \(Modifica\)](#)

Gent.mo Dottor Gargano,
vorrei sottoporLe un quesito.

La società per la quale lavoro fattura prestazioni di autogru per carico, scarico, imbarco, sbarco e movimentazione di merci, servizi di sorveglianza e deposito in area di stoccaggio tutte effettuate in ambito portuale, come operazioni "non imponibili art 9 co. 1.6 del DPR 633 e dell'art.3 co. 13 del DL 90/90", sia che esse siano rivolte a clienti nazionali, clienti UE possessori di partita IVA o clienti extra- UE.

Mi è sembrato di capire leggendo le risposte da Lei fornite nel sito, che alla luce delle nuove modifiche a partire dal 1.1.2010 tali prestazioni siano da assoggettare alla vecchia norma se effettuate nei confronti di clienti nazionali, siano da assoggettare alla nuova normativa e quindi da fatturare come "non soggette art 7 ter DPR 633" cos' come modificato dal 01.01.10 se rese a clienti UE possessori di partita IVA oppure extra-UE.

La mia prima domanda è sapere se è venuto a conoscenza a tutt'oggi, di novità in merito alla presentazione delle nuove dichiarazioni INTRA e se tali prestazioni rese a clienti UE possessori di partita IVA, siano a seconda della tipologia (prestazioni di autogru, vigilanza e stoccaggio tutte in ambito portuale siano da inserire in INTRA.

Come dovrei comportarmi alla luce delle precedenti considerazioni, se alcune delle prestazioni di cui sopra del periodo 02/2010, sono state fatturate ad un cliente tedesco quindi UE come "non imponibili art 9 co. 1.6 del DPR 633 e dell'art.3 co. 13 del DL 90/90" ed ad un cliente statunitense sempre "non imponibili art 9 co. 1.6 del DPR 633 e dell'art.3 co. 13 del DL 90/90" e non come invece richiede la norma per entrambi "non soggette art 7 ter DPR 633" e quindi senza effettuare la dichiarazione INTRA per il cliente tedesco per i servizi resi entro il 25.3.2010, termine ultimo di scadenza, considerato che secondo la nuova normativa INTRA sono contribuente mensile?

Potrei emettere nota di credito per le prestazioni fatturate non imponibili e riemettere le fatture assoggettandole al giusto titolo IVA (nel caso "non soggette art 7 ter DPR 633")?

E per l'INTRA sarebbe corretto effettuare la dichiarazione entro il prossimo 25.4.2010 come correttiva e riferita al periodo 02/2010? Oppure in che modo?

La ringrazio anticipatamente e mi scuso per la complessa articolazione del quesito.

Cordiali saluti.

Danilo

39.  giannigargano scrive:

[19 aprile 2010 alle 10:02 \(Modifica\)](#)

Gentile Fabio,

ai sensi del sesto comma del nuovo art. 50 del D.L. 331/93, nei modelli intra non vanno indicate le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro in cui è stabilito il committente.

Pertanto, le prestazioni ricevute, nell'ipotesi in cui sono considerate non imponibili o esenti, sembrerebbe che non vadano inserite negli elenchi intra, ma ad oggi non ci sono stati ancora chiarimenti ufficiali sull'argomento, per cui continuano a sussistere ancora alcuni dubbi al riguardo.

grazie

gianni gargano

40.  giannigargano scrive:

[19 aprile 2010 alle 10:40 \(Modifica\)](#)

Gentile Danilo,

come da Lei osservato le prestazioni rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia si considerano fuori del campo di applicazione dell'imposta ex art. 7-ter Decreto IVA. Al riguardo Le preciso che si considerano in ogni caso non stabiliti in Italia i soggetti esteri (UE o extraUE) anche se abbiano nominato in Italia un rappresentante fiscale, ovvero si siano identificati direttamente.


Per quanto riguarda il caso prospettato, dal punto di vista della fatturazione Le consiglio, come da Lei ipotizzato, di emettere nota credito e riemettere la fattura corretta indicando operazione fuori campo di applicazione dell'IVA ex art. 7-ter DPR 633/72.

Per quanto riguarda l'intra, Le confermo, sebbene non ci sia ancora stato nessun chiarimento ufficiale in materia, che le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro del Committente (nel suo caso Germania) non vanno

inserirle nei modelli intra, per cui se l'operazione è considerata non imponibile o esente, a mio parere, non va dichiarata nei modelli intra.

L'unico problema è che è necessario informarsi sulla normativa IVA vigente nel paese del cliente e, visto che nessuna indicazione sulle modalità è stata fornita dall'Amministrazione, l'unica è chiedere al proprio cliente, ovvero informarsi presso gli uffici consolari presenti in Italia dello Stato membro.


grazie
gianni gargano

41.  *Simone* scrive:
[19 aprile 2010 alle 13:25 \(Modifica\)](#)

Gentile Dott.Gargano,
alla luce di quanto risposto al sig. Danilo, mi spiegherebbe come mai le prestazioni in ambito portuale di cui trattava il quesito, effettuate a favore di clienti extra-UE (non appartenenti CEE , USA, Russia, etc), Lei dice che si debbano fatturare l' "non soggette art 7 ter" e non si debbano invece fatturare "non imponibili articolo 9 co. 1.6 del dpr 633 IVA e art 3 co.13 DL 90/90 ", come prima della riforma?
La ringrazio per la cortesia e La saluto cordialmente.
Simone.

42.  *giannigargano* scrive:
[19 aprile 2010 alle 13:42 \(Modifica\)](#)

Gentile Simone,
ai sensi dell'art. 7-ter del Decreto IVA le prestazioni di servizi, salvo alcune eccezioni che in questo caso non rilevano, si considerano effettuate in Italia solo se rese a soggetti passivi (cioè soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni) stabiliti in Italia, ovvero se rese a committenti non soggetti passivi (cioè privati consumatori).
Per cui, dato che nell'ipotesi prospettata la prestazione era resa ad un soggetto passivo non stabilito in Italia, tale servizio non si considera effettuato in Italia ed è quindi fuori del campo di applicazione dell'imposta.
grazie
gianni gargano

43.  *alfredo* scrive:
[19 aprile 2010 alle 17:13 \(Modifica\)](#)

gent.le dott. Gargano
secondo lei la security in ambito portuale si può considerare rientrante nei servizi di custodia ex art .9 co. 1 n.5?
se sì, mi conferma che, nonostante alcuni non la pensino così, viene attratta nell'esenzione di cui all'art .9 co. 1 n.6 indipendentemente dal fatto se sia stata o meno effettuata "nell'effettivo interesse del committente"?
grazie

44.  *ANTONELLA* scrive:
[18 maggio 2010 alle 10:10 \(Modifica\)](#)

Ho trovato leggendo molti interessante il suo blog e decisamente istruttivo, avrei un quesito specifico da porle. Una mia cliente, agente marittimo, svolge vari servizi (art.9) ed ha sempre fatturato così'. Con la nuova disciplina però mi trovo in difficoltà. Le espongo un caso pratico.
Un armatore greco le ha chiesto di procurargli sul territorio una certa quantità di carburante. La ditta lo ha acquistato e la barca dell'armatore greco ha fatto sosta nel porto italiano per il rifornimento per poi ripartire. Giustamente la ditta ora intende rifatturare la spesa sostenuta, all'armatore. deve quindi fatturare con l'art.7 ter e quindi tale fattura a rilevanza INTRA? a parte poi fattura la sua commissione, deve seguire lo stesso principio?
Grazie rimango in attesa

45.  *giannigargano* scrive:
[24 maggio 2010 alle 13:10 \(Modifica\)](#)

Gentile Antonella,
per quanto riguarda l'acquisto del carburante non è cambiato nulla rispetto al 2009. Per quanto riguarda le commissioni fatturate dall'agente marittimo all'armatore greco, queste, ai sensi dell'art. 7 ter del decreto IVA, non si considerano effettuate in Italia, in quanto rese ad un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato, per vanno fatturate senza addebito dell'imposta.
Per quanto riguarda l'intra, ai sensi del sesto comma del nuovo art. 50 del D.L. 331/93, nei modelli intra non vanno indicate le operazioni per le quali l'imposta non è dovuta nello stato membro in cui è stabilito il committente.
Pertanto, nel caso in cui tali prestazioni sono considerate non imponibili o esenti, non vanno inserite negli elenchi intra, mentre se sono considerate imponibili vanno dichiarate negli elenchi intra.
E', quindi, necessario accertarsi su come vengono trattate nel paese del committente e regolarsi di conseguenza.
In ogni caso ad oggi non vi è ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, per cui non c'è ancora nulla di

certo, anche alla luce della formulazione non proprio chiarissima della norma.

grazie
gianni gargano

I servizi resi dagli agenti raccomandatori marittimi

1. Prestazioni – eseguite in Italia – rese ad armatori soggetti IVA in Italia
2. Prestazioni – ovunque eseguite – resi ad armatori non stabiliti in Italia
3. Prestazioni eseguite all'estero nei confronti di armatori soggetti d'imposta in Italia

I servizi resi dagli agenti raccomandatari marittimi

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

L'attività dell'agente raccomandatario marittimo è definita dalla Legge 04/04/1977 n. 135 come "l'assistenza al comandante e/o armatore nei confronti delle autorità locali o dei terzi".

Il decreto legislativo che recepisce le modifiche alla VI direttiva di base in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE) riguarda anche le modalità di assoggettamento all'imposta dell'attività degli agenti marittimi, che restano disciplinate dall'articolo 9, punto 6) del decreto Iva (D.P.R. 633/72).

Il decreto legislativo ha modificato il concetto di territorialità dell'imposta per quanto attiene le prestazioni di servizi.

In particolare è stato inserito l'articolo 7-ter nel D.P.R. 633/72, in base al quale si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- **le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato** (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero. Viceversa non si considerano stabiliti in Italia i soggetti comunitari che si siano identificati direttamente in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto Iva o i soggetti esteri (comunitari o meno) che abbiano nominato un proprio rappresentante fiscale in Italia.

- **le prestazioni di servizi resi a soggetti esteri non soggetti passivi d'imposta.**

Il citato articolo 7 – ter recita:

1. 1. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) *Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*

b) *Quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*

2*omissis*.....

Per "soggetti passivi" si intendono coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per "soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato" si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Non sono considerati soggetti passivi stabiliti in Italia né i soggetti comunitari identificatisi ai fini Iva direttamente in Italia, né i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti esteri i quali, invece, restano soggetti passivi esteri ai fini che qui interessano.

Pertanto per quanto riguarda l'attività degli agenti marittimi raccomandatari sono da assoggettare all'imposta tutti i servizi da essi resi agli armatori stabiliti in Italia e nei confronti dei privati.

Le nuove regole non hanno modificato l'articolo 9 del decreto Iva – "*servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali*" – con la conseguenza che resta immutato il regime di non imponibilità previsto al punto 6) per i servizi resi dagli agenti e raccomandatari marittimi.

Per cui:

1 PRESTAZIONI – ESEGUITE IN ITALIA – RESE AD ARMATORI SOGGETTI IVA IN ITALIA

L'agente marittimo emetterà fattura con l'indicazione della non imponibilità di cui all'articolo 9, punto 6) del decreto Iva (l'operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

2 PRESTAZIONI - OVUNQUE ESEGUITE - RESE AD ARMATORI NON STABILITI IN ITALIA

L'operazione è da considerare fuori dell'applicazione dell'imposta, per carenza del requisito territoriale in quanto l'art. 7-ter non le considera effettuate in Italia, poichè rese a soggetti passivi stabiliti all'estero.

L'agente emetterà fattura senza l'esposizione dell'imposta perché operazione fuori del campo d'applicazione dell'IVA ai sensi

dell'articolo 7-ter del decreto IVA.


3 PRESTAZIONI ESEGUITE ALL'ESTERO NEI CONFRONTI DI ARMATORI SOGGETTI D'IMPOSTA IN ITALIA

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, primo comma, lettera a). Essa deve pertanto essere assoggettata ad imposta, pur non perdendo l'oggettiva non imponibilità in quanto l'attività svolta dagli agenti marittimi resta tale ovunque effettuata. Voglio dire che la non imponibilità di cui si tratta non è vincolata ad alcuna condizione se non quella che deve essere resa da un agente marittimo raccomandatario.

L'agente marittimo emetterà fattura con l'indicazione della non imponibilità di cui all'articolo 9, punto 6) del decreto Iva (l'operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

gianni gargano

4 Responses to "I servizi resi dagli agenti raccomandatari marittimi"

1.  *Stefano* scrive:
[15 febbraio 2010 alle 18:16 \(Modifica\)](#)

Buonasera,


In qualità di agenti marittimi riaddebitiamo servizi taxi resi all'equipaggio.

I servizi riguardano sia cambio equipaggio (da nave a aeroporto e viceversa) sia spostamenti vari (da/per hotel, visite mediche, ecc....) tutti resi su territorio nazionale.

Tali servizi sono da considerarsi rientranti nell' art.9.6 (servizi resi in qualità di agente marittimo)e quindi, nel caso di committente extraue, art. 7 Ter., o dobbiamo riaddebitarli con IVA come da deroghe 7quater/quinquies?

Grazie

Stefano

2.  *giannigargano* scrive:
[16 febbraio 2010 alle 11:02 \(Modifica\)](#)

Gentile Stefano,

si tratta di rimborsi spese che non possono rientrare nell' attività degli agenti marittimi. Essi sono da ssogettare ad Iva in ogni caso, in virtù della deroga di cui all'articolo 7 quater, salvo il disposto dell' articolo 10, primo comma, n. 14 del decreto IVA.

Grazie

gianni gargano

I servizi resi dagli Agenti Raccomandatari Marittimi

A) I servizi tipici

L'attività dell'agente raccomandatario marittimo è definita dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, come *"l'assistenza al comandante e/o armatore nei confronti delle autorità locali o dei terzi"*.

Tale attività può consistere in servizi cd "tipici", tra i quali certamente quelli ricompresi nei numeri 5) e 6) dell'articolo 9 del decreto Iva, che sono elencati, tra l'altro negli statuti delle Federazioni e Associazioni di categoria. Essi perdono la loro originaria natura per diventare *"servizi degli agenti raccomandatari marittimi"* e, se rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, rientrano nell'ipotesi di non imponibilità di cui all'art. 9 – 1° comma – punto n. 6 del DPR 633/72.

Più in dettaglio le situazioni che si possono verificare, in ordine a tali servizi tipici, sono le seguenti:

- 1) il servizio viene reso direttamente dall'agente raccomandatario marittimo.
In tal caso si tratta di servizi rientranti nella previsione dell'art. 7-ter della Legge IVA, per cui se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero a privati, dovranno essere fatturate come non imponibili ex art. 9 – comma 1° n. 6 del DPR 633/72, viceversa se rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, sono considerate fuori campo di applicazione dell'imposta, per mancanza del requisito di territorialità, ai sensi dell'art. 7-ter della Legge IVA;
- 2) Il servizio viene reso da un terzo fornitore all'agente e da questi rivenduto all'armatore. In questo caso l'agente marittimo agisce come mandatario senza rappresentanza e dovrà contabilizzare, negli acquisti la fattura ricevuta dal fornitore che sarà assoggetta all'imposta secondo il regime del servizio ricevuto (imponibile, non imponibile o esente) e rifatturare il servizio all'armatore come servizio di agenzia marittima, secondo le modalità esposte al punto precedente;
- 3) Il servizio viene reso dal fornitore direttamente all'armatore. In questo caso, l'agente agisce in nome e per conto dell'armatore (mandato con rappresentanza) ed i documenti emessi dal fornitore saranno intestati direttamente all'armatore, in tal caso l'agente rifatturerà la prestazione senza addebito dell'imposta (ex art. 15 DPR 633/72) in quanto si tratta di somme anticipate in nome e per conto del cliente.

B) I SERVIZI ATIPICI

Oltre alle citate prestazioni gli agenti marittimi possono svolgere, per conto dei propri clienti, anche prestazioni cd "atipiche", cioè non rientranti nella specifica attività dell'agenzia marittima.

Tali servizi sono imponibili o meno a seconda del regime loro proprio, non divenendo prestazioni dell'agente raccomandatario marittimo e conservano, ai fini IVA la stessa natura di quelli ricevuti dall'agente dai propri fornitori e pertanto dovranno essere assoggettate all'imposta nello stesso modo.

Infatti, con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 della Legge IVA che considera prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante (armatore) e mandatario (agente marittimo) quelle ricevute dai mandatori senza rappresentanza, il Ministero ha precisato che questa norma realizza la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti IVA, ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una "fictio iuris" che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario, quelli da lui resi al mandante. **“L'omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica, ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante”**. (si vedano al riguardo le RR.MM. 6/E del 11/02/1998; 146/E del 27/09/1999; 170/E del 27/12/1999; 250/E del 30/07/2002; 261/E del 02/08/2002; 145/E del 15/05/2002; 10/E del 28/01/2005).

In particolare, nell'ipotesi di prestazioni non rientranti nell'attività tipica degli agenti raccomandatari marittimi, trattandosi di prestazioni che seguono la disciplina IVA loro propria, anche nel caso in cui il servizio sia acquistato da un terzo fornitore, bisognerà, innanzitutto, stabilire se il servizio rientra, o meno, nel campo di applicazione dell'imposta, alla luce delle nuove norme in tema di territorialità dell'IVA.

In linea generale (art. 7 ter DPR 633/72) sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto tutte le prestazioni rese a soggetti passivi stabiliti in Italia, ovvero a privati consumatori mentre, sono fuori del campo di applicazione dell'imposta i servizi resi a soggetti passivi non stabiliti in Italia (UE o extra UE non ha importanza).

A questa regola generale vi sono alcune eccezioni quelle che più rilevano per il caso in esame sono previste dall'art. 7 quater del decreto IVA.

Esso stabilisce, in deroga alla regola generale di cui all'art. 7 ter, che si considerano effettuati in Italia, in ogni caso e a chiunque venduti (soggetti passivi in Italia, privati e soggetti passivi CEE e EXTRACEE):

- a. le prestazioni alberghiere, se l'albergo è situato nel territorio dello Stato;
- b. le prestazioni di trasporto di passeggeri, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato;
- c. le prestazioni di ristorazione e catering, quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato.

Per cui, tali prestazioni, a meno che non siano considerate attività tipiche dell'Agente marittimo, se ricorrono le condizioni anzidette, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta anche se resi ad Armatori non Italiani (cioè soggetti passivi non stabiliti in Italia).

In particolare, in tutti e tre i casi l'agente marittimo riceverà fattura dal fornitore del servizio (albergo, tassista o ristorante) con addebito dell'imposta e rifatturerà tali prestazioni all'armatore con addebito dell'imposta.

Ovviamente, nel caso in cui il trasporto di passeggeri sia effettuato nell'ambito dello stesso comune, ovvero anche tra comuni diversi, purché distanti tra loro non oltre 50 chilometri, effettuate mediante veicoli da piazza (taxi) o altri analoghi mezzi di trasporto su acqua, sia la fattura ricevuta dall'agente che quella emessa nei confronti dell'armatore saranno senza addebito dell'imposta, in quanto tale prestazione è esente ai sensi dell'art. 10 – comma 1 punto 14 del DPR 633/72.

Viceversa nel caso in cui la prestazione sia resa direttamente dal fornitore all'armatore, il documento sia intestato direttamente all'armatore e l'agente riaddebiterà tali somme senza applicazione dell'imposta in quanto si tratta di somme anticipate in nome e per conto dei clienti escluse dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 15 del DPR 633/72.

gianni gargano

francesco pagnozzi

I servizi relativi alle operazioni doganali

1. Prestazioni – ovunque eseguite – rese a soggetti passivi stabiliti in Italia
2. Prestazioni – ovunque eseguite – rese a privati
3. Prestazioni – ovunque eseguite – rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia (comunitari o extracomunitari)
4. Prestazioni – ovunque eseguite – rese a soggetti comunitari identificatisi direttamente ai fini IVA in Italia, ovvero a rappresentanti fiscali ai fini IVA in Italia di soggetti esteri

I servizi relativi alle operazioni doganali

Pubblicato il 7 gennaio 2010 da giannigargano

I servizi di cui si discorre qui di seguito sono quelli resi dagli spedizionieri doganali liberi professionisti (doganalisti) iscritti nell'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, dalle case di spedizioni internazionali ed, in genere da tutti gli altri soggetti autorizzati.

Il decreto legislativo che ha recepito le modifiche alla VI direttiva di base in materia di imposta sul valore aggiunto (direttiva 2006/112/CE) riguarda anche le modalità di assoggettamento all'imposta dei servizi in esame che, qualora rientrino nel campo di applicazione dell'imposta, restano ancora disciplinate dall'articolo 9, punto 6) del decreto Iva (D.P.R. 633/72).

Esso, all'articolo 7-ter fissa l'innovativo concetto di territorialità dell'imposta nel domicilio del committente quando questi è soggetto passivo stabilito in Italia.

Per "soggetti passivi" si intendono coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).

Per soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato si intende un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero.

Per le società si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale.

Non sono considerati soggetti passivi stabiliti in Italia né i soggetti comunitari identificatisi ai fini Iva direttamente in Italia, né i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti esteri i quali, invece, restano soggetti passivi esteri ai fini che qui interessano.



La nuova norma considera effettuate nel territorio dello Stato

- **le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato** (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero)
- **le prestazioni di servizi resi da soggetti passivi italiani a committenti non soggetti passivi (soggetti privati)**

L' articolo 7 – ter recita:

1. 1. *Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*
 - a) *Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*
 - b) *Quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;*
- 2omissis.....

Le nuove regole non hanno modificato l'articolo 9 del decreto Iva – “servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali” – con la conseguenza che, qualora il servizio sia territorialmente rilevante, resta immutato il regime di non imponibilità previsto al punto 4) per” i servizi relativi alle operazioni doganali.”

Per cui:

1 PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI PASSIVI STABILITI IN ITALIA

Si emetterà fattura con l'indicazione della non imponibilità di cui all'articolo 9, punto 4) del decreto Iva.

L'operazione concorrerà alla determinazione del plafond.

2 PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A PRIVATI

Si emetterà fattura con l'indicazione della non imponibilità di cui all'articolo 9, punto 4) del decreto Iva (l'operazione concorrerà alla determinazione del plafond).

3 PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI PASSIVI NON STABILITI IN ITALIA (COMUNITARI O EXTRACOMUNITARI)

L'operazione è da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta per mancanza del requisito di territorialità.

La fattura dovrà contenere la seguente indicazione:

“operazione fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi sell'articolo 7- ter del D.P.R. 633/72”

Essa non concorrerà alla determinazione del plafond disponibile né alla determinazione del volume d'affari.

4 PRESTAZIONI – OVUNQUE ESEGUITE – RESE A SOGGETTI COMUNITARI IDENTIFICATISI DIRETTAMENTE AI FINI IVA IN ITALIA, OVVERO A RAPPRESENTANTI FISCALI AI FINI IVA IN ITALIA DI SOGGETTI ESTERI

L'operazione è da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta per mancanza del requisito di territorialità.

La fattura dovrà contenere la seguente indicazione:

“operazione fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi sell'articolo 7- ter del D.P.R. 633/72”


Essa non concorrerà alla determinazione del plafond disponibile né alla determinazione del volume d'affari.

Il caso è frequente in quanto per porre in essere operazioni doganali in Italia, i soggetti esteri devono essere identificati ai fini Iva in Italia e, pertanto, i relativi servizi saranno da assoggettare ad imposta se rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri, e fuori del campo d'applicazione dell'imposta se resi a rappresentanti fiscali di soggetti esteri o a soggetti comunitari identificatisi direttamente.

E' perciò di fondamentale importanza che il prestatore del servizio (doganalista, casa di spedizioni, o altro soggetto comunque autorizzato) acquisisca la prova che il proprio cliente abbia la qualità di “**soggetto passivo in Italia**”.


gianni gargano

16 Responses to “I servizi relativi alle operazioni doganali”

1.  [Sandro Blarasin](#) scrive:
[7 gennaio 2010 alle 11:06 \(Modifica\)](#)

Un dubbio. Se quindi le operazioni doganali eseguite in Italia per conto di soggetti iva comunitari, continuano a rientrare tra quelle previste dall'art 9 comma 4 (ovvero nessun cambiamento), queste operazioni sono escluse dall'elencazione dei servizi negli Intra. Devo comunque verificare che il mio cliente comunitario non le includa?


Grazie

2.  [giannigargano](#) scrive:
[7 gennaio 2010 alle 18:01 \(Modifica\)](#)


Non rientrano tra quelle previste all'articolo 9 comma 4 (come erroneamente indicato nell'articolo del giorno 7 successivamente corretto).

Per quanto riguarda l'obbligo intra non c'è ancora alcuna certezza: La mia opinione è, tuttavia, che sì, c'è l'obbligo, in quanto l'imposta è da assolvere nel Paese comunitario del Suo cliente.

Quando avrà verificato che il Suo cliente è identificato correttamente nel suo Paese, non dovrà verificare altro.
gianni gargano

3.  [Tauro Stella](#) scrive:
[7 gennaio 2010 alle 20:16 \(Modifica\)](#)

A proposito del quesito del collega Blarasin, mi domandavo se non continui ad essere non imp. in base all'art.9 comma 1 punto 4) ultima frase " i servizi relativi alle operazioni doganali" del DPR 633/72, che non pare debba subire modifiche. mi risulterebbe che al primo comma, dopo le parole "connessi con gli scambi internazionali" sarebbe aggiunte le seguenti "non imponibili", mentre verrebbe modificati i punti 7) 12) , per cui trattandosi di una operazione doganale di esportazione, seppur a nome di un soggetto estero comunitario, la fatturazione, ritengo, dovrebbe rimanere, come prima, non imponibile in base all'art.9 comma 1 punto 4) senza doverla dichiarare in Intrastat. Spero proprio di non sbagliarmi.
saluti Tauro Stella doganalista

4.  [PAOLO PRANDINI](#) scrive:
[8 gennaio 2010 alle 09:34 \(Modifica\)](#)

Le chiedo solo una conferma,, di come comportarci in questi casi:


TRANSITI INTRACOMUNITARI (T2 via Svizzera con destinazione paese comunitario) (fino ad ora assimilati ad art. 9 1c) possono essere fatturati a clienti (trasportatori) Italiani o Comunitari.

- Se emessa fattura su trasportatore italiano = (+IVA 20% o invariato 9 1c)
- Se emessa fattura su trasportatore comunitario = (si fa INTRASTAT o invariato 9 1c)


—

OPERAZIONI DOGANALI VERSO PAESI EXTRA CEE (ART 9 1C) COME PRIMA

La ringrazio in anticipo dell'informazione,
cordiali saluti
Paolo Prandini


5.  [Sandro Blarasin](#) scrive:
[8 gennaio 2010 alle 11:29 \(Modifica\)](#)

Ringrazio il dott Gargano per il chiarimento e per l' "amendment" all'articolo del giorno 7. In effetti anch'io avevo delle interpretazioni discordanti. Per quanto riguarda l'intra dovrò attendere la conferma che il mio cliente lo faccia. Distinti saluti.

6.  [Tauro Stella](#) scrive:
[10 febbraio 2010 alle 14:54 \(Modifica\)](#)

Buon giorno, debbo rivedere quanto scritto il 7 gennaio.


dopo discussioni, letture e confronti, tenendo pur presente che il D.lgs. non è ancora uscito, quanto risposto dal Dr. Gianni Gargano sarebbe aderente alla normativa che sta uscendo. quindi art.7 ter. Per quello che riguarda gli adempimenti Intra, probabilmente un chiarimento sarà necessario. In linea di massima, ad esempio, una ns. fattura (da parte di operatore identificato in Italia sul Vies, per la prestazione di operazione doganale) nei confronti di altro soggetto comunitario sempre identificato Vies, dovrebbe essere necessario conoscere, preventivamente, se all'interno del suo paese questa operazione sarà o meno considerata imponibile o esente. in caso affermativo, con ogni probabilità non dovrebbe poter essere dichiarata. Il problema sarebbe poi quello di farselo dichiarare ogni volta.

7.  [giannigargano](#) scrive:
[11 febbraio 2010 alle 09:30 \(Modifica\)](#)

Gentile Sig. Prandini,
le operazioni doganali (compresa l'emissione del T2) rese a soggetti italiani è soggetta ad Iva, resa a soggetti terzi è fuori dell'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva:
Se il soggetto estero è comunitario occorrerà compilare l'intrastat (ma su questo punto attendiamo sempre precise istruzioni ministeriali)
Grazie
gianni gargani

8.  *Gianfranco Lorenzoni* scrive:
[13 febbraio 2010 alle 12:54 \(Modifica\)](#)

Ciao Gianni,
con la risposta data al sig. Prandini mi hai messo un po' "in confusione".
Nel testo dell'articolo ai punti 1) e 2), cioè prestazioni ovunque eseguite, rese a soggetti passivi stabiliti in Italia e/o a privati, indichi che le operazioni sono da fatturare "non imponibili" ai sensi dell'art. 9 punto 4) del decreto IVA.
Nel quesito posto dal sig. Prandini, la tua risposta è che l'operazione doganale resa a soggetti passivi italiani è soggetta ad Iva. Questo mi confonde non poco!
L'art. 7-ter ha posto un criterio distintivo sulla territorialità dei servizi (l'operazione doganale è comunque un servizio) per cui le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato solo quando sono rese a soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato (B2B) o quando sono rese a committenti non soggetti passivi d'imposta stabiliti nel territorio dello Stato (B2C).
A questo punto direi che con le modifiche apportate dall'art. 7-ter, anche l'art. 9 ha subito delle modificazioni sostanziali nell'ambito del suo "impiego".
Ti pongo tre situazioni con un mio giudizio che ti prego di verificare se è corretto:
1) Esportatore italiano vende a soggetto extraUE con resa CIF o DDU in art. 8.1.a) – l'operazione doganale, a mio giudizio, andrebbe fatturata all'italiano in art. 9.4 e creerebbe plafond;
2) Esportatore italiano vende a soggetto extraUE con resa EXW in art. 8.1.b) – l'operazione doganale andrebbe fatturata al soggetto extraUE in art. 7-ter e non entrerebbe nel volume di affari, né creerebbe plafond;
3) Operazione doganale commissionata ad un doganalista da Casa di spedizioni:
a) l'esportatore è quello al punto 1) – sono nel dubbio se fatturare l'operazione alla Casa di spedizioni in art. 9.4 oppure con IVA, ma propenderei per la seconda soluzione;
b) l'esportatore è quello al punto 2) – io sarei dell'idea di fatturare alla Casa di spedizioni con IVA.
Attendo una tua cortese risposta e, salvo impedimenti, ci vediamo a Napoli il 19 marzo.
Ciao e molte grazie.
Gianfranco

9.  *giannigargano* scrive:
[15 febbraio 2010 alle 09:03 \(Modifica\)](#)

Carissimo Gianfranco,
ribadisco quello che ho scritto al Sig. Prandini, nel senso che le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi, committenti non stabiliti nel territorio dello Stato (in Italia), pur dovendo essere fatturate, sono fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva e, pertanto, non concorrono alla determinazione del plafond.
Poi:
punto 1) . concordo;
punto 2). xconcordo.
Per quanto riguarda le due ipotesi fatte al punto 3) se il mandato te l'ha conferito la casa di spedizioni, fatturerei sempre ex articolo 9, trattandosi di servizi doganali: Sarà poi che casa di spedizioni che, invece, avrà ricevuto il mandato dal suo cliente a dover fatturare ex articolo 9, ovvero ex articolo 7 ter a seconda che il mandante sia soggetto passivo in Italia o all'estero.
Dimmi, per piacere, se sono stato chiaro, altrimenti riscrivi o telefonami: Sarebbe per me un vero piacere.
tuo amico
gianni

10.  *Alex* scrive:
[18 marzo 2010 alle 10:12 \(Modifica\)](#)

Buongiorno Sig.Gargano,


1)Per la fatturazione delle operazioni doganali di transito ed esportazione é corretto comportarsi come segue?
*Fatture a clienti Italiani: non imponibile art.9 c.1 n.4
*Fatture a clienti CEE: escluso art.7-ter CEE
*Fatture a clienti EXTRA-CEE: escluso art.7-ter EXTRA-CEE

2)Per le fatture emesse verso clienti CEE va compilato il modello Intrastat?

3)Per le fatture ricevute da fornitori CEE ed EXTRA-CEE per operazioni doganali va emessa autofattura? va applicata l'Iva o sono operazioni non imponibili/escluse?

4) Per le fatture ricevute da fornitori CEE ed EXTRA-CEE per prestazioni generiche va emessa autofattura? va applicata l'Iva o sono operazioni non imponibili/escluse?

Grazie per una cortese risposta. Cordiali saluti.
Alessandro

11.  Alex scrive:
[18 marzo 2010 alle 10:13 \(Modifica\)](#)

Buongiorno Sig. Gargano,

1) Per la fatturazione delle operazioni doganali di transito ed esportazione é corretto comportarsi come segue?

*Fatture a clienti Italiani: non imponibile art.9 c.1 n.4

*Fatture a clienti CEE: escluso art.7-ter CEE


*Fatture a clienti EXTRA-CEE: escluso art.7-ter EXTRA-CEE

2) Per le fatture emesse verso clienti CEE va compilato il modello Intrastat?

3) Per le fatture ricevute da fornitori CEE ed EXTRA-CEE per operazioni doganali va emessa autofattura? va applicata l'Iva o sono operazioni non imponibili/escluse?

4) Per le fatture ricevute da fornitori CEE ed EXTRA-CEE per prestazioni generiche va emessa autofattura? va applicata l'Iva o sono operazioni non imponibili/escluse?

Grazie per una cortese risposta. Cordiali saluti.
Alex

12.  giannigargano scrive:
[18 marzo 2010 alle 11:13 \(Modifica\)](#)

Gentile Alex,

faccio riferimento alle sole operazioni non imponibili di cui all'articolo 9, punto 4, del decreto Iva:

1) tutto OK!,

2) va compilato l'Intra, salvo che nel Paese del committente CEE l'imposta non sia dovuta;

3) va emessa autofattura per operazioni non imponibili (art.9,4)

4) va emessa autofattura con esposizione dell'imposta.

Grazie a Lei

gianni gargano

13.  M. Gloria Caviglia scrive:
[22 marzo 2010 alle 19:11 \(Modifica\)](#)

Una volta chiarito il dubbio sulla fatturazione delle operazioni doganali di esportazione-transito, come dovremo comportarci per le operazioni di importazione?

1) Operazione doganale commissionata da Casa di spedizioni a Doganalista libero professionista: sono due soggetti residenti (e quindi la fattura va con IVA 20%) oppure il servizio rientra nelle "operazioni doganali" e quindi rimane "NON IMPONIBILE ART. 9"?

2) Operazione doganale commissionata dall'Importatore": idem come sopra?

Grazie per la disponibilità

M. Gloria Caviglia

14.  giannigargano scrive:
[23 marzo 2010 alle 18:55 \(Modifica\)](#)

Gentile sig.ra M. Gloria,


i servizi relativi alle operazioni doganali sono oggettivamente non imponibili ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – punto 4 del decreto IVA

Per cui se se rese nei confronti di un soggetto passivo stabilito in Italia (casa di spedizione, doganalista o importatore) o di un privato vanno fatturate come operazioni non imponibili ex art. 9 1° comma p. 4 Decreto IVA.

Viceversa se rese nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia si considerano fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter del decreto IVA.

grazie


gianni gargano

15.  Nicoletta scrive:
[30 aprile 2010 alle 09:22 \(Modifica\)](#)

Gentile sig. Gargano,

come ci si deve comportare per le fatture fornitori ricevute da agenzia doganali francesi o tedesche che preparano le pratiche t1 per il transito in Svizzera?

E' riportato il solo importo "non taxable" .. va fatta autofattura e anche l'Intrastat?

16.  *giannigargano* scrive:
[30 aprile 2010 alle 12:30 \(Modifica\)](#)

Gentile Nicoletta,

si va emessa autofattura con l'indicazione "operazione non imponibile ex art. 9 DPR 633/72.

Per quanto riguarda i modelli intra negli stessi, ai sensi del 6° comma dell'art. 50 del D.L. 331/93, non vanno indicati i servizi per i quali l'imposta non è dovuta nello stato membro del committente (nel nostro caso Italia), per cui, sebbene non vi sia ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, a mio parere le prestazioni indicate, in quanto non imponibili, non vanno inserite.

grazie
gianni gargano

Le intermediazioni rese a soggetti passivi

- **La regola generale di “territorialità”**

- **Modalità di applicazione dell’imposta**
 1. le intermediazioni rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi stabiliti in Italia
 2. le prestazioni di servizi rese da soggetti esteri (comunitari ed extracomunitari) a soggetti passivi stabiliti in Italia
 3. le prestazioni di servizi rese da soggetti passivi italiani a soggetti passivi esteri (comunitari o extracomunitari)

Le intermediazioni rese a soggetti passivi

Pubblicato il 8 gennaio 2010 da giannigargano

Qui si vuol dire delle prestazioni di servizi consistenti in intermediazioni rese a soggetti passivi nonché delle modalità del loro assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dal 1° gennaio di quest'anno.

Premessa

Le nuove regole sono contenute nel decreto legislativo che ha recepito le modifiche apportate alla direttiva Iva di base (2006/112/CE) che definisce:

- **soggetti passivi** coloro che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, a prescindere dal luogo in cui essi siano stabiliti (Italia, UE, Extra UE).
- **soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato** un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero.
- **domicilio** – per le società – il luogo in cui si trova la sede legale.
-

La regola generale di "territorialità"

Il decreto legislativo in commento:

- ha introdotto l'articolo 7-ter nel decreto Iva (DPR 633/72) che fissa **la regola del prelievo dell'imposta nel luogo del committente.**

La nuova norma considera effettuate nel territorio dello Stato **le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi ivi stabiliti** (quelle, cioè, rese a soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, ovvero alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all'estero)

Il citato articolo 7 – ter recita:

1. *1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:*

a) **Quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;**

b)omissis.....

- ha esteso la non imponibilità prevista al punto 7 dell'articolo 9 del decreto Iva anche ai servizi di intermediazione relativi ad *operazioni* effettuate fuori del territorio della Comunità (articolo 7 septies, primo comma, lettera f). Anche, cioè, le intermediazioni "estero su estero" sono qualificate non imponibili.

L'articolo 9, comma 7 del DPR 633/72, nella nuova versione, recita testualmente:

Art 9 – Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali

Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili:

1),

.....omissis.....

7) *I servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all'esportazione;*

8)

.....omissis.....

Modalità di applicazione dell'imposta

Pertanto:

- le intermediazioni **rese da soggetti passivi italiani** a soggetti passivi stabiliti in Italia (primo comma, lettera a)) si considerano effettuate in Italia e dovranno, pertanto, essere assoggettate ad imposta (salvi i motivi di non imponibilità previsti al punto 7) dell'articolo 9 del DPR 633/72). Il soggetto italiano dovrà emettere fattura con l'indicazione dell'imposta o del motivo di non imponibilità;
- le prestazioni di servizio **rese da soggetti esteri** (comunitari ed extracomunitari) a soggetti passivi stabiliti in Italia si considerano effettuate in Italia e dovranno, pertanto, essere assoggettate ad imposta (salvi i motivi di non imponibilità previsti al punto 7) dell'articolo 9 del DPR 633/72). Il committente italiano dovrà, pertanto, emettere autofattura con l'indicazione dell'imposta (ovvero dei motivi di non imponibilità) ed applicare il metodo di registrazione dell'inversione contabile (*reverse charge*);
- le prestazioni di servizi **rese da soggetti passivi italiani** a soggetti passivi esteri (comunitari o extracomunitari) sono fuori del campo d'applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto di territorialità. Dovrà essere emessa fattura con l'indicazione "*prestazione fuori del campo d'applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto di territorialità – art. 7- ter del decreto Iva*"


-

gianni gargano

16 Responses to “Le intermediazioni rese a soggetti passivi”

1.  [Marina Michelucci](#) scrive:
[26 gennaio 2010 alle 12:11 \(Modifica\)](#)

buon giorno,
mi chiedo se per intermediazioni si intendono la percentuali sulle vendite di rappresentanti delle ditte: ditta italiana committente riceve fattura da rappresentante di Londra per una vendita di materiale partita da Italia destinazione altro paese della .cee. Dovrebbe registrare fattura art 7 emettere autofattura e fare intra.
se invece ditta italiana intermediario cee movimentazione merce da UE a extra-CEE. Ditta italiana registra fattura intermediario in art 7 emette autofattura non in art 9 e non emette intra.
le sembra corretto ??
grazie in anticipo per una cortese risposta
Marina Michelucci – Brescia

2.  [giannigargano](#) scrive:
[26 gennaio 2010 alle 14:14 \(Modifica\)](#)


Gentile Signora,
Si tratta proprio delle “provvigioni” corrisposte ai rappresentanti.
Nel primo caso il “rappresentante” inglese emette fattura che la ditta committente italiana dovrà autofatturare con l’esposizione dell’imposta, nonché provvedere alla sua registrazione sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse (reverse charge). La cessione “intermediata” è, infatti, una cessione intracomunitaria e non un’esportazione, per cui la relativa provvigione per intermediazione è da assoggettare ad imposta.

Nel secondo caso, invece, mi pare di capire che il rappresentante-intermediario sia italiano e che l’operazione intermediata sia un’esportazione. Non mi è chiaro chi sia il committente, per cui Le dirò che se egli è un soggetto passivo stabilito in Italia, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’articolo 9, comma 1°, punto 7). Se estero, invece, l’operazione sarà fuori del campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 7 del decreto Iva.


Saluti e grazie
gianni gargano

3.  [Laura Bertola](#) scrive:
[1 febbraio 2010 alle 13:52 \(Modifica\)](#)

buon giorno,
ho un dubbio: le intermediazioni che un albergatore italiano paga ad un’operatore U.E. per segnalazioni di clientela sono soggette ad autofatturazione (forse ora basta l’integrazione) con iva in reverse charge? Se sì come probabile, bisognerà fare il modello INTRA?
Grazie
Saluti
Laura Bertola

4.  [giannigargano](#) scrive:
[3 febbraio 2010 alle 10:09 \(Modifica\)](#)

Tutto come ha detto (autofattura e non fattura integrata)
grazie
gianni gargano

5.  [Alfredo](#) scrive:
[8 marzo 2010 alle 15:28 \(Modifica\)](#)

Buongiorno, avrei una domanda riguardo le provvigioni passive agli agenti. Se la mia società riceve una fattura da un agente extra UE per intermediazioni in paese extra UE sulla vendita di prodotti provenienti dalla mia azienda, devo autofatturarmi? se sì con l’iva al 20 o con l’art. 9??

Grazie.

6.  [giannigargano](#) scrive:
[9 marzo 2010 alle 10:51 \(Modifica\)](#)

Gentile sig. Alfredo,
da quello che capisco si tratta di un’intermediazione relativa a beni in esportazione.
Considerato che è resa da un soggetto passivo non stabilito in Italia, deve provvedere ad autofatturarla, senza addebito dell’imposta, in quanto è un’operazione non imponibile ai sensi dell’art. 9 – 1° comma, n.7 del Decreto IVA.
grazie
gianni gargano

7.  [Pina Di Maso](#) scrive:
[9 marzo 2010 alle 12:43 \(Modifica\)](#)

Buongiorno,
chiedo cortesemente di sciogliere un dubbio: la mia ditta riceve fattura per provv. da rappresentante Giapponese, residente in Giappone, per merce che noi importiamo da alcuni paesi orientali.
Devo provvedere all’autofattura? o che cosa?

grazie

8.  *giannigargano* scrive:
[9 marzo 2010 alle 14:10 \(Modifica\)](#)

Buongiorno sig.ra Pina,
si deve provvedere ad emettere autofattura senza indicazione dell'imposta in quanto le prestazioni di intermediazione relative a beni in importazione, in esportazione o in transito, sono considerate, ai sensi dell'art. 9 – comma 1° – n. 7 del Decreto IVA, non imponibili.
In ogni caso Le ricordo che ai sensi dell'art. 32 del Codice Doganale Comunitario “per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:
a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
i) commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;
.....”

grazie
gianni gargano


9.  *alessandraspalti* scrive:
[14 aprile 2010 alle 19:57 \(Modifica\)](#)

buongiorno
le provvigioni che un albergo in italia paga ad un operatore UE sono da autofatturare e non da integrare perchè non riguardano merci in importazione ? se uno ha tante piccole fatture di queste provvigioni può fare una autofattura riepilogativa citando il singolo documento nel corpo della fattura ? l'intra non va fatto se è autofattura.
Grazie


10.  *giannigargano* scrive:
[15 aprile 2010 alle 19:22 \(Modifica\)](#)

Gentile Alessandra,
le fatture che riceve per le provvigioni da soggetti UE possono anche essere semplicemente integrate, alla luce dei recenti chiarimenti forniti dall'Amministrazione.
Per quanto riguarda un'autofattura cumulativa allo stato non mi risulta sia possibile.
Infine si va presentato l'intra in quanto è una prestazione ricevuta da un soggetto stabilito in un altro paese della Comunità.

grazie
gianni gargano


11.  *domenico lopardo* scrive:
[16 aprile 2010 alle 11:21 \(Modifica\)](#)

Buongiorno, mi scusi
sono una ADV e devo emettere una fattura attiva per commissioni a una società di crociere in svizzera, la fattura per commissioni va con il nuovo art. 7 ter o art. 9, ?(non posso verificare se “estero su estero”, in quanto l'estratto conto non evidenzia le tratte


12.  *giannigargano* scrive:
[19 aprile 2010 alle 09:42 \(Modifica\)](#)

Gentile Domenico,
considerato che il committente è soggetto passivo non stabilito in Italia l'operazione si considera fuori campo di applicazione ex art. 7 ter del Decreto IVA.


grazie
gianni gargano

13.  *Domenico* scrive:
[29 aprile 2010 alle 01:11 \(Modifica\)](#)

Buongiorno e scusi per il fastidio Ho clienti in francia e faccio il trasportatore e fatturo senza iva ai sensi dell'art. 7 ter, della legge 633/72, se mi rivolgo ad un sub vettore quest'ultimo la fattura me la deve fare senza iva? se e' si il sub vettore non deve fare l'intra ? grazie e buona fortuna

14.  *giannigargano* scrive:
[29 aprile 2010 alle 10:37 \(Modifica\)](#)

Buongiorno Domenico,
nel caso in cui il trasportatore sia italiano dovrà fatturare i trasporti con IVA e non sarà obbligato a presentare il modello intra.
Viceversa se il suo fornitore non è stabilito in un altro paese della UE Lei riceverà una fattura senza addebito dell'imposta, dovrà provvedere a registrarla con il meccanismo del reverse charge, indicando l'IVA, e a presentare il modello intra per i servizi ricevuti.
Nel caso in cui il suo fornitore sia stabilito fuori della Comunità Europea dovrà solo provvedere a registrare la fattura ricevuta con il meccanismo del reverse charge, indicando l'IVA.
grazie
gianni gargano

15.  *Rosa* scrive:
[14 maggio 2010 alle 21:22 \(Modifica\)](#)

Ns. fornitore spagnolo ci riconosce provvigione. Ci ha inviato nota di credito per commissione riconosciuta e inserirà la somma nel modello Intra Servizi.

Problema a ns. avviso avremmo dovuto emettere noi fattura a loro intestata per provvigioni art. 7.

Qual'è la procedura corretta?

16.  *giannigargano* scrive:
[17 maggio 2010 alle 15:40 \(Modifica\)](#)

Gentile Rosa,

esatto la fattura deve essere emessa da Lei e non dal cliente spagnolo.

Per cui Le consiglio di regolarizzare l'operazione facendo annullare la nota credito dal soggetto spagnolo ed emettendo fattura nei suoi confronti. In ogni caso va presentato il modello intra per i servizi resi nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro paese della Comunità.

grazie

gianni gargano

Le prestazioni di intermediazione di beni mobili

Pubblicato il 22 febbraio 2010 da giannigargano

Le prestazioni di intermediazione di beni rese a soggetti passivi sono disciplinate dalle norme generali contenute nell'art. 7 ter del Decreto IVA.

Ne consegue che:

se rese a soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato esse rientrano nel campo di applicazione dell'imposta;

se rese a soggetti passivi residenti all'estero (comunitari o extracomunitari) si considerano fuori del campo di applicazione dell'IVA.

Viceversa le prestazioni di intermediazione rese a soggetti privati (in virtù della deroga contenuta nell'art. 7 – sexies – 1° comma lett. a) si considerano effettuate in Italia se l'operazione principale, cui l'intermediazione si riferisce si considera effettuata nel territorio dello Stato.

Le regole generali su esposte si applicano alle prestazioni di intermediazione che *non si considerano* operazioni accessorie di altre prestazioni.

Ad esempio, le prestazioni di agenzia relative agli immobili, ai sensi dell'art. 7 – quater comma 1 lettera a, si considerano effettuate in Italia se l'Immobile è situato nel territorio dello Stato.

Si analizzeranno, alla luce delle nuove disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, le varie operazioni di intermediazione.



1. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce italiana da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità Economica Europea:

Essa, ai sensi dell'art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto sarà da assoggettare ad imposta al 20%

2. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia relativa a beni in importazione, in esportazione o in transito:

Essa, ai sensi dell'art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto rientra nel campo di applicazione dell'imposta. Essa è da fatturare senza addebito dell'imposta in quanto operazione non imponibili ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n .7 del Decreto IVA.

3. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità:

Essa, ai sensi dell'art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto sarà da assoggettare ad imposta al 20%

4. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in un paese extracomunitario:

Essa, ai sensi dell'art. 7 ter si considera effettuata in Italia e, pertanto rientra nel campo di applicazione dell'imposta. Essa è da fatturare senza addebito dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA.

5. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce non comunitaria da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

6. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo residente in un altro paese membro della Comunità su una compravendita di merce da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva, in quanto il committente è un soggetto passivo non residente in Italia.

Essa sarà da fatturare senza addebito dell'imposta in quanto operazione fuori campo di applicazione dell'imposta ex art. 7 ter e dovrà essere presentato il modello Intrastat servizi.

7. Intermediazione resa da soggetto Italiano ad un committente soggetto passivo residente paese extracomunitario su una compravendita di merce da consegnare in qualsiasi parte del mondo:

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva, in quanto il committente è un soggetto passivo non residente in Italia.

8. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in Italia o in altro paese della Comunità:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

9. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in un paese Extra UE:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

10. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana da consegnare in Italia o in altro paese della Comunità:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20%.

11. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce italiana o comunitaria da consegnare in un paese Extra UE:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto

IVA.

12. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in Italia:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

13. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in un altro paese della Comunità o all'estero:

Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

14. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in un altro paese della Comunità o in un paese extracomunitario:

Tali operazioni, in virtù delle modifiche apportate alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto dal D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 sono da considerare non imponibili ex art. 9 – primo comma – n. 7.

15. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un paese extracomunitario ad un committente soggetto passivo residente in Italia su una compravendita di merce extracomunitaria da consegnare in Italia:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto, emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA.

16. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare in Italia o in un altro paese della Comunità:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

17. Intermediazione resa da soggetto passivo residente in un altro paese della Comunità ad un committente soggetto passivo in Italia su una compravendita di merce comunitaria da consegnare paese fuori della Comunità:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura senza esposizione dell'imposta in quanto operazione non imponibile ai sensi dell'art. 9 – 1° comma – n. 7 del Decreto IVA e procedere alla presentazione del modello intrastat (anche se sulle modalità di compilazione e presentazione si attende conferma ministeriale).

gianni gargano

vincenzo guastella

francesco pagnozzi

8 Responses to “Le prestazioni di intermediazione di beni mobili”


1.  *T. & A. S.R.L.* scrive:
[1 marzo 2010 alle 19:23](#)

SALVE, VORREI SAPERE COME COMPORTARMI PER LA REGISTRAZIONE CONTABILE E INTRA DI UNA PROVVIGIONE FATTURATA DA UN SOGGETTO PRIVATO AUSTRIACO PER UNA VENDITA NS/MATERIALE IN AUSTRIA. GRAZIE


2.  *Massimo Marino* scrive:
[8 marzo 2010 alle 14:14](#)

si chiede di conoscere se per la seguente prestazione può essere prestata da parte del committente (essendo esportatore abituale) la lettera d'intento nel luogo dell'assolvimento dell'Iva:
committente italiano (IT1) chiede a prestatore italiano (IT2) l'allestimento di uno stand fieristico presso la fiera di Parigi (FR)

GRAZIE

3.  *giannigargano* scrive:
[9 marzo 2010 alle 10:56](#)

Buongiorno,
l'allestimento di uno stand fieristico presso la fiera di Parigi (FR) è fuori del campo di applicazione dell'imposta, in quanto essa, ai sensi dell'art. 7-quinquies del decreto IVA attualmente in vigore, non si considera effettuate in Italia in quanto resa all'estero.
La stessa deve essere fatturata senza addebito dell'imposta e, quindi, non serve emettere la dichiarazione d'intento.
grazie
gianni gargano


4.  *maria vittoria durigan* scrive:
[30 marzo 2010 alle 10:51](#)

committente italiano vende merce italiana con l'intervento di un agente italiano (soggetto passivo in Italia) ad un cliente cinese
La fattura dell'agente (forma giuridica srl) deve essere emessa con la dicitura non imponibile art. 9, comma 1, n.7?
Grazie in anticipo
Cordiali saluti

Maria Vittoria Durigan

5.  *giannigargano* scrive:
[30 marzo 2010 alle 11:52](#)


Si!
Saluti e grazie sig.ra durigan

6.  *katya* scrive:
[23 aprile 2010 alle 17:25](#)

chiedo se per questa operazione deve essere inoltrato modello intra e se la fattura emessa è esente iva art 7.
committente italiano (IT1) chiede a prestatore italiano (IT2) l'allestimento di uno stand fieristico presso la fiera di Parigi (FR)

7.  *giannigargano* scrive:
[26 aprile 2010 alle 13:40](#)

Gentile Katia,
le prestazioni di servizi relative a fiere ed esposizioni, così come le prestazioni accessorie alle stesse, ai sensi dell'art. 7-
quater del decreto IVA, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi materialmente svolte.
Per cui, considerato che nel caso in esame la fiera si svolge a Parigi, le stesse non si considerano svolte in Italia, le stesse sono fuori del campo di applicazione dell'IVA e non devono essere nel modello intra, sia perché sono effettuate da un operatore italiano nei confronti di un altro operatore italiano, sia perché, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 331/93, le operazioni rientranti nell'art. 7-
quater e 7-quinquies non vanno ricomprese nei modelli intra.
grazie
gianni gargano

8.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 12:48](#)

Spett.le T. & A. Srl,
trattandosi di prestazione resa da un privato essa è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 del decreto IVA.

grazie
gianni gargano

Le lavorazioni e la nuova Iva

Pubblicato il 21 febbraio 2010 da giannigargano

1. Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia:

L'operazione sarà da assoggettare ad imposta al 20%

-

2. Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità:

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

3- Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Paese Terzo.

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva.



4 -Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia

L'operazione sarà da assoggettare ad imposta al 20%

-

5 -Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

6- Lavorazione resa da soggetto passivo in Italia su merce di provenienza comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in un Paese Terzo

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva.

7- Lavorazione (trattamenti di cui all'articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione in Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia:

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'Iva e sarà da considerare non imponibile ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 9) del decreto Iva se esportato da o per conto del prestatore del servizio italiano. Altrimenti sono da assoggettare all'aliquota ordinaria del 20%.

8- Lavorazione (trattamenti di cui all'articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione in Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo nella Comunità.

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva. Dovrà compilarsi il modello intrastat servizi

9- Lavorazione (trattamenti di cui all'articolo 176 del TULD) resa da soggetto passivo in Italia su merce terza in regime di temporanea importazione in Italia da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Paese Terzo.

L'operazione sarà da considerare fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto Iva.

10- Lavorazione resa da soggetto passivo nella Comunità su merce italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat (anche se sull'obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

-

11- Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese Terzo su merce temporaneamente esportata dall'Italia (o lista valorizzata) italiana da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% La procedura dovrà essere adottata anche qualora fosse assolta l'imposta sul prodotto reimportato.

-

12- Lavorazione resa da soggetto passivo comunitario su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat (anche se sull'obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

-

13- Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese terzo su merce comunitaria da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20%

-

14- Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese comunitario su merce terza da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20% e procedere alla compilazione del modello intrastat (anche se sull'obbligo della sua compilazione si attende conferma ministeriale).

-


15- Lavorazione resa da soggetto passivo in un Paese Terzo su merce terza da consegnare in qualunque parte del mondo a committente soggetto passivo in Italia.

L'operazione rientra nel campo d'applicazione dell'imposta in Italia. Il committente passivo italiano dovrà, pertanto emettere autofattura con l'esposizione dell'Iva al 20%

-

gianni gargano

5 Responses to “Le lavorazioni e la nuova Iva”

1.  *mauro* scrive:
[21 febbraio 2010 alle 20:06](#)

Buongiorno,


riguardo al punto 11 concordo con Lei sul fatto che debba necessariamente essere emessa autofattura con esposizione di IVA 20%, ma se l'Iva sulla lavorazione fosse già stata assolta in dogana si genererebbe una doppia imposizione.

Gradirei un suo autorevole parere sull'adozione della seguente procedura nel caso di reimportazione a scarico di TPP.

1. Assolvimento dei dazi con la dichiarazione di reimportazione in dogana.

2. Presentazione in dogana da parte del titolare del TPP di certificazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiara che l'Iva sarà assolta con autofatturazione ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/72.

Grazie

2.  *mauro* scrive:
[22 febbraio 2010 alle 00:50](#)

Non è chiaro il punto 9.

3.  *giannigargano* scrive:

[22 febbraio 2010 alle 09:13](#)

Gentile Sig. Mauro,

il punto 9 era errato, perchè frutto della mia testa momentaneamente altrove.

Il punto 11, invece, prevede proprio l'esposizione dell'IVA in autofattura anche se l'imposta sul valore della lavorazione è assolta sul prodotto reimportato.

La Sua ipotesi è logica perchè evita la doppia imposizione.

Ma tant'è!

Salvo diverse e attese istruzioni ministeriali.

Grazie

gianni gargano

4.  *Salvatore Chirico* scrive:
[10 marzo 2010 alle 12:58](#)

Gentile dott.Gargano,

vorrei un'informazione riguardo la fatturazione di servizi non imponibili (si tratta di Demurrage, THC cioè costi di carico e sarico) a una società di intermediazione doganale.

Il fornitore è svizzero, quindi non UE.

Gradirei sapere la modalità di registrazione dell'autofattura: oltre all'annotazione nel registro delle vendite come avviene l'annotazione nel registro degli acquisti: si registra il ft intestata al fornitore effettivo oppure la ft di acquisto intestata a noi stessi?

E inoltre trattandosi di operazioni non imponibili, l'autofattura va emessa senza Iva?

Aspetto una sua cortese risposta ed invio cordiali saluti!

5.  *giannigargano* scrive:
[10 marzo 2010 alle 17:06](#)

Gentile sig. Salvatore,

l'autofattura, trattandosi di operazioni non imponibili va emessa senza addebito d'imposta, ma indicando il titolo di non imponibilità (art. 9 Decreto IVA – sempreché ne ricorrano le condizioni ivi previste).

Per quanto riguarda la registrazione sul registro acquisti è prassi indicare come fornitore il soggetto straniero, avendo cura di annotare sul documento il numero di autofattura emessa.

grazie

gianni gargano

Il riaddebito di spese a clienti soggetti passivi in Italia

- **Rimborso delle spese in caso di mandato con rappresentanza**
- **Rimborso delle spese in caso di mandato senza rappresentanza**
- **Dal punto di vista contabile**

Il riaddebito di spese a clienti soggetti passivi in Italia

Publicato il 10 febbraio 2010 da giannigargano

L'attività degli spedizionieri doganali (e quella delle case di spedizione) viene svolta proprio in virtù di un contratto di mandato non necessariamente conferito per iscritto.

Il contratto di mandato è disciplinato dall'art. 1703 c.c. che definisce il mandato come il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere una o più atti giuridici per conto dell'altra (mandante).

Sono parti nel contratto il cliente mandante e lo spedizioniere mandatario.

Il mandato può essere conferito con e senza rappresentanza:

- nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, per cui gli effetti dei negozi giuridici compiuti si producono direttamente nella sfera giuridica del mandante (art. 1704 c.c.);
- nel mandato senza rappresentanza il mandatario agisce in nome proprio, anche se per conto del mandante, per cui gli effetti dei negozi giuridici compiuti si producono nella sfera giuridica del mandatario, ed è necessario un successivo atto per ritrasmetterli al mandante (art. 1705 c.c.).

Lo spedizioniere solitamente esborsa per conto dei propri clienti:

- diritti doganali;
- diritti sanitari e portuali;
- noli;
- spese di sbarco ed imbarco;
- spese per magazzinaggi;
- assicurazioni merci;
- ecc.

Tali esborsi possono essere sia anticipati in nome e per conto del cliente (mandato con rappresentanza), sia sostenuti dallo spedizioniere mandatario in nome proprio ma per conto del cliente (mandato senza rappresentanza).



RIMBORSO DELLE SPESE IN CASO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA.

Nell'ipotesi di mandato con rappresentanza le anticipazioni sono effettuate dallo spedizioniere mandatario in nome e per conto del cliente mandante, per cui tutta la documentazione relativa a tali spese, sarà intestata al cliente stesso, al quale perciò dovrà essere trasmessa in originale e sul quale incombono tutti gli obblighi contabili e fiscali relativi.

Dal punto di vista dell'imposta sul valore aggiunto tali anticipazioni sono considerate escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge che al punto 3) esplicitamente stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate"

Dal punto di vista dell'imposta sul reddito l'anticipazione ed il rimborso delle spese per conto del cliente sono da considerarsi di natura esclusivamente finanziaria, di interesse, quindi, solo patrimoniale e senza alcuna rilevanza sulla formazione del reddito.

RIMBORSO DELLE SPESE IN CASO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA.

Nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza le spese sono sostenute dallo spedizioniere mandatario in nome proprio ma per conto del cliente mandante.

Egli assume in prima persona tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal mandato.

Il contratto viene, perciò, considerato diviso in due distinte prestazioni che generano dal punto di vista economico, entrambe costi e ricavi:

- la prima tra il fornitore del servizio che dà luogo alla spesa (noli, THC, magazzinaggi ecc.) e lo spedizioniere doganale;
- l'altra tra lo spedizioniere doganale stesso ed il proprio cliente mandante.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 3 terzo comma del D.P.R. 633/72 *"le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario"*.

Tale disposizione fa chiaramente rientrare nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni derivanti dal rapporto tra mandante e mandatario, ma non chiarisce, invece, se le somme addebitate dal mandatario per spese sostenute in suo nome ma per conto del mandante rappresentano un semplice rimborso generico di spese (da assoggettare ad imposta con aliquota del 20 %) o se le stesse conservano la natura delle prestazioni ricevute dal mandatario (quindi imponibili, non imponibili o esenti).

A fugare ogni dubbio circa la natura di tali prestazioni l'Agenzia delle Entrate ha emanato una serie di risoluzioni in risposta a quesiti posti dai contribuenti sull'argomento.

Tali interpretazioni hanno definitivamente chiarito che le prestazioni rese dal mandatario spedizioniere al mandante cliente hanno, ai fini IVA, oggettivamente la stessa natura di quelle ricevute dal mandatario dai propri fornitori e pertanto dovranno essere trattate ai fini IVA nella stessa maniera.

Infatti, con riferimento al comma 3 dell'articolo 3 della Legge IVA che considera prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante (cliente) e mandatario (spedizioniere) quelle ricevute dai mandatari senza rappresentanza, il Ministero ha precisato che questa norma realizza la più complessa finalità di dare un assetto fiscale, agli effetti IVA, ai rapporti tra mandante e mandatario imperniato su una "fictio iuris" che omologa totalmente ai servizi resi o ricevuti dal mandatario, quelli da lui resi al mandante. **"L'omologazione riguarda anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attività di sostituzione personale nello svolgimento di attività giuridica, ma rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante"**. (si vedano al riguardo le RR.MM. 6/E del 11/02/1998; 146/E del 27/09/1999; 170/E del 27/12/1999; 250/E del 30/07/2002; 261/E del 02/08/2002; 145/E del 15/05/2002; 10/E del 28/01/2005).

Concludendo, le prestazioni rese dagli spedizionieri doganali, nell'ipotesi in cui agiscano in virtù di un mandato senza rappresentanza:

1. ai fini del corretto assoggettamento all'IVA del riaddebito ai propri clienti delle spese sostenute in nome proprio ma per loro conto, bisognerà tenere conto della natura originaria delle prestazioni da essi ricevute. Quindi ad esempio tali prestazioni saranno:
 1. non imponibili ai sensi dell' art. 9 del DPR 633/72 (es. THC, soste, se rese nei porti autoporti ecc.)
 2. esenti art. 10 DPR 633/72 (es. assicurazioni);
 3. imponibili (es. trasporti nazionali se non già assoggettati ad IVA in dogana; rimborso generico di spese).
2. l'equiparazione dal punto di vista oggettivo delle prestazioni rese dagli spedizionieri mandatari ai clienti mandanti a quelle ricevute dagli spedizionieri dai propri fornitori, comporta che tali prestazioni conserveranno la loro originaria natura anche nel caso in cui lo spedizioniere riaddebiti un importo maggiore di quello ricevuto dai propri fornitori (ad esempio soste acquistate per € 100,00 soste vendute per € 120,00). Ciò in quanto, come illustrato e come chiarito dal Ministero (si veda la Ris. 6/E del 11/02/1998), il servizio reso mantiene **sempre** la natura oggettiva della prestazione sottostante non rivestendo prestazione autonoma quella resa dallo spedizioniere al cliente.

DAL PUNTO DI VISTA CONTABILE

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni relative ad operazioni doganali sono da considerare non imponibili ai sensi dell'articolo 9 – punto 4) della Legge IVA, mentre le spese anticipate sono escluse dal computo della base imponibile ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge che al punto 3) esplicitamente stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile "le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate";

le rilevazioni in Partita Doppia saranno le seguenti:

! Per quanto riguarda la fattura delle prestazioni rese:

Crediti Vs. Cliente "X"	a	Prestazioni caratteristiche
-------------------------	---	-----------------------------

Il conto "Prestazioni caratteristiche" (o altro equivalente) è un conto economico acceso alle variazioni di esercizio che rileva in AVERE un ricavo. Esso confluirà al conto economico e parteciperà, pertanto, alla determinazione del reddito.

! Per quanto riguarda le anticipazioni vale la pena di distinguere la fase dell'anticipazione della spesa da quella dell'emissione della Nota Debito (o altro documento equivalente) con la quale si invia al cliente in originale il documento di spesa il cui importo è chiesto a rimborso.

Per cui, l'anticipazione, sarà così rilevata:

Cliente "X" c/spese anticipate	a	Cassa
		(o a Banca)
		(o a Debiti Vs. Fornitori)

ove il conto "Cliente "X" c/spese anticipate" è un conto numerario assimilato che rileva in DARE il credito dello spedizioniere verso il proprio cliente per l'anticipazione fatta.

All'atto dell'emissione della Nota Debito, poi, sarà:

Crediti Vs. Cliente "X"	a	Cliente "X" c/spese anticipate
-------------------------	---	--------------------------------

ove il conto "Cliente "X" c/spese anticipate" rileverà questa volta, in AVERE, l'uscita pari alla estinzione del credito a chiusura della partita.

Lo spedizioniere potrà emettere un solo documento e, cioè, una fattura a più colonne nella quale oltre a rilevare il ricavo per la prestazione professionale saranno anche documentate e chieste a rimborso le spese anticipate.

Per cui dopo aver rilevato a tempo debito, le anticipazioni fatte con la scrittura:

Cliente "X" c/spese anticipate	a	Cassa
		(o a Banca)
		(o a Debiti Vs. Fornitori)

all'emissione della fattura si farà:

Crediti Vs. Cliente "X"	a	<i>Diversi</i>
		Prestazioni caratteristiche
		Cliente "X" c/spese anticipate

Alla fattura saranno, ovviamente, allegati in originale i documenti di spesa intestati al cliente.

Nel caso di mandato senza rappresentanza vi sarà da rilevare l'acquisto di servizi che comporterà la rilevazione in Partita Doppia dei relativi costi. Sarà:

Diversi	a	Debiti Vs Fornitore "Y"
Noli c/acquisto		(o a Banca)
THC c/acquisto		(o a Debiti Vs. Fornitori)
Magazzinaggi c/acquisto		(o a Cassa)

Ecc.....		
IVA Ns. credito		

ove in DARE, dei conti di reddito accesi alle variazioni d'esercizio, sono registrati altrettanti costi d'esercizio che concorrono alla determinazione del reddito.

L'emissione della fattura al cliente con l'addebito dei costi e dei corrispettivi per prestazioni professionali, sarà:

Crediti Vs. Clienti	a	Diversi
		Prestazioni Caratteristiche
		Noli c/vendite
		THC c/vendite
		Magazzinaggi c/vendite
		Ecc.
		IVA Ns. debito (eventuale)

ove i conti "Prestazioni Caratteristiche", "Noli c/vendite", "THC c/vendite" e "Magazzinaggi c/vendite" sono conti di reddito accesi alle variazioni d'esercizio che rilevano in AVERE ricavi che confluendo al conto economico concorreranno alla determinazione del reddito.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le prestazioni di servizi rese saranno assoggettate al regime loro proprio.

Pertanto:

- le prestazioni caratteristiche, saranno in ogni caso "non imponibili" ai sensi dell'articolo 9, punto 4 della Legge IVA, perché servizi relativi alle operazioni doganali;
- I Noli venduti potranno essere assoggettati ad imposta o meno a seconda della tratta cui si riferiscono e dal soggetto acquirente (se nazionale, comunitario o terzo);
- Il THC ed il magazzinaggio saranno considerati non imponibili ai sensi dell'articolo 9, punto 5 della Legge IVA se prestati nei porti, autoporti e negli scali ferroviari di confine o relativi a beni in esportazione.


Le prestazioni di servizio "vendute", cioè, non perdono la loro natura intrinseca.

Esse restano specifiche e, pertanto, seguiranno il regime loro proprio.

francesco pagnozzi

gianni gargano

47 Responses to "Il riaddebito di spese a clienti soggetti passivi in Italia"

1.  marina scrive:
[11 febbraio 2010 alle 10:18](#)

Buon giorno volevo sapere:

pago THC per mio cliente committente italiano per import da paese extra cee. esempio euro 200.00 ricevo polizza liquidata (intestata al cliente) dalla compagnia marittima e fatturo al mio cliente ex 300.00 di thc la mia domanda e': come prendere esattamente in carico la polizza liquidata e come fatturare al cliente. grazie per la disposizione.

2.  giannigargano scrive:
[11 febbraio 2010 alle 16:52](#)


Gentile Marina l'operazione così come descritta non mi sembra a prima vista del tutto corretta: Ad esempio è fuori della norma fatturare il THC ad un cliente, laddove si è ricevuto una polizza con l'esposizione di un THC intestata direttamente al cliente.

La questione l'ho affrontata già anni fa. E credo che gliene darò notizia, magari con un articolo di carattere generale che esponga il problema sul blog.

Infatti il THC dovrebbe essere fatturato dal terminalista o dall'impresa portuale che l'ha eseguito, e non esposto a margine della polizza che, invece, emessa da una compagnia di navigazione, espone tutt' al più il nolo.

In ogni caso, se effettuati nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine, i THC sono oggettivamente non imponibili ex art. 9, primo comma, punto 5) del decreto iva, se resi a soggetto passivo in Italia. Se resi fuori da questi luoghi sono, invece, da assoggettare all'imposta, sempre se resi a soggetti passivi in Italia: Se resi a soggetti passivi mom stabiliti in Italia, in entrambi i casi citati, restano fuori del campo d'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 7 ter del decreto IVA.

grazie
gianni gargano


3.  *marina* scrive:
[12 febbraio 2010 alle 12:58](#)

Un'altra domanda: committente italiano destinazione merce extra cee come fatturare il nolo, l'assicurazione, l'operazione doganale.


grazie

4.  *giannigargano* scrive:
[12 febbraio 2010 alle 13:45](#)


Gentile Marina,
una cosa è il nolo, altra l'assicurazione e l'operazione doganale.
In ogni caso il committente è italiano.
Il nolo sembra riferito a merce in esportazione. Pertanto è non imponibile ai sensi dell'articolo 9), primo comma, punto 2).
L'operazione doganale è non imponibile art. 9), primo comma, punto 4) e l'assicurazione non imponibile articolo 9), primo comma, punto 12)
grazie
gianni gargano

5.  *Paolo* scrive:
[12 febbraio 2010 alle 15:31](#)

Buongiorno, mi trovo un fattura attiva di spedizioniere fatturata a società francese (con p.iva cee) nella quale sono comprese sia spese per operazioni di export che anticipo diritti doganali. L'anno scorso la fattura era non imponibile art.9 mentre nel 2010 e' giusto indicarla come una non territoriale art. 7 essendo il cliente non soggetto passivo in italia. il mio dubbio e': i diritti doganali che erano non imponibili art. 15 (nel 2009) restano cosi' o anche questo importo e' da considerare fuori campo iva art. 7?
grazie

6.  *marina* scrive:
[16 febbraio 2010 alle 12:24](#)

Buongiorno nel quesito precedente per la fatturazione dell'importo dell'assicurazione al committente italiano con riferimento ad un export per extra cee, il mio dubbio era se l'assicurazione doveva essere assoggettata ad iva o in esenzione, io fatturo un importo maggiorato rispetto a quello che pago.(mi conferma sempre non imo art 9 ?)
grazie per la disponibilita'

7.  *marina* scrive:
[18 febbraio 2010 alle 09:59](#)

BUON GIORNO POSSO AVERE RISPOSTA PER LA FATTURAZIONE DELL'ASSICURAZIONE COME DA QUESITO DEL 16.2 DELLE 12.24 ? GRAZIE

8.  *giannigargano* scrive:
[18 febbraio 2010 alle 14:06](#)

Buongiorno Marina,
si Le confermo che resta sempre non imponibile ex art. 9 – primo comma – n. 12, anche se fattura un importo maggiorato, in quanto la prestazione non perde la sua natura originaria.
grazie
gianni gargano

9.  *PAOLO* scrive:
[22 febbraio 2010 alle 16:07](#)

Per cortesia potete rispondermi al quesito del 12 febbraio ore 15.31. se in una fattura cee ci sono dei diritti doganali la

fattura e' sempre completamente f.c. art 7 – ter per cui devo presentare intrastat per il totale fattura, oppure la parte dei diritti doganali si considera art. 15 e non rientra nell'intrastat?
grazie per favore....

10.  *giannigargano* scrive:
[22 febbraio 2010 alle 16:45](#)

Gentile Paolo,
mi scusi ma credevo di averLe già risposto.
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente restano escluse dalla base imponibile ex articolo 15 del decreto Iva e, pertanto, non vanno ricomprese nei modelli intrastat servizi. Restano invece fuori del campo d'applicazione dell'imposta ex articolo 7 ter le competenze (con obbligo di compilazione del modello intrastat)
Saluti
gianni gargano

11.  *MASSIMO* scrive:
[23 febbraio 2010 alle 18:19](#)

Buona sera scusi se faccio questa domanda ma non riesco a capire se i servizi alberghieri ricevuti da parte di un mio cliente vanno dichiarati in Intrastat o no.
Grazie
Saluti

12.  *Loris* scrive:
[2 marzo 2010 alle 12:54](#)

Buongiorno dottor Gargano,
volevo sottoporle il seguente quesito:
una agenzia viaggi tedesca mi fattura il costo dei biglietti aerei relativi a più voli ,nell'ambito della comunità europea, e le relative commissioni.
Alla luce delle nuove disposizioni a partire dal 1° gennaio 2010 come deve essere emessa l'autofattura. Solo per i servizi relativi alle commissioni o anche per i biglietti ?

grazie
loris n

13.  *giannigargano* scrive:
[2 marzo 2010 alle 20:15](#)

Gentile sig. Loris,
per quanto riguarda i biglietti aerei, trattandosi di prestazioni di trasporto di passeggeri che, ai sensi dell'art. 7 quater del Decreto IVA, si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato, essi dovranno essere autofatturati così:
con addebito d'imposta, se il tragitto è interamente nazionale;
quelli eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero, ai sensi dell'articolo 9, primo comma, punto 1) del decreto Iva, per la tratta nazionale, e fuori del campo di applicazione dell'imposta per la parte estera;
quelli eseguiti solo in territorio estero, sono fuori del campo dell'applicazione dell'iva, per mancanza del presupposto della territorialità.
Per quanto riguarda le commissioni, trattandosi di prestazioni generiche rese ad un soggetto passivo stabilito in Italia, le stesse devono essere autofatturate con addebito dell'imposta.
Grazie
gianni gargano

14.  *Lorenzo* scrive:
[3 marzo 2010 alle 11:46](#)

Bgiorno Dott Gargano.

Mi trovo nella condizione di dover fatturare a Ns cliente italiano l'operazione di assicurazione merci via mare dalla Cina, in importazione . In tal caso tale operazione è soggetta ad IVA? In caso non lo fosse, potrebbe indicare gentilmente i relativi artt. da menzionare in fattura?
La ringrazio e cordialmente saluto
Lorenzo

15.  *Andrea* scrive:
[4 marzo 2010 alle 13:41](#)

Egr. Dott. Gargano.

Spedizioniere doganale italiano riceve fattura esclusa art.2 Dpr 633/72 da agente marittimo italiano per operazioni accessorie a trasporti internazionali eseguite da soggetto passivo estero rappresentato in Italia dall'agente marittimo italiano. Alla luce dell'art.17 comma 2 del Dpr 633/72, al fine di emettere autofattura non imponibile art.9, è necessario che il soggetto passivo estero, per le prestazioni eseguite, emetta una fattura o documento di spesa direttamente intestato allo spedizioniere doganale?

Grazie

Cordiali saluti

Andrea

16.  *ANDREA* scrive:
[4 marzo 2010 alle 14:47](#)

Gentile dott. Gargano, uno spedizioniere doganale italiano riceve una fattura per noli da un soggetto passivo cinese in relazione a merce transitata estero su estero (extra ue).

Ritengo che lo spedizioniere italiano debba procedere con l'autofattura (o integrazione del documento del cinese) e aggiungere l'iva.

E' corretto secondo Lei.

Grazie e un saluto cordiale.

17.  *giannigargano* scrive:
[5 marzo 2010 alle 10:55](#)

Gentile Andrea,

si è corretto lo spedizioniere italiano deve procedere ad emettere autofattura con addebito d'imposta per le prestazioni ricevute, in quanto il trasporto è estero su estero, e a registrarla sia sul registro delle fatture emesse che in quello delle fatture d'acquisto.

Grazie

gianni gargano

18.  *giannigargano* scrive:
[5 marzo 2010 alle 11:05](#)

Gentile Andrea,

si, è necessario che il soggetto passivo estero emetta un documento di spesa intestato direttamente allo spedizioniere doganale. Nel caso in cui il documento sia intestato all'agente marittimo, quest'ultimo dovrà registrarla nella sua contabilità ed emetterà una fattura non imponibile ai sensi dall'art. 9 nei confronti dello spedizioniere.

grazie

gianni gargano

19.  *Loris* scrive:
[5 marzo 2010 alle 11:38](#)

Egr.Dott. Gargano,

una società Svizzera fattura ad una società Italiana l'affitto di uno show room in Svizzera.

La fattura tuttavia non riporta l'iva. Ritengo che la fattura sarebbe da assoggettare ad iva del paese in cui è situato l'immobile secondo le disposizioni dell'art.7-quater e pertanto procedere con l'autofattura con iva al 20% non è conforme alla disciplina vigente.

Come ci si comporta in questi casi ? E' possibile registrare la fattura solo in contabilità generale qualora il fornitore non procedesse all'integrazione ?

Grazie

loris


20.  *Lorenzo* scrive:
[5 marzo 2010 alle 13:11](#)

Bgiorno Dott Gargano.

Mi trovo nella condizione di dover fatturare a Ns cliente italiano l'operazione di assicurazione merci via mare dalla Cina, in importazione . In tal caso tale operazione è soggetta ad IVA? In caso non lo fosse, potrebbe indicare gentilmente i relativi artt. da menzionare in fattura?

La ringrazio e cordialmente saluto

Lorenzo

21.  *Paltrinieri dott. comm.* scrive:
[5 marzo 2010 alle 19:21](#)

Concorderei in linea di principio sul fatto che le spese anticipate (in senso rigoroso) siano escluse dagli elenchi Intrastat per i servizi resi, ma credo che dovrebbero coincidere con i dati dei modelli specularmente presentati dai clienti nei loro paesi e questo non so se avverrà. se non altro per le possibili differenze normative/fiscali: temo quindi che le squadrature daranno luogo a fastidiosi contenziosi Dogane/Entrate. A dire il vero le anticipazioni non sono ricavo per l'emittente, ma sono costo per il committente che avrebbe forse ragione di includerle negli Intra; quindi come la mettiamo?

Ho già posto il quesito all'Ag. Dogane che ha brillantemente aggirato la risposta poiché di competenza delle Entrate: ma i controlli chi li fa?

Grazie per l'attenzione

22.  *giannigargano* scrive:
[8 marzo 2010 alle 20:26](#)

Buongiorno,

concordo con Lei che le spese anticipate non rappresentano prestazioni rese nei confronti dei clienti, pertanto, non vanno incluse negli elenchi intra.

Per quanto riguarda i controlli mi permetto osservare che la prestazione in questione è resa non dal soggetto che ne anticipa l'importo, ma da un altro soggetto (prestatore), per cui sarà quest'ultimo a doverla indicare (se ne ricorrono i requisiti) nel modello intra.

Corrispondentemente il soggetto comunitario che riceve la prestazione indicherà (sempre se ne ricorrono i presupposti) nel modello intra l'effettivo prestatore come suo fornitore e non il soggetto che ha anticipato la spesa.

grazie

gianni gargano

23.  *giannigargano* scrive:
[9 marzo 2010 alle 16:48](#)

Buon giorno sig. Lorenzo,

le operazioni di assicurazioni sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10 – comma 1° – n. 2 del Decreto IVA.

In ogni caso, per quel che riguarda le importazioni, le spese di assicurazione (quando non già comprese nel prezzo della merce – resa CIF), vanno incluse nel valore delle merci importate e sono soggette, perciò, sia ai dazi che all'IVA.

grazie

gianni gargano

24.  *giannigargano* scrive:
[9 marzo 2010 alle 18:30](#)

Buongiorno sig. Loris,

come Lei ha correttamente osservato l'operazione è fuori del campo di applicazione dell'IVA e, pertanto, non è soggetta ad autofattura.

La società italiana deve solo registrarla in contabilità generale per rilevare il costo, non essendo rilevante l'operazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

grazie

gianni gargano

25.  *Antonio* scrive:
[9 marzo 2010 alle 18:31](#)

Egr. Dott. Buon pomeriggio,

Le chiedo un Suo gentile riscontro.

La mia azienda vende merci a clienti UE ed Extra UE. Per il trasporto delle stesse ci rivolgiamo a spedizionieri Nazionali e Comunitari .

In caso di Spedizionieri Nazionali riceviamo fattura con IVA 20%, in caso di Spedizionieri Comunitari riceviamo fattura che integriamo con IVA(reverse charge) – e compiliamo l'Intra 2-quater.

Nel fatturare le merci ad un cliente UE provvedo anche all'addebito delle relative spese di trasporto sostenute, indicando sia per le merci che per il trasporto "N.I. art. 41 DL 331/93" indipendentemente dal soggetto da cui abbiamo acquistato il servizio, e dichiaro alla colonna 4(ammontare delle operazioni in Euro) dell'INTRA 1-bis (beni) il totale ammontare della fattura. Domanda:Nel caso in cui il riaddebito delle spese di trasporto avvenga in un momento successivo rispetto a quello della vendita delle merci, emetto sempre fattura N.I. art.41 con riferimento alla fattura principale? Provvedo a compilare anche il modello Intra1-ter per la fattura riaddebito trasporti emessa il mese successivo ?

Nel fatturare le merci ad un cliente ExtraUE emetto fattura NI art. 8 ma per il trasporto NI art.9? Art. 9 anche se il riaddebito avviene in un momento successivo?

La ringrazio. Cordiali Saluti.

Antonio

26.  *Alda* scrive:
[9 marzo 2010 alle 19:28](#)


Buongiorno Dott.Gargano,

devo emettere una fattura ad un cliente francese con partita iva comunitaria per sole spese di trasporto sostenute per l'invio della merce. Con le nuove normative quale sarà l'assoggettamento? Sono considerate quali prestazioni intracomunitarie e quindi incluse nell'intrastat? e
La ringrazio e la saluto

27.  *giannigargano* scrive:
[9 marzo 2010 alle 19:45](#)

Buongiorno sig.ra Alda,
le prestazioni rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia sono fuori del campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 7 ter del Decreto IVA.
Considerato che sono rese nei confronti di un soggetto stabilito in un altro paese della Comunità devono essere indicate nell'intrastat.

grazie
gianni gargano

28.  *Antonio* scrive:
[10 marzo 2010 alle 10:50](#)

Buongiorno Dott. Gargano,
devo emettere fattura ad un cliente comunitario per le spese di trasporto che abbiamo sostenuto per l'invio di merci di ns. produzione. E' accessoria alla fatturazione delle merci. Il trasporto è stato commissionato ad uno spedizioniere dal quale abbiamo ricevuto relativa fattura. Il riaddebito al cliente avviene inserendo lo stesso codice IVA della fattura delle merci? Per il valore del trasporto devo incrementare l'INTRA1bis beni o INTRA1-ter se emessa il mese successivo?
Grazie e Saluti. Antonio

29.  *giannigargano* scrive:
[10 marzo 2010 alle 16:59](#)

Buongiorno Antonio,
dal 1 gennaio 2010 le prestazioni di trasporto rese ad un soggetto passivo non stabilito in Italia sono fuori del campo di applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 7 ter del Decreto IVA, pertanto, a mio parere, non ricorre la condizione posta dal secondo comma dell'art. 12 del citato Decreto, per considerarle accessorie alla cessione dei beni.
Quindi la fattura per le spese di trasporto dovrà essere emessa senza l'addebito dell'imposta in quanto operazione fuori campo di applicazione dell'imposta ex art 7 ter Decreto IVA.
Per quanto riguarda l'intra allo stato ancora non sono state emanate istruzioni chiare in materia.
Esse, dalla lettura delle norme attualmente in vigore, dovrebbero essere inserite nei nuovi intra servizi, ma sarebbe utile un pronunciamento ministeriale su questo nuovo adempimento.

grazie
gianni gargano

30.  *Paltrinieri dott. comm.* scrive:
[15 marzo 2010 alle 14:06](#)

Ringrazio per la risposta dell'8 u.s., ma devo completare la mia domanda poiché le anticipazioni (da escludere dagli Intra) a cui mi riferivo principalmente sono marche da bollo e versamenti a CCIAA, Ag. Entrate ed Enti specifici per le pratiche di marchi e brevetti; non credo che tali enti compilino Intra, per cui la squadratura tra dichiarato dei servizi resi e ricevuti a mio avviso permane.
Altra cosa è che in fattura si riporti (ed alleggi fattura intestata al committente) quanto pagato a terzi operatori professionali.
Ancora grazie per l'attenzione.

31.  *Francesco* scrive:
[16 marzo 2010 alle 12:30](#)

Dott. Gargano buona giornata, lavoro presso un'azienda che produce e commercia con Italia estero e CEE, spesso mi trovo ad inserire nella fattura di vendita dei clienti estero e CEE anche le spese di trasporto sostenute per la consegna dei materiali.

Come mi devo comportare?

la ringrazio cortesemente

32.  *giannigargano* scrive:
[16 marzo 2010 alle 16:52](#)

Gentile Francesco,

le spese di trasporto fatturate ad un soggetto passivo (un soggetto che svolge, cioè, attività d'impresa, arte o professione) seguono la regola generale prevista dall'art. 7 ter del decreto IVA.

Pertanto se sono fatturate ad un soggetto italiano rientreranno nel campo di applicazione dell'imposta.

Viceversa, se fatturate ad un soggetto passivo non stabilito in Italia sono fuori del campo di applicazione dell'imposta ex art. 7 ter del decreto IVA.

Per maggiori dettagli sull'assoggettamento IVA dei trasporti Le consiglio di leggere gli articoli "I trasporti venduti a soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato" e "Manuale di comportamento in ordine ai trasporti acquistati e rivenduti o anticipati in nome e per conto dei clienti" nei quali sono indicate le corrette, a mio giudizio, modalità di fatturazione dei trasporti.

Infine per completezza di trattazione Le ricordo che ai sensi dell'art. 12 del decreto IVA il trasporto e le altre prestazioni accessorie ad una cessione di beni, effettuati direttamente dal cedente ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti dell'operazione principale (cessione di beni), ma seguono il trattamento IVA dell'operazione principale.

Tale regola, secondo il disposto del secondo comma dell'articolo in commento, non si applica, però, nel caso in cui le operazioni accessorie siano fuori del campo di applicazione dell'imposta (come nel caso di trasporti venduti ad un soggetto passivo non stabilito in Italia che si considerano fuori campo IVA).

grazie

gianni gargano

33.  *Carmine* scrive:
[16 marzo 2010 alle 18:34](#)

Gentile Dott. Gargano,

Vorrei un suo parere, cortesemente, circa le novità IVA interessanti l'attività di operatore doganale titolare di partita IVA. Mi sembra d'aver capito che i servizi relativi a soste, tassate THC, noli inerenti ad importazioni, che fino allo scorso anno erano fuori campo IVA, dal 2010 se ricevuti da soggetti non residenti Ue o extra UE, vanno autofatturati in regime di non imponibilità art. 9 dpr 633/72 e, godendo del regime di non imponibilità NON comportano l'obbligo della redazione del mod. Intra servizi se prestati da soggetti UE. Al contrario i servizi prestati ai clienti non residenti vanno fatturati fuori campo IVA art 7 ter e, se prestati a soggetti UE, possono generare l'Intra secondo specifica normativa IVA del singolo stato membro. E' corretto? Grazie

34.  *giannigargano* scrive:
[17 marzo 2010 alle 10:46](#)

Gentile sig. Carmine,

si è corretto. I servizi che mi ha indicato rientrano nel campo di applicazione dell'IVA e, pertanto, se ricevuti da soggetti passivi non stabiliti in Italia vanno registrati con il meccanismo del "reverse charge", ossia "autofatturati".

Le ricordo, solo per completezza, che l'obbligo del "reverse charge" per le prestazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia vigeva anche prima dell'entrata in vigore delle ultime novità in materia di imposta sul valore aggiunto. Pertanto anche prima del primo gennaio 2010 per i servizi ricevuti da soggetti non stabiliti in Italia doveva essere emessa autofattura.

Per quanto riguarda i modelli intra allo stato mancano ancora delle istruzioni chiare e precise, per cui sarebbe il caso di attendere dei chiarimenti ministeriali in materia.

grazie

gianni gargano

35.  *Monica* scrive:
[24 marzo 2010 alle 16:15](#)

Egr. Dott. Gargano, molto interessante la sua trattazione dell'argomento... Vorrei esporre anche il mio caso: si tratta di una cessione ad un cliente polacco di campionature, valore indicativo 50 euro, a cui contestualmente viene riaddebitato, in accordo con il cliente stesso, un importo di 4.500 euro per concorso spese di realizzazione di un modello (indispensabile per effettuare la campionatura e le future commesse), che rimane di nostra proprietà e presso di noi. Quindi la fattura riporterà un importo di 50 euro non imponibile art. 41, ed un importo di 4.500 per il concorso spese modello, come ci si deve comportare?

Grazie in anticipo

Monica

36.  *giannigargano* scrive:
[25 marzo 2010 alle 18:28](#)

Gentile sig.ra Monica,

il contributo spese per la realizzazione del modello, non essendoci trasferimento di proprietà di beni, e non potendosi considerare come prestazione accessoria alla cessione, non possono che qualificarsi come prestazioni di servizi e, pertanto, andranno fatturate senza addebito dell'imposta ai sensi dell'art. 7 ter del decreto IVA ed inserite in Intrastat.

grazie

gianni gargano

37.  Giuseppe scrive:
[6 aprile 2010 alle 15:26](#)

Egr. Dott. Gargano,
la nostra Società addebita delle spese di trasporto ai propri clienti intra CEE a titolo di rivalsa.
In questo caso nel modello Intrastat vanno inserite come servizi o, come penso, non vanno inserite in quanto non effettive prestazioni svolte?
La ringrazio in anticipo
Giuseppe

38.  giannigargano scrive:
[6 aprile 2010 alle 15:50](#)

Gentile Giuseppe,
come esposto nell'articolo le prestazioni non perdono la loro originaria natura, anche se vendute non dall'effettivo prestatore ma, come nel suo caso, da un soggetto che ha acquistato il servizio e lo rivende.
Per cui le spese di trasporto che lei riaddebita ai suoi clienti vanno inserite negli elenchi intra, salvo che, così come dispone il nuovo articolo 50 del D.L. 331/93, per esse non è dovuta l'imposta nel paese del committente.
Per cui è necessario che lei si accerti del trattamento fiscale di tali operazioni vigente nel paese del suo cliente.
grazie
gianni gargano

39.  MARINA scrive:
[8 aprile 2010 alle 17:12](#)

Egr. Dott. Gargano,
siamo spedizionieri. Emettiamo regolarmente autofattura per i noli marittimi che ci vengono fatturati da soggetti sia CE che extra CE. Come è cambiata la ripartizione 5% – 95% relativa ai noli che indicavamo nelle autofatture? C'è differenza tra fornitori CE ed extraCe?
Grazie mille
cordiali saluti

40.  giannigargano scrive:
[9 aprile 2010 alle 09:34](#)

Gentile sig.ra Marina,
la ripartizione 5% – 95% non esiste più, salvo che per i trasporti di passeggeri o i trasporti di beni venduti ai privati.
Per una completa disamina sull'argomento Le consiglio di leggere il "Manuale di comportamento in ordine ai trasporti acquistati e rivenduti o anticipati in nome e per conto dei clienti" e gli altri articoli sull'argomento pubblicati su questo blog.
L'unica differenza tra fornitori CE ed extra CE è che per i trasporti acquistati da fornitori CEE va presentato l'intra servizi, tranne nel caso in cui per le prestazioni acquistate non sia dovuta l'IVA in Italia.

grazie
gianni gargano

41.  MARINA scrive:
[19 aprile 2010 alle 17:21](#)

Egr. dott. Gargano,
grazie per la sua cortese risposta.
Avrei un'altra domanda:
è corretto che i noli marittimi da noi pagati per conto dei nostri clienti/caricatori a fornitori CE non rientrino negli elenchi INTRASTAT??
gRAZIE
cordiali saluti

42.  giannigargano scrive:
[22 aprile 2010 alle 15:29](#)

Gentile Marina,
negli elenchi intra vanno ricompresi tutti i servizi ricevuti da soggetti passivi in un altro stato della Comunità, ad eccezione di quelli di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies.
Inoltre, ai sensi del 6° comma dell'art. 50 del D.L. 331/93, non vanno indicati i servizi per i quali l'imposta non è dovuta


nello stato membro del committente.

Per cui, a mio parere, visto che sull'argomento non vi è ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, se i noli acquistati sono non imponibili (ad esempio, perché relativi a beni in esportazione) non vanno ricompresi negli elenchi intra.

Ovviamente non vanno ricompresi i noli acquistati in nome e per conto dei clienti e, perciò, rifatturati in art. 15.

grazie

gianni gargano

43.  *Six* scrive:
[17 maggio 2010 alle 13:00](#)

Buongiorno,

data la Sua esperienza volevo chiederLe delle delucidazioni in merito ai noli e alle tasse di sbarco:

abbiamo nel caso 3 soggetti: cliente finale/spedizioniere, handler, vettore.

1. L'handler fattura noli e/o tasse di sbarco al cliente finale che incassa per conto del vettore al quale dovrà restituirle: la fatturazione di tali importi è esclusa art 15? L'iva sui trasporti UE deve essere comunque calcolata nell'importo fatturato?

2. I Vettori solitamente rifatturano questi importi ai clienti finali? Se sì a questo punto noli e tasse di sbarco non dovrebbero anche dal handler essere fatturati nei casi di trasporti CEE è con IVA 20% e ExtraCee non imp art 9?

La ringrazio anticipatamente per l'attenzione mostrata

Cordiali Saluti

44.  *Margherita* scrive:
[7 giugno 2010 alle 15:51](#)

Egr.dott.Gargano

lavoro per un'azienda che importa caffè,dove paghiamo in anticipo i diritti doganali

per quale ricevo la nota di debito, come posso registrare ai fini di liquidazione IVA l'anticipo?

cordiali saluti

45.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 12:33](#)

Gentile Margherita,

la nota debito ricevuta per i diritti doganali va registrata ai fini IVA ai sensi dell'art. 15, così come credo sia indicato sulla stessa e ai fini contabili come anticipo a fornitori.

Quando riceverà la bolletta doganale, documento valido ai fini IVA, la registrerà ai fini IVA.

grazie

gianni gargano

46.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 12:49](#)

Gentile Massimo,

non riesco a comprendere la sua domanda. Potrebbe spiegarmi meglio?

grazie

gianni gargano

47.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 13:30](#)

Gentile Roberto,

non so esattamente quale sia la prassi attualmente seguita, in quanto sono un commercialista che si occupa della materia e, quindi, non sto sul campo.

In ogni caso entrambe le soluzioni sono corrette dipendono dagli accordi che ha con il vettore.

Se Lei ha solo l'incarico di riscuotere le somme va benissimo il discorso di fatturare gli importi ricevuti come art. 15 e rimetterli al vettore. Sarà poi un suo obbligo e un suo problema adempiere, se necessario, agli obblighi IVA in Italia.

Nel caso in cui Lei acquista e vende i servizi forniti dal vettore dovrà emettere fattura (con IVA o non imponibile a seconda dei casi) e, nell'ipotesi in cui il vettore non sia stabilito in Italia provvedere ad emettere autofattura per i servizi ricevuti.

Io Le consiglio, se non c'è nessun ricarico sugli importi in questione, la prima soluzione che riflette esattamente il ruolo classico dell'agente che incassa i noli e le spese per conto del vettore.

grazie

gianni gargano

Depositi IVA = La Sibilla Cumana

Publicato il 20 aprile 2010 da giannigargano



L'articolo uno del Decreto IVA stabilisce che l'imposta si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.

Le nuove norme sulla territorialità dell'imposta, hanno modificato, in parte, la normativa IVA, prevedono, nella sostanza, che i rappresentanti fiscali di soggetti esteri, ovvero i soggetti comunitari identificati direttamente in Italia, non sono più da considerarsi soggetti passivi d'imposta e che, pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi da essi effettuate nei confronti dei soggetti passivi d'imposta in Italia devono essere considerate fuori del campo di applicazione dell'IVA, i cui adempimenti devono, invece, essere assolti dai cessionari o committenti.

In pratica, nel caso di cessione di beni il rappresentante fiscale, ovvero il soggetto comunitario direttamente identificato, emetterà fattura senza addebito dell'imposta, con l'indicazione: "operazioni fuori del campo d'applicazione dell'IVA", mentre il committente nazionale, soggetto passivo, provvederà ad adempiere gli obblighi relativi all'IVA mediante il meccanismo del "reverse charge".

Tra l'altro il rappresentante fiscale, ovvero il soggetto identificato direttamente, in quanto non soggetti passivi in Italia, non potranno detrarre l'IVA eventualmente assolta sugli acquisti, ma solo chiederla a rimborso.

Allora:

- considerato che l'immissione in libera pratica di beni destinati all'introduzione in deposito IVA non è un'importazione per la modifica apportata all'art. 67 dalla Legge 28/97;

- considerato che già la finanziaria dell'anno 1983 (art. 5 comma 62 del D.L. 30.12.1982, n.953) aveva disposto che in qualunque dichiarazione doganale fosse indicato il codice fiscale del soggetto che la poneva in essere e che il D.M. 23.03.1983 prescrisse che i soggetti all'imposta sul valore aggiunto dovessero indicare il numero di partita IVA in luogo del codice fiscale,

ci poniamo il seguente quesito:

il rappresentante fiscale di un soggetto estero, o un soggetto comunitario identificato direttamente, entrambi non considerati, in base alle nuove norme, soggetti passivi d'imposta in Italia, possono ancora porre in essere operazioni di immissione in libera di beni destinati all'introduzione in deposito IVA?

E, se sì, come si devono trattare ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le fasi successive all'introduzione?

Io ce l'ho un'opinione ed anche chiara, mi piacerebbe, però, conoscere innanzitutto quella del Ministero, che almeno una volta desse chiare istruzioni sul punto.

E poi la vostra.

gianni gargano

francesco pagnozzi

Nuovi adempimenti fiscali nei rapporti con paesi “black list”

Pubblicato il 4 giugno 2010 da giannigargano

Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei così detti “caroselli e “cartiere”, ha introdotto l'obbligo per i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:



- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute,

effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla così detta “black list” individuata con [Decreto del Ministro delle Finanze 04/05/1999](#) e con [Decreto del Ministro delle Economie e delle Finanze 21/11/2001](#).

I dati devono essere comunicati con apposito modello dell'Agenzia delle Entrate per via telematica con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;

b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata alla lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.

Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:

- a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
- b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale è intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo è stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
- c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima è stabilita, residente o domiciliata;
- e) periodo di riferimento della comunicazione;
- f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;
- g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;
- h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualità precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

Le disposizioni di cui si è detto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

gianni gargano

vincenzo guastella

Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2010

Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e nazionali. (10A04699)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni tributarie e finanziarie urgenti in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosi' detti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, di tale decreto, il quale prevede che i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate, secondo modalita' e termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosi' detti black list di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n. 107, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n. 273;

Visti altresì, in particolare, i decreti 4 maggio 1999, recante «Individuazione di stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, nonché 21 novembre 2001, recante «Individuazione degli stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list")» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001;

Decreta:

Art. 1

Soggetti obbligati

1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicano all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

- a) cessioni di beni;
- b) prestazioni di servizi rese;
- c) acquisti di beni;
- d) prestazioni di servizi ricevute.

2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite apposito

modello che, con le relative istruzioni per la compilazione, e' approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto.

Art. 2

Periodo di riferimento della comunicazione

1. Il modello di comunicazione e' presentato con riferimento:
 - a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
 - b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri gia' trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicit  trimestrale possono presentarlo con periodicit  mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicit  trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicit  mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia e' superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili gia' trascorsi.
5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicit  trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

Art. 3

Presentazione degli elenchi

1. Il modello di comunicazione e' presentato all'Agenzia delle entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

Art. 4

Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni

1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementi informativi:
 - a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto alla comunicazione;
 - b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e' intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito, residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codice identificativo;
 - c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata;

d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche, denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sede amministrativa nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente o domiciliata;

e) periodo di riferimento della comunicazione;

f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione;

g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioni imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta;

h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse e ricevute relative ad annualita' precedenti, l'importo complessivo delle operazioni e della relativa imposta.

2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 2.

Art. 5

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2010.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2010

Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 380

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente comunicazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 così come modificato dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'art. 66-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella comunicazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle comunicazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI AVENTI SEDE, RESIDENZA O DOMICILIO IN PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA

Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 marzo 2010 ha previsto l'obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati alla presentazione della comunicazione tutti i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che abbiano effettuato operazioni nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, nel periodo di riferimento indicato dall'art. 2 del citato decreto 30 marzo 2010.

Oggetto della comunicazione e periodo di riferimento

Il modello di comunicazione, formato dal frontespizio e dal quadro A, è presentato con riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, una o più operazioni per un ammontare non superiore a 50.000 euro per ciascun trimestre e per ciascuna delle seguenti categorie:

- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi;
- acquisti di servizi.

In tutti gli altri casi il modello di comunicazione è presentato con riferimento a periodi mensili. Qualora i soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale superino la soglia dei 50.000 euro nel corso di un trimestre, in relazione anche ad una sola delle categorie di operazioni, essi procedono all'invio della comunicazione con periodicità mensile con riferimento ai mesi del trimestre in cui tale soglia è superata.

In tal caso le comunicazioni sono presentate, per il mese coincidente con il cambio della periodicità, e per i periodi mensili già trascorsi, con le modalità descritte al successivo paragrafo "Variazione periodicità".

I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono optare per la presentazione con periodicità mensile qualora detta opzione venga esercitata con riferimento all'intero anno solare.

Modalità e termini di presentazione della comunicazione

Il modello di comunicazione deve essere **presentato esclusivamente in via telematica**. È pertanto esclusa ogni altra modalità di presentazione.

Il modello deve essere presentato entro la fine del mese successivo al periodo oggetto della comunicazione e qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La comunicazione può essere presentata in via telematica:

- a) direttamente dal contribuente;
- b) tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la comunicazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del **servizio telematico Entratel**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;

- del **servizio telematico Internet (Fisconline)**, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Si ricorda che, in ossequio al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2009, i soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati:

- per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- con modalità cartacea, presentando la relativa richiesta di inserimento, redatta sull'apposita modulistica, all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha rilasciato l'abilitazione, se l'utente è già abilitato, ovvero presso qualsiasi ufficio della regione in cui l'ente ha il proprio domicilio fiscale, se l'utente non è ancora abilitato; la richiesta può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per le informazioni di dettaglio, si rinvia alla circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

ATTENZIONE: si ricorda che i **soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 35-ter del D.P.R. 633/72, si abilitano al servizio telematico Entratel e utilizzano l'indirizzo Internet <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Per quanto concerne le modalità di abilitazione al servizio telematico Entratel si rinvia al paragrafo "Modalità di abilitazione" lettera a).**

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (soggetti incaricati e società del gruppo) Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le comunicazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le comunicazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica. Sono obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf - dipendenti;
- i Caf - imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla presentazione telematica delle comunicazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle comunicazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni. Questi soggetti trasmettono le comunicazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione ma l'impegno a trasmetterle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei propri clienti.

L'accettazione delle comunicazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

Comunicazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle comunicazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'IRES (imposta sul reddito delle società) indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle comunicazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo nel momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della comunicazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria comunicazione, la società dichiarante deve consegnare la propria comunicazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione e società del gruppo) deve lasciare al dichiarante e prova della presentazione della comunicazione

Sulla base delle disposizioni contenute nel citato D.P.R. n. 322 del 1998, l'intermediario abilitato e le società del gruppo incaricate della trasmissione telematica, devono:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della comunicazione;
- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

ATTENZIONE: si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni

logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione della comunicazione

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della comunicazione per via telematica, è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. n. 322 del 1998, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Modalità di abilitazione

a) Presentazione attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

- richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
- compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso - Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei gestori incaricati o degli operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici dell'Agenzia delle Entrate cui rivolgersi sono disponibili nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call centre appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. È consigliato inoltre consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre che il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, per informazioni di carattere normativo e tecnico.

ATTENZIONE: per i soggetti non residenti, che si sono identificati direttamente ai fini IVA ai sensi dell'art. 35-ter, l'abilitazione al servizio telematico Entratel viene rilasciata dal Centro Operativo di Pescara, via Rio Sparto 21, 65129 Pescara, contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e dell'allegato che l'utente diverso dalla persona fisica stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio Entratel. Il predetto ufficio provvede alla spedizione a mezzo posta al richiedente o alla consegna ad un soggetto incaricato (munito di idonea delega e del documento di riconoscimento proprio e del delegante) della busta virtuale, il cui numero viene utilizzato per il prelievo delle credenziali necessarie per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, se l'utente è una persona fisica, per l'accesso nelle aree riservate del sito internet dedicato ai servizi telematici.

Gli utenti diversi dalle persone fisiche accedono alle predette aree riservate tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati, secondo quanto sopra chiarito.

b) Presentazione tramite il servizio telematico Internet (Fisconline)

Requisito essenziale per l'invio è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number) che può essere richiesto dal contribuente:

- a) via web, collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet (Fisconline), in quanto è sempre possibile presentare la comunicazione tramite un intermediario abilitato. Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi. Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati. Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

Modalità di compilazione

Il presente modello si compone di frontespizio e quadro A, di tipo modulare. Ogni modulo corrisponde ad un diverso operatore economico nei confronti del quale sono state effettuate operazioni oggetto della comunicazione.

FRONTESPIZIO

Tipo di comunicazione

Correzione nei termini

La casella va utilizzata solo nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una comunicazione già presentata, compilando una nuova comunicazione, completa di tutte le sue parti.

Comunicazione integrativa

La casella va utilizzata soltanto quando, scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente intende rettificare o integrare la stessa presentando, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la comunicazione.

Presupposto per poter presentare la comunicazione integrativa è che sia stata validamente presentata la comunicazione originaria.

Periodo di riferimento

Indicare l'anno ed, alternativamente, il mese o il trimestre.

Variazione periodicità

La casella va utilizzata in una delle seguenti ipotesi:

- Variazione del periodo di riferimento della comunicazione conseguente al superamento nel trimestre della soglia dei 50.000 euro prevista anche in una sola delle categorie di operazioni; in questo caso la casella deve essere utilizzata per ognuna delle comunicazioni mensili eventualmente da effettuarsi, in considerazione del decadimento dalla facoltà di produrre comunicazione trimestrale.
- Variazione del periodo di riferimento per l'esercizio dell'opzione per l'invio mensile; in questo caso va utilizzata la casella della prima comunicazione mensile dell'anno.

Dati del contribuente

Nel riquadro, che va sempre compilato, deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

PERSONE FISICHE

Indicare la data ed il comune di nascita. Il contribuente nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Indicare la denominazione o la ragione sociale e la natura giuridica, desumendo il codice dalla tabella seguente

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila la comunicazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI	
1. Società in accomandita per azioni	28. Aziende coniugali
2. Società a responsabilità limitata	29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
3. Società per azioni	50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione	51. Condomini
5. Altre società cooperative	52. Depositi I.V.A.
6. Mutue assicuratrici	53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
7. Consorzi con personalità giuridica	54. Trust
8. Associazioni riconosciute	55. Amministrazioni pubbliche
9. Fondazioni	56. Fondazioni bancarie
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica	57. Società europea
11. Consorzi senza personalità giuridica	58. Società cooperativa europea
12. Associazioni non riconosciute e comitati	
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)	
14. Enti pubblici economici	
15. Enti pubblici non economici	
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica	
17. Opere pie e società di mutuo soccorso	
18. Enti ospedalieri	
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale	
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo	
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi	
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia	
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR	
25. Società in accomandita semplice	
26. Società di armamento	
27. Associazione fra artisti e professionisti	
	SOGGETTI NON RESIDENTI
	30. Società semplici, irregolari e di fatto
	31. Società in nome collettivo
	32. Società in accomandita semplice
	33. Società di armamento
	34. Associazioni fra professionisti
	35. Società in accomandita per azioni
	36. Società a responsabilità limitata
	37. Società per azioni
	38. Consorzi
	39. Altri enti ed istituti
	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
	41. Fondazioni
	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
	44. Trust

Soggetti non residenti

Il riquadro deve essere compilato solo dai soggetti non residenti. Il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Il campo "numero di identificazione IVA Stato estero" deve essere in ogni caso compilato dai soggetti, persone fisiche e non, residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza.

In caso di soggetti residenti in paesi extra UE si deve indicare, ove attribuito, un qualunque numero identificativo ai fini fiscali attribuito nello Stato di residenza.

Dichiarante diverso dal contribuente (rappresentante, curatore fallimentare, erede, ecc.)

Il presente riquadro deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante (colui che sottoscrive la comunicazione) sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione.

Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive la comunicazione, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

Nelle ipotesi in cui il dichiarante sia una società che presenta la comunicazione per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società dichiarante", indicando, in tal caso, nell'apposito campo il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente (vedi Tabella generale dei codici carica). In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata), la società che presenta la comunicazione in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

1	Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2	Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3	Curatore fallimentare
4	Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria)
5	Custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata)
6	Rappresentante fiscale di soggetto non residente
7	Erede
8	Liquidatore (liquidazione volontaria)
9	Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione
10	Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993
11	Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita
12	Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione)
13	Amministratore di condominio
14	Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione
15	Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della comunicazione

Va indicato il numero di quadri A compilati.

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, o da uno degli altri soggetti dichiaranti indicati nella tabella "Codici carica".

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette la comunicazione. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la comunicazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

QUADRO A - DATI ANAGRAFICI - A1

In questa sezione vanno indicati i dati identificativi degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati con DD. MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001.

Persone fisiche

Per identificare l'operatore economico estero deve essere indicato, invece del comune, lo Stato di nascita, lasciando in bianco lo spazio relativo alla provincia. Indicare la data ed il comune di nascita oltre alla provincia nel caso di operatori economici esteri nati in Italia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o la ragione sociale e il codice Stato estero, desumendolo dall'elenco degli Stati esteri riportato in Appendice.

Indicare le altre informazioni relative allo Stato federato, provincia o contea, alla città o località e all'indirizzo.

Dati relativi alle operazioni effettuate - righe da A2 ad A35

Gli importi, da indicare tenendo conto delle variazioni eseguite ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, devono essere espressi in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi, sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.

Operazioni attive

Va indicato l'importo complessivo delle operazioni attive, distinto tra operazioni imponibili, non imponibili, comprese le cessioni all'esportazione, esenti e non soggette all'imposta sul valore aggiunto, effettuate con l'operatore estero indicato nella sezione A1, al netto delle note di variazione ricevute nel periodo.

Le note di variazione ricevute dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A11 ad A14.

Va riportata altresì l'imposta relativa:

- alle operazioni imponibili, ai righi A3 ed A5;
- alle note di variazione relative ad operazioni già comunicate nell'anno, ai righi A12 ed A14;
- alle note di variazione relative ad operazioni attive di annualità precedenti, ai righi A16 ed A18.

Operazioni passive

Va indicato l'importo complessivo degli acquisti, imponibili, non imponibili, esenti o non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, effettuati presso l'operatore estero indicato nella sezione A1, distinti per categoria, al netto delle note di variazione emesse nel periodo.

Le note di variazione emesse dopo il periodo oggetto della comunicazione, assieme all'imposta relativa, saranno riportate nei righi da A28 ad A31.

Per gli importi in valuta estera il contribuente deve indicare il controvalore in euro.

Va riportata inoltre l'imposta relativa:

- agli acquisti imponibili, ai righi A20 ed A22;
- alle note di variazione relative ad acquisti già comunicati nell'anno, ai righi A29 ed A31;
- alle note di variazione relative ad acquisti di annualità precedenti, ai righi A33 ed A35.

ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COSTA D'AVORIO.....	146	LIBIA.....	045	SAHARA OCCIDENTALE.....	166
AFGHANISTAN.....	002	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN.....	090	SAINT KITTS E NEVIS.....	195
AJMAN.....	239	CROAZIA.....	261	LITUANIA.....	259	SAINT LUCIA.....	199
ALBANIA.....	087	CUBA.....	020	LUSSEMBURGO.....	092	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE.....	222
ALGERIA.....	003	DANIMARCA.....	021	MACAO.....	059	SAINT-PIERRE E MIQUELON.....	248
AMERICAN SAMOA.....	148	DOMINICA.....	192	MACEDONIA.....	278	SALOMONE ISOLE.....	191
ANDORRA.....	004	DOMINICANA (REPUBBLICA).....	063	MADAGASCAR.....	104	SALVADOR.....	064
ANGOLA.....	133	DUBAI.....	240	MADEIRA.....	235	SAMOA.....	131
ANGUILLA.....	209	ECUADOR.....	024	MALAWI.....	056	SAN MARINO.....	037
ANTARTIDE.....	180	EGITTO.....	023	MALAYSIA.....	106	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTIGUA E BARBUDA.....	197	ERITREA.....	277	MALDIVE.....	127	SENEGAL.....	152
ANTILLE OLANDESI.....	251	ESTONIA.....	257	MALI.....	149	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA.....	005	ETIOPIA.....	026	MALTA.....	105	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	FAEROER (ISOLE).....	204	MAN ISOLA.....	203	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	FALKLAND (ISOLE).....	190	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE).....	219	SIERRA LEONE.....	153
ARUBA.....	212	FUJI, ISOLE.....	161	MAROCCO.....	107	SINGAPORE.....	147
ASCENSION.....	227	FILIPPINE.....	027	MARSHALL (ISOLE).....	217	SIRIA.....	065
AUSTRALIA.....	007	FINLANDIA.....	028	MARTINICA.....	213	SLOVACCA REPUBBLICA.....	276
AUSTRIA.....	008	FRANCIA.....	029	MAURITANIA.....	141	SLOVENIA.....	260
AZERBAIGIAN.....	268	FUJAYRAH.....	241	MAURITIUS.....	128	SOMALIA.....	066
AZZORRE ISOLE.....	234	GABON.....	157	MAYOTTE.....	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH.....	283
BAHAMAS.....	160	GAMBIA.....	164	MELILLA.....	231	SPAGNA.....	067
BAHRAIN.....	169	GEORGIA.....	267	MESSICO.....	046	SRI LANKA.....	085
BANGLADESH.....	130	GERMANIA.....	094	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI).....	215	ST. HELENA.....	254
BARBADOS.....	118	GHANA.....	112	MIDWAY ISOLE.....	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE.....	196
BELGIO.....	009	GIAMAICA.....	082	MOLDOVIA.....	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BELIZE.....	198	GIAPPONE.....	088	MONGOLIA.....	110	SUDAFRICANA REP.....	078
BENIN.....	158	GIBILTERRA.....	102	MONTENEGRO.....	290	SUDAN.....	070
BERMUDA.....	207	GIBUTI.....	113	MONTSERRAT.....	208	SURINAM.....	124
BHUTAN.....	097	GIORDANIA.....	122	MOZAMBICO.....	134	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS.....	286
BIELORUSSIA.....	264	GOUGH.....	228	MYANMAR.....	083	SVEZIA.....	068
BOLIVIA.....	010	GRECIA.....	032	NAMIBIA.....	206	SVIZZERA.....	071
BOSNIA-ERZEGOVINA.....	274	GRENADA.....	156	NAURU.....	109	SWAZILAND.....	138
BOTSWANA.....	098	GROENLANDIA.....	200	NEPAL.....	115	TAGIKISTAN.....	272
BOUVET ISLAND.....	280	GUADALUPA.....	214	NICARAGUA.....	047	TAIWAN.....	022
BRASILE.....	011	GUAM.....	154	NIGER.....	150	TANZANIA.....	057
BRUNEI DARUSSALAM.....	125	GUATEMALA.....	033	NIGERIA.....	117	TERRITORI FRANCESI DEL SUD.....	183
BULGARIA.....	012	GUAYANA FRANCESE.....	123	NIUE.....	205	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO.....	245
BURKINA FASO.....	142	GUERNSEY.....	201	NORFOLK ISLAND.....	285	THAILANDIA.....	072
BURUNDI.....	025	GUINEA.....	137	NORVEGIA.....	048	TIMOR EST.....	287
CAMBOGIA.....	135	GUINEA BISSAU.....	185	NUOVA CALEDONIA.....	253	TOGO.....	155
CAMERUN.....	119	GUINEA EQUATORIALE.....	167	NUOVA ZELANDA.....	049	TOKELAU.....	236
CAMPIONE D'ITALIA.....	139	GUYANA.....	159	OMAN.....	163	TONGA.....	162
CANADA.....	013	HAITI.....	034	PAESI BASSI.....	050	TRINIDAD E TOBAGO.....	120
CANARIE ISOLE.....	100	HEARD AND MCDONALD ISLAND.....	284	PAESI NON CLASSIFICATI.....	799	TRISTAN DA CUNHA.....	229
CAPO VERDE.....	188	HONDURAS.....	035	PAKISTAN.....	036	TUNISIA.....	075
CAROLINE ISOLE.....	256	HONG KONG.....	103	PALAU.....	216	TURCHIA.....	076
CAYMAN (ISOLE).....	211	INDIA.....	114	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI).....	279	TURKMENISTAN.....	273
CECA (REPUBBLICA).....	275	INDONESIA.....	129	PANAMA.....	051	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA).....	143	IRAN.....	039	PAPUA NUOVA GUINEA.....	186	TUVALU.....	193
CEUTA.....	246	IRAQ.....	038	PARAGUAY.....	052	UCRAINA.....	263
CHAFARINAS.....	230	IRLANDA.....	040	PENON DE ALHUCEMAS.....	232	UGANDA.....	132
CHAGOS ISOLE.....	255	ISLANDA.....	041	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA.....	233	UMM AL QAIWAIN.....	244
CHRISTMAS ISLAND.....	282	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	PERU.....	053	UNGHERIA.....	077
CIAD.....	144	ISRAELE.....	182	PITCAIRN.....	175	URUGUAY.....	080
CILE.....	015	JERSEY C.I.....	202	POLINESIA FRANCESE.....	225	UZBEKISTAN.....	271
CINA REP. POP.....	016	KAZAKISTAN.....	269	POLONIA.....	054	VANUATU.....	121
CIPRO.....	101	KENYA.....	116	PORTOGALLO.....	055	VENEZUELA.....	081
CITTÀ DEL VATICANO.....	093	KIRGHIZISTAN.....	270	PORTORICO.....	220	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
CLIPPERTON.....	223	KIRIBATI.....	194	PRINCIPATO DI MONACO.....	091	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COCOS (KEELING) ISLAND.....	281	KOSOVO.....	291	QATAR.....	168	VIETNAM.....	062
COLOMBIA.....	017	KUWAIT.....	126	RAS EL KAIMAH.....	242	WAKE ISOLE.....	178
COMORE, ISOLE.....	176	LAOS.....	136	REGNO UNITO.....	031	WALLIS E FUTUNA.....	218
CONGO.....	145	LESOTHO.....	089	REUNION.....	247	YEMEN.....	042
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL).....	018	LETTONIA.....	258	RUANDA.....	151	ZAMBIA.....	058
COOK ISOLE.....	237	LIBANO.....	095	RUSSIA (FEDERAZIONE DI).....	262	ZIMBABWE.....	073
COREA DEL NORD.....	074	LIBERIA.....	044				
COREA DEL SUD.....	084						



Ministero delle Finanze

Decreto del 04/05/1999

Titolo del provvedimento:

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10/05/1999)

Preambolo

Preambolo

Testo: in vigore dal 10/05/1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2-bis in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche;

Ritenuta la necessita' di provvedere al riguardo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale e' stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-bis;

Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche;

Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

art. 1


Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

Testo: in vigore dal 10/05/1999

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);
Andorra (Principat d'Andorra);
Anguilla;
Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);
Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);
Aruba;
Bahama (Bahamas);
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados;

Belize;
Bermuda;
Brunei (Negara Brunei Darussalam);
Cipro (Kypros);
Costa Rica (Republica de Costa Rica);
Dominica;
Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);
Ecuador (Repuplica del Ecuador);
Filippine (Pilipinas);
Gibilterra (Dominion of Gibraltar);
Gibuti (Djibouti);
Grenada;
Guernsey (Bailiwick of Guernsey);
Hong Kong (Xianggang);
Isola di Man (Isle of Man);
Isole Cayman (The Cayman Islands);
Isole Cook;
Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);
Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);
Jersey;
Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);
Liberia (Republic of Liberia);
Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);
Macao (Macau);
Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);
Maldive (Divehi);
Malta (Republic of Malta);
Maurizio (Republic of Mauritius);
Montserrat;
Nauru (Republic of Nauru);
Niue;
Oman (Saltanat 'Oman);
Panama (Republica de Panama');
Polinesia Francese (Polynesie Francaise);
Monaco (Principaute' de Monaco);
San Marino (Repubblica di San Marino);
Sark (Sercq);
Seicelle (Republic of Seychelles);
Singapore (Republic of Singapore);
Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);
Svizzera (Confederazione Svizzera);
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga (Pule'anga Tonga);
Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);
Tuvalu (The Tuvalu Islands);
Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);
Vanuatu (Republic of Vanuatu);
Samoa (Indipendent State of Samoa).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.



Decreto del 21/11/2001

Titolo del provvedimento:

Individuazione degli Stati non appartenenti all'Unione europea soggetti ad un regime di tassazione non privilegiato di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "white list").
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23/11/2001)

Preambolo

Preambolo.

Testo: in vigore dal 23/11/2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto con l'art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), della legge 21 novembre 2000, n. 342;

Atteso che, secondo quanto stabilito dal citato comma 2-ter dell'art. 96-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, le disposizioni del comma 1 dell'art. 96-bis possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni;

Considerato che l'art. 127-bis, comma 4, del citato testo unico delle imposte sui redditi, stabilisce che devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti;

Considerato che un adeguato scambio di informazioni può essere assicurato da talune convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e gli altri Paesi esteri;

Considerato, infine, che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale non privilegiato ai fini dell'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, è comunque suscettibile di modifiche e integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri, ovvero sulla base dell'entrata in vigore di Convenzioni contro le doppie imposizioni, stipulate dall'Italia, che consentano un effettivo ed adeguato scambio di informazioni;

Decreta:

art. 1

Elenco degli Stati ai quali si applica il regime di tassazione non privilegiato ex art. 96 bis, comma 2 ter, TU 22 dicembre 1986 n. 917.

Testo: in vigore dal 23/11/2001

1. Le disposizioni di cui all'art. 96-bis, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano ai seguenti Stati e territori esteri, non appartenenti all'Unione europea, aventi un regime fiscale non privilegiato:

- 1) Albania;
- 2) Algeria;
- 3) Argentina;

- 4) Australia;
- 5) Bangladesh;
- 6) Bielorussia;
- 7) Brasile;
- 8) Bulgaria;
- 9) Canada;
- 10) Cina;
- 11) Costa d'Avorio;
- 12) Croazia;
- 13) Egitto;
- 14) Estonia;
- 15) Giappone;
- 16) India;
- 17) Indonesia;
- 18) Israele;
- 19) Jugoslavia;
- 20) Kazakistan;
- 21) Lituania;
- 22) Macedonia;
- 23) Marocco;
- 24) Messico;
- 25) Norvegia;
- 26) Nuova Zelanda;
- 27) Pakistan;
- 28) Polonia;
- 29) Repubblica Ceca;
- 30) Slovacchia;
- 31) Romania;
- 32) Russia;
- 33) Slovenia;
- 34) Sri Lanka;
- 35) Stati Uniti;
- 36) Sudafrica;
- 37) Tanzania;
- 38) Thailandia;
- 39) Trinidad e Tobago;
- 40) Tunisia;
- 41) Turchia;
- 42) Ucraina;
- 43) Ungheria;
- 44) Venezuela;
- 45) Vietnam;
- 46) Zambia.

art. 2

Altri stati ai quali si applica, con dei limiti, l'art. 96 bis, comma 2 ter, TU 22 dicembre 1986 n. 917.

Testo: in vigore dal 23/11/2001

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti ed alle attivita' per ciascuno di essi indicati:

1) Emirati Arabi Uniti, limitatamente alle societa' operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;

2) Kuwait, limitatamente alle societa' con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali societa' non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto:

Vista la direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

Visto l'articolo 50, del decreto-legge 309 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, modificato da ultimo dal decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 18, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare all'Agenzia delle dogane elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni e servizi effettuati con i soggetti passivi dell'IVA stabiliti negli altri Stati membri della Comunità europea e che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità ed i termini di presentazione degli elenchi, tenendo conto delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica";

Visto il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra stati membri che abroga il Regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, del 18 novembre 2004, che attua il regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri e abroga i regolamenti (CE) n. 1901/2000 e (CEE) n. 3590/92 della Commissione;

Visto il regolamento (CE) n. 1915/2005 della Commissione, del 24 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1982/2004 per quanto riguarda la semplificazione delle registrazioni di quantità e coordinate in rapporto a particolari movimenti di merci;

Visto il regolamento (CE) n. 222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 638/2004 relativo alle statistiche comunitarie degli scambi di beni tra Stati membri;

Vista la nota prot. n. 191 del 19 gennaio 2010 contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica;

DECRETA

Articolo 1 (Soggetti obbligati)

1. I soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto presentano i seguenti elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie:

a) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) cessioni intracomunitarie di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) elenco riepilogativo delle seguenti categorie di operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità europea:

- 1) acquisti intracomunitari di beni comunitari;
- 2) prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che effettuano operazioni nello svolgimento di attività non commerciali, presentano l'elenco riepilogativo di cui al comma 1, lettera b).

3. In ogni caso gli elenchi riepilogativi sono presentati dai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che effettuano scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione delle informazioni statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 638/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dei relativi regolamenti di applicazione, ancorché i medesimi non costituiscano cessioni intracomunitarie, acquisti intracomunitari, ovvero prestazioni di servizi imponibili nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

Articolo 2
(Periodicità degli elenchi)

1. Ciascun elenco riepilogativo di cui all'articolo 1, comma 1, è presentato con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

2. I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l'elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'articolo 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.

Articolo 3
(Presentazione degli elenchi)

1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati all'Agenzia delle dogane per via telematica entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

2. Fino al 30 aprile 2010 gli elenchi riepilogativi possono essere presentati in formato elettronico agli uffici doganali territorialmente competenti entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

3. Le modalità tecnico-operative per la presentazione degli elenchi sono specificate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 4
(Contenuto degli elenchi)

1. Gli elenchi riepilogativi si compongono di una parte contenente dati di natura fiscale e di una parte contenente dati di natura statistica.

Articolo 5
(Contenuto degli elenchi – Parte fiscale)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi di cui all'articolo 1 sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2.

2. Sono riepilogati negli elenchi di cui all'articolo 1 le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari aventi ad oggetto beni comunitari, intendendosi per tali quelli originari degli Stati membri della Comunità europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità.

3. Gli acquisti intracomunitari di beni effettuati ai sensi dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993 e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni.

4. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente.

5. In caso di variazioni intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate.

Articolo 6
(Contenuto degli elenchi – parte statistica)

1. soggetti che presentano gli elenchi con periodicità mensile ai sensi dell'articolo 2, esclusi quelli che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 2, comma 3, indicano i dati di natura statistica nella parte statistica degli elenchi stessi.

2. I soggetti di cui al comma 1 che effettuano servizi di lavorazione riepilogano anche i dati statistici relativi alle spedizioni ed agli arrivi dei relativi beni.

3. Nella parte statistica degli elenchi sono riepilogati anche i dati statistici relativi agli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d'urgenza in regioni sinistrate, di cui all'articolo 1, comma 3.

4. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000 indicano i dati relativi al valore statistico, alle condizioni di consegna ed al modo di trasporto nella parte statistica degli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie e, rispettivamente, agli acquisti intracomunitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1) e di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1).

5. In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1982/2004 della Commissione, e previa autorizzazione da richiedere all'Istituto nazionale di statistica, gli operatori possono fruire delle semplificazioni ivi previste per:

- a) le transazioni di valore inferiore ad euro 200;
- b) per gli impianti industriali di valore superiore ad euro 3.000.000.

Articolo 7
(Disposizioni abrogative)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, sono abrogati i seguenti provvedimenti:

- decreto del Ministro delle finanze 21 Ottobre 1992;
- decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 4 febbraio 1998;
- decreto del Direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette 27 Ottobre 2000;
- decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 12 dicembre 2002;
- decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 15 aprile 2004;
- decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 3 agosto 2005;
- decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali 20 dicembre 2006.

Articolo 8
(Efficacia)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 FEB. 2010

Il Ministro

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, positioned below the text 'Il Ministro'.



Direzione Centrale Normativa

Roma, 21 giugno 2010

***OGGETTO: Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Quesiti
pervenuti al Forum Intrastat***

INDICE

PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE	3
PARTE SECONDA: RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI.....	10

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, anche in relazione ai quesiti posti tramite il Forum aperto sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Chi sono in generale i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat?

L’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18, prevede, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare le prestazioni di servizi generiche rese da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, nonché quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.

Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che non sussiste l’obbligo di includere negli elenchi in commento le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale - benché identificato ai fini IVA nella Comunità - non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione.

Alla predetta conclusione si giunge non solo alla luce della formulazione letterale del citato art. 50, comma 6, ma anche in considerazione del presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi che fa riferimento ai soggetti passivi “*stabiliti*” nel territorio dello Stato (vedi art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).

Al contrario, per quanto riguarda l’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione posta in essere. Pertanto, saranno da includere nella dichiarazione Intrastat tutte le operazioni che presentano gli

elementi costitutivi delle cessioni o acquisti intracomunitari (acquisizione della proprietà del bene, effettiva movimentazione dello stesso tra due Stati membri, *status* di operatore economico dei contraenti), a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente, il medesimo sia identificato ai fini IVA nella Comunità.

Infatti, l'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 stabilisce l'obbligo di dichiarare gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni senza fare alcun riferimento al luogo di stabilimento del soggetto venditore o acquirente. Ciò risulta coerente con il presupposto impositivo di tali operazioni, che è individuato nello Stato di destinazione del bene stesso (art. 38, commi 1 e 2, del D.L. n. 331 del 1993 e art. 2, lett. b della Direttiva 2006/112/CE).

A tali conclusioni si ritiene di dover pervenire sulla base dell'interpretazione della normativa primaria di riferimento, nonostante l'apparente contrasto con il tenore letterale dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 22 febbraio 2010 (di seguito Decreto).

2. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat anche gli enti non commerciali?

Si ricorda che l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi va adempiuto anche dagli enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi come oggetto principale l'esercizio di attività commerciali, ma che svolgono tale attività solo in via secondaria.

Il medesimo obbligo grava inoltre a carico degli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti dell'IVA, se identificati ai fini dell'imposta (art. 1, comma 2, del Decreto, che rinvia all'art. 7-ter, comma 2, lett. b e c del D.P.R. n. 633 del 1972). Rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6 del D.L. 331 del 1993).

3. A quali obblighi sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi”?

In premessa si osserva che i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, rientrano, ai sensi delle disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 – 292 della Direttiva 2006/112/CE). In relazione a tale problematica si esaminano i casi seguenti.

1) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

IT1 effettua l’acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008).

2) Operatore “minimo” italiano IT1 che cede beni ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma piuttosto un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti soggetti al regime dei “minimi”, ai sensi del comma 100 dell’art. 1, citato, “*non addebitano l’Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa*” (vedi anche articolo 41, comma 2-bis del D.L. n. 331 del 1993 e circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.

3) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

Considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

Inoltre, in relazione a tutte le fattispecie sopra riportate, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il regime dei minimi cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento. Pertanto, da tale momento i contribuenti in questione, per quanto riguarda gli adempimenti Intrastat, dovranno attenersi alle regole ordinarie.

4. Quali sono gli obblighi dei soggetti passivi d'imposta italiani che intrattengono rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese?

1) Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.

2) Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l'imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d'imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l'elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.

3) Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 non effettua l'acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un'apposita documentazione rappresentativa dell'operazione, emette comunque

autofattura senza applicazione dell'imposta per documentare l'acquisto e non compila l'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

4) Soggetto passivo d'imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese:

IT1 effettua un'operazione intracomunitaria, per la quale l'imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d'imposta e compila l'elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

5. Quali sono gli elementi principali che riguardano il contenuto degli elenchi riepilogativi?

Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che vanno incluse nei nuovi modelli riepilogativi delle prestazioni rese le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli *7-quater*) e *7-quinquies*) del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, formano oggetto del nuovo obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente (art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, del Decreto).

Restano, quindi, escluse dal predetto obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (ad esempio: prestazione di servizio relativa ad un bene immobile sito in altro Paese comunitario), disciplinate separatamente negli articoli *7-quater*) e *7-quinquies*) citati.

Analogamente, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all'art. *7-ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, del Decreto).

Inoltre, occorre precisare che non è obbligo del contribuente dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro

in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l'imposta in Italia (come si evince dall'art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 e dall'art. 5, comma 4, del Decreto).

6. Quale comportamento deve tenere il contribuente in caso di errori o omissioni?

Con riferimento alla problematica relativa ad errori, omissioni e, più in generale, all'esigenza di rettificare dichiarazioni già inviate, si formulano le seguenti osservazioni.

Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, di operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi - siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi - i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate (art. 5, comma 5, del Decreto).

Nel caso in cui il contribuente abbia invece omissso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi - rese o ricevute - è necessario compilare, come già precisato nelle istruzioni dei modelli riepilogativi, una apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la sezione 3 del modello.

In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l'inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell'altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi.

Al riguardo si fa presente, in linea generale, che il contribuente, ove si renda conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa

correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

PARTE SECONDA: RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI

1. Nell'allegato XI al Provvedimento dell'Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, contenente istruzioni al frontespizio è previsto che in caso di cambio della periodicità le sezioni 1 e/o 3 sono da riferirsi a:

- **1° mese del trimestre se si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre;**
- **1° e 2° mese del trimestre, se si cambia la periodicità nel secondo mese del trimestre;**
- **trimestre completo se si cambia la periodicità nel terzo mese del trimestre.**

Si chiede pertanto conferma di quale sia il comportamento corretto nel caso di cambio di periodicità nel corso del trimestre.

Secondo quanto illustrato con la circolare n. 14 del 2010, in caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre, l'operatore è tenuto immediatamente a presentare gli elenchi con periodicità mensile. Ciò risponde anche alle prescrizioni della Direttiva 2006/112/CE, laddove afferma che *"gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi (...) a presentare l'elenco riepilogativo per ogni trimestre civile (.....) qualora l'importo totale trimestrale (...) non superi nè per il trimestre in questione, nè per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro (...) La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l'importo totale (...) supera, per il trimestre in corso, la soglia di 50.000 euro (...) In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall'inizio del trimestre entro un termine non superiore ad un mese"* (art. 263.1-bis).

Quindi, in caso di superamento della soglia a gennaio, l'operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella

“*primo mese del trimestre*”. Nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “*primo e secondo mese del trimestre*”. In caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella “*trimestre completo*”.

2. Nel caso in cui un committente italiano abbia ricevuto fatture, datate 2009 e relative a servizi eseguiti nel medesimo anno da un fornitore comunitario e il committente medesimo abbia proceduto nel 2010 all'autofatturazione, tali servizi vanno indicati nella dichiarazione Intrastat di gennaio 2010?

Allo stato della normativa vigente, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, siano esse interne o transnazionali, secondo il novellato art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972, coincide con il pagamento del corrispettivo, fatta eccezione per talune ipotesi derogatorie (prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali). E' a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione è rilevante agli effetti della nuova disciplina IVA e, quindi, se la medesima va inclusa negli elenchi Intrastat. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell'IVA (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l'operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione.

3. Entro quale termine deve essere registrata una fattura di acquisto di servizi intracomunitari?

L'emissione dell'autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio, cioè, come chiarito nella risposta precedente, al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla data di emissione. Per la registrazione nel registro di cui all'art. 25, invece, il contribuente dispone del più ampio termine di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo Decreto (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione).

A tale riguardo si ricorda che l'art. 5, comma 1, del Decreto prevede che negli elenchi Intrastat *“sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione”*. Pertanto, un'autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio.

In caso di emissione anticipata dell'autofattura rispetto al momento di effettuazione dell'operazione, il contribuente è tenuto ad inserire la stessa negli elenchi riepilogativi, secondo quanto disposto dall'art. 5 del Decreto citato. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui il contribuente medesimo, anziché emettere autofattura, abbia proceduto all'integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 12 del 2010, par 3.2.

4. Un contribuente che ha presentato per i mesi di gennaio e febbraio 2010 l'elenco riepilogativo mensile delle cessioni di beni e servizi, presumendo di superare la soglia di 50.000 euro, può, se nel mese di marzo rimarrà al di sotto di tale limite, presentare gli elenchi in forma trimestrale a partire dal secondo trimestre 2010?

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Decreto *“i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l'intero anno solare”*. Dalla formulazione letterale della richiamata norma deriva la conclusione per cui, nel caso ipotizzato, il contribuente dovrà rispettare la periodicità mensile per tutto il 2010.

5. Se nel 2009 il limite di 50.000 euro è stato superato solo in un trimestre, mentre negli altri l'ammontare totale è stato al di sotto dei 50.000 euro, l'obbligo di invio degli elenchi riepilogativi degli acquisti è mensile o trimestrale?

A regime, se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell'anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, del Decreto). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi.

Tuttavia, per quanto riguarda il 2010, primo anno in cui è stato introdotto l'obbligo di dichiarare i servizi intracomunitari, si richiama quanto specificato nella circolare n. 14 del 2010. In tale circolare, infatti, si è precisato che, per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, la periodicità è naturalmente trimestrale, fino a quando non superano la soglia di 50.000 euro.

6. Nel caso di periodicità mensile, qualora un operatore non abbia effettuato alcuna operazione di acquisto, il modello deve essere trasmesso ugualmente con l'indicazione degli importi uguali a zero?

Se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo.

7. Se si manda del materiale in conto deposito o conto prova o conto visione e la fattura viene emessa nei mesi successivi, oppure vengono emesse più fatture successivamente, quando è corretto compilare l'Intrastat? Al momento dell'uscita della merce o nel momento in cui viene fatturata?

La compilazione della parte fiscale degli elenchi riepilogativi Intrastat non riguarda i casi in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. Pertanto, va dichiarato ai fini predetti l'invio dei beni in altro Stato membro effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale (art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331 del 1993). Nel caso di cessione intracomunitaria o cessione intracomunitaria assimilata l'obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione (art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972); tale operazione sarà inclusa negli elenchi Intrastat relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a registrazione (art. 5, comma 1, del Decreto).

8. Nel caso di fatture da un Paese non aderente alla moneta unica, per determinare il controvalore in valuta si deve prendere in considerazione il cambio alla data della fattura o alla data della registrazione?

Per le rettifiche in valuta relative ai servizi, che cambio va utilizzato per determinare l'importo in euro della rettifica?

Per determinare il controvalore deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d'Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) alla data in cui l'operazione si ritiene effettuata.

In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione originaria. Per quanto riguarda le modalità con cui effettuare la rettifica si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni ai modelli Intrastat.

9. Le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli Intrastat al momento della registrazione?

La rilevazione negli elenchi Intrastat di acconti relativi a prestazioni di servizi deve seguire il criterio generale del momento di effettuazione dell'operazione. Pertanto, dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all'atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l'acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.

10. Fino all'anno 2009 non abbiamo mai inserito nell'Intrastat le lavorazioni di merci. Quali sono gli obblighi degli operatori a partire dal 2010 relativamente a tali operazioni?

Dal 2010 è divenuta obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi. Tanto premesso, le prestazioni di lavorazione di beni rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e le lavorazioni di beni ricevute da parte di soggetti passivi di altri Stati membri dovranno essere inserite ai fini fiscali nei predetti elenchi. Quanto precede vale a condizione che si tratti di una prestazione di lavorazione autonoma e non accessoria alla cessione o acquisto di un bene. Infatti, in caso di accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972), il valore della lavorazione sarà incluso in quello del bene.

11. Nel caso in cui sia stato presentato il modello riepilogativo dei servizi intracomunitari relativo al mese di gennaio 2010 indicando, per ogni prestazione di servizio ricevuta, il numero e la data della fattura del fornitore, è necessario procedere ad una rettifica?

Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n. 14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale.

12. Un *tour operator* che organizza "pacchetti" vacanza, al fine di comporre gli stessi, acquista singoli servizi da soggetti di altri Stati membri (hotel, trasporti, guide ecc...).

a) Si chiede quale sia il regime relativo ai predetti pacchetti.

Il regime speciale IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Per quanto riguarda l'acquisto del singolo servizio, si veda la risposta successiva.

b) Nel caso di fornitura di servizio singolo (hotel oppure volo) a clienti di altri Stati comunitari (sia soggetti passivi di imposta che privati) come ci si deve comportare?

Il servizio singolo, reso da un *tour operator* in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.

Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell'agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Inoltre, si precisa che l'acquisto da parte del *tour operator* del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat. Ciò in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità e, d'altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Si ricorda che le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.

13. Una società gestisce alberghi e paga compensi di agenzia ad agenti U.e. ed extra U.e. per l'intermediazione nelle prenotazioni alberghiere. Si chiede se le provvigioni pagate ad agenti U.e. per le suddette prestazioni, relative ad alberghi situati in Italia, debbano essere inquadrare nell'art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 come prestazioni relative ad immobili e quindi non debbano essere inserite negli elenchi relativi ai servizi ricevuti.

Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrare tra le prestazioni generiche di cui all'articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (vedi anche risposta precedente). Tali operazioni devono essere rilevate negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni ricevute.

14. Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA in virtù dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972.

Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il

requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat.

15. Un *tour operator* italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l'intermediazione effettuata, tramite il portale del *tour operator*, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal *tour operator* stesso. Deve essere, in tal caso, presentato il modello Intrastat? Le prenotazioni effettuate *on line* possono essere considerate prestazioni di servizi *e-commerce*?

Con riferimento alla natura delle prenotazioni effettuate *on line*, si osserva che il fatto che la prestazione sia resa con l'ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico. Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario. L'operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni rese.

16. Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di lavoro in Francia. Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura. Come si comporta in relazione agli elenchi riepilogativi dei servizi per le prestazioni ricevute (trasporto e ristorante)?

Trattasi di acquisto di servizi di trasporto e ristorazione rientranti entrambi nelle disposizioni dell'articolo 7-*quater* del D.P.R. 633 del 1972, come tali esclusi dall'obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi.

17. Come comportarsi nelle seguenti situazioni relative a trasporti intracomunitari con partenza dall'Italia e arrivo in Francia o viceversa:

- il primo vettore italiano fattura al committente comunitario, soggetto passivo di imposta, senza applicazione dell' IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso tale trasporto venga effettuato da un sub-vettore italiano questo come emette la fattura al primo vettore nazionale (con o senza addebito di IVA)? Quali sono gli obblighi relativamente agli elenchi Intrastat?

- per le tratte nazionali di trasporti intracomunitari, come va emessa la fattura nei confronti del committente comunitario da parte del primo vettore e degli eventuali sub-vettori?

Il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante nel Paese del committente, soggetto passivo d'imposta. Pertanto nell'esempio prospettato, essendo il committente un soggetto passivo francese, la fattura emessa dal vettore italiano non dovrà riportare l'indicazione dell'IVA. Sarà poi il soggetto francese ad integrare la stessa con l'imposta ivi spettante. Tale operazione rientrerà negli elenchi Intrastat come servizio reso. La prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano sarà invece territorialmente rilevante in Italia. Il sub-vettore emetterà una fattura con IVA e tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.

18. Se un'azienda addebita al cliente le spese di trasporto (effettuato da un vettore o tramite propri mezzi), cosa deve indicare nel modello INTRA-1 *quater*?

Ipotizzando che la prestazione di servizio sia effettuata tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti, occorre verificare come la stessa venga addebitata al cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di

cui all'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni.

Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.

19. Viene venduta della merce ad un operatore residente in Svezia, ma la destinazione della stessa è presso un soggetto italiano perchè esegue una lavorazione per il cliente svedese. E' quest'ultimo soggetto nazionale che esegue la cessione intracomunitaria definitiva. Come va inserita negli elenchi Intrastat questa operazione?

Benché il quesito posto non sia del tutto chiaro, dallo stesso sembra evincersi che vengono poste in essere due distinte operazioni. La prima è una cessione di materia prima che intercorre tra due soggetti nazionali e quindi non va registrata negli elenchi riepilogativi. La successiva cessione è effettuata dal cliente/operatore italiano che, dopo aver eseguito la lavorazione, effettuerà la vendita finale al cliente svedese. Tale operazione dovrà essere inserita negli elenchi Intrastat relativi ai beni.

20. Ho ricevuto una fattura intracomunitaria da un prestatore irlandese, relativa ad un programma informatico scaricato via Internet. Devo compilare il modello Intrastat?

L'art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005 precisa cosa debba intendersi per servizi prestati tramite mezzi elettronici. In particolare, rientrano in tale definizione i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e, in assenza di tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire. In particolare, ai sensi del par. 2, lett. a), costituisce servizio elettronico *“la fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti”*.

Dal 2010 il servizio, considerato che il prestatore è un soggetto passivo comunitario e che il committente è soggetto passivo italiano, sarà assoggettato ad imposta in Italia, secondo la regola generale (luogo di stabilimento del committente) ed il contribuente dovrà inserirlo nell'elenco Intrastat relativo all'acquisto di servizi.

21. Nell'ipotesi di *software* scaricato tramite Internet, l'acquisto diventa rilevante ai fini Intrastat nel caso in cui il venditore sia stabilito in un Paese dell'Unione europea oppure nel caso in cui il produttore sia stabilito in un Paese dell'Unione europea? In questo caso dovendo emettere autofattura ex art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale Partita Iva CEE devo indicare nel modello Intrastat?

Per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti nella Comunità è obbligatoria la compilazione dei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti. Rilevante, nel caso in esame, è il rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto che realizza la prestazione di fornitura del *software* (il venditore). Per quanto riguarda la Partita IVA, nelle istruzioni relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi è precisato che deve essere indicato il codice di identificazione IVA del fornitore.

22. Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si e' registrato su e-bay. Si chiede in riferimento alle nuove norme se per le prestazioni offerte da e-bay bisognerà presentare il modello Intrastat.

La prestazione descritta rientra in quelle comprese e disciplinate nell'articolo 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 2005. Ai sensi di tale articolo, come già evidenziato in una precedente risposta, sono servizi elettronici, i servizi prestati attraverso mezzi elettronici ovvero forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,

corredata di un intervento umano minimo e dunque, in assenza della tecnologia dell'informazione, impossibile da garantire. In particolare alla lettera d) del citato articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico *“la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer”*.

Pertanto, in applicazione del dettato comunitario si ritiene che i servizi descritti, se effettuati a titolo oneroso, rientrino nella previsione generale dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, debbano essere inclusi nel modello Intrastat.

23. Si chiede un chiarimento in merito alla compilazione dei nuovi elenchi Intrastat per quanto riguarda le fatture relative alle riparazioni di beni mobili. Per alcuni clienti comunitari è necessario ogni tanto eseguire delle riparazioni su macchine che gli stessi ci restituiscono danneggiate. Nel caso di riparazioni onerose, nella stessa fattura noi annotiamo distintamente i pezzi di ricambio (che sostituiscono quelli difettosi o danneggiati) con i relativi valori, e la manodopera, anche questa con il relativo valore.

Nel caso di riparazioni a titolo oneroso richieste da clienti comunitari, posto che si tratta di operazioni non rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi per la parte relativa all'effettuazione della prestazione di riparazione, con l'indicazione del corrispettivo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sostituito. Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l'Intrastat relativo ai beni.

24. Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana ha l'esigenza di rispedire alla società tedesca merce su cui eseguire delle prestazioni di riparazione. Quali sono gli obblighi ai fini Intrastat?

La riparazione è una prestazione di servizio generica che rientra nella regola generale dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e pertanto deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali. Si precisa che l'invio dei beni in altro Stato membro per essere assoggettati ad una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e, quindi, non comporta l'obbligo di compilare l'elenco Intrastat relativo ai beni ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993).

25. Ho ricevuto una fattura di provvigioni da un'agente di commercio, soggetto passivo di altro Stato membro, per delle prestazioni svolte in Paesi dell'Unione europea. Vorrei sapere se tale fattura va inserita nella dichiarazione Intrastat relativa ai servizi ricevuti.

Dal quesito posto sembra desumersi che si tratta di una prestazione di intermediazione resa tra soggetti passivi d'imposta. Tali prestazioni, se effettuate in nome e per conto del cliente, ricadono nella regola generale di territorialità e quindi sono da includere negli elenchi Intrastat. Al contrario, se la prestazione è resa in nome proprio dall'agente di commercio per conto del committente nazionale, si configura come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante e mandatario assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito dall'agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest'ultimo.

Viceversa, se la prestazione acquistata dall'agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat.

26. Un soggetto passivo italiano acquista i diritti di riproduzione di immagini e li cede nell'Unione europea, a mezzo Internet. Dette operazioni comportano l'obbligo di compilazione dei modelli Intrastat?

L'acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di immagine costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell'art. 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Poiché tali servizi rientrano fra quelli assoggettati ad imposta nel luogo del committente, saranno oggetto di dichiarazione nei modelli Intrastat.

27. Una società italiana che riceve fattura da un lavoratore autonomo comunitario per diritti di autore è tenuta all'inserimento della stessa nel modello riepilogativo dei servizi intracomunitari?

Il contribuente italiano, qualora il lavoratore autonomo sia l'autore o un suo erede, non dovrà assolvere l'IVA attraverso il "*reverse charge*" e presentare il modello relativo ai servizi ricevuti, in quanto tale operazione è fuori campo applicativo del tributo (art. 3, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972). Qualora invece il cedente non rientri tra i predetti soggetti, l'operazione sarà soggetta ad imposta in Italia e conseguentemente la società sarà tenuta alla compilazione dei predetti modelli.

28. Si chiede se sussiste l'obbligo di includere negli elenchi Intrastat i corsi di formazione ed addestramento del personale.

Le prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi sono da considerarsi

territorialmente rilevanti in Italia quando ivi è stabilito il committente soggetto passivo d'imposta. Ne consegue che le prestazioni in discorso dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell'esenzione dall'imposta.

A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da considerare esenti ai sensi dell' art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS.

29. Si chiede se, con riferimento agli scambi di beni soggetti al regime del margine effettuati tra soggetti d'imposta residenti in diversi Stati membri dell'U.e., scambi che non costituiscono operazioni intracomunitarie, sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Le operazioni soggette al regime del margine ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, non vengono considerate cessioni intracomunitarie e dunque non debbono essere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali, venendo a mancare il principale requisito corrispondente all'effettuazione di un'operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria di beni tra soggetti stabiliti in Stati membri U.e. diversi.

30. Un'azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti. Si chiede se sia corretto considerare la vendita della sedia come cessione anche se il tessuto è in conto lavoro.

Inoltre, tenuto conto che sulla fattura normalmente viene addebitato il costo del trasporto, si chiede se, ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, sia obbligatorio indicarlo separatamente come prestazione di servizio.

L'azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell'accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario.

31. Una società estera avente sede legale in uno Stato comunitario (che è lo Stato da cui arriva anche la merce acquistata) dispone di un rappresentante fiscale in Italia. La società in questione cede un bene, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano, soggetto passivo d'imposta. Quali sono gli adempimenti ai fini IVA e Intrastat?

Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi Intrastat degli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 3, lett. b del D.L. n. 331 del 1993) e il cliente nazionale emetterà autofattura per documentare l'acquisto.

32. Nella circolare n. 14 del 18/03/2010 si afferma che "*con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello Intrastat sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità*". Si chiedono ulteriori chiarimenti in merito.

Il numero e la data cui la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all'articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.

33. Quale codice deve essere indicato nel campo "Modalità di incasso" nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo

di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B.

In particolare, il bonifico bancario è un'operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Diversamente, l'accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall'accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice “X” (altro).

34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito quale codice deve essere indicato?

E' corretto indicare “A” (accredito) come modalità d'incasso.

35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria quale codice deve essere indicato?

In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento “X”.

36. Cosa si intende per Paese di pagamento?

Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

37. Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat?

Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?

Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve indicare il codice “X”.

39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi quale servizio erogato a più riprese?

Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un'unica soluzione o a più riprese?

Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate in un'unica soluzione.

42. Nel caso di un rinnovo di licenza *software* o contratto di manutenzione, come deve essere intesa l'erogazione del servizio?

Benché la natura dell'attività effettivamente svolta non sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

43. Acquistiamo da *Google* un servizio consistente nell'essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per le stesse nel loro motore di ricerca .

E' corretto indicare come codice servizio il 581420 "*Giornali e pubblicazioni periodiche on line*" o si deve usare il 631130 "*Spazi pubblicitari in Internet*" oppure è corretto un altro codice?

In via preliminare si osserva che, in caso di incertezza, il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività

effettivamente svolta. Nel caso di specie si ritiene che il codice servizio più idoneo sia il 631130 “*Spazi pubblicitari in Internet*”.

44. La nostra azienda deve inserire delle prestazioni di servizio per provvigioni fatturate su vendita di tessuto a nostri clienti. Qual'è il codice corretto?

Per rispondere in maniera approfondita al quesito, occorrono maggiori dettagli riguardo alla natura dell'attività commerciale posta in essere. In linea generale, tuttavia, si può concludere che, se si tratta di attività di vendita all'ingrosso il codice da indicare è 464112; al contrario, se si tratta di vendita in conto terzi il codice da indicare è 461611.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.

I codici dei servizi da indicare negli Intra – Servizi – classificazione CPA 2008

Publicato il 24 febbraio 2010 da giannigargano



Per i codici da indicare negli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (modelli intra quater e quinquies) cliccare sul seguente link:

[2008 Reg 451 Classificazioni CPA ev](#)

per gentile concessione del dott. Franco Mestieri

70 Responses to “I codici dei servizi da indicare negli Intra – Servizi – classificazione CPA 2008”

[« Commenti precedenti](#)

1.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:20](#)

Gentile Patrizia,
il codice da utilizzare lo può individuare nel capitolo 38 “Servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; servizi di recupero dei materiali” del Regolamento (CE) N. 451/2008, che trova qui sul blog.
gazie
gianni gargano

2.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:30](#)

Gentile Michela,
ai sensi dell’art. 6 del decreto IVA le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento, ovvero se anteriormente al pagamento sia emessa fattura si considerano effettuate alla data della fattura.
Per cui le prestazioni ricevute a dicembre ma fatturate a gennaio 2010 rientrano nella nuova disciplina IVA e, pertanto, vanno dichiarate in intra.
Il codice da inserire può trovarlo nel capitolo 77 “Servizi di locazione e leasing” del Regolamento (CE) 451/2008.

gazie
gianni gargano

3.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:32](#)

Gentile Chiara,
siamo in attesa di chiarimenti dell’Amministrazione ormai da quattro mesi. Il mio consiglio è di inviare comunque gli elenchi intra anche per i servizi, salvo in caso di errore provvedere ad integrarli.

gazie
gianni gargano

4.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:34](#)

Gentile Monica,
come risulta dalla fattura (emessa con addebito dell’IVA) l’operazione si considera effettuata a Cipro, per cui non va inserita negli elenchi intra.


grazie
gianni gargano

5.  *giannigargano* scrive:

[22 aprile 2010 alle 16:37](#)


Gentile Sara,
se la fattura è stata emessa nei confronti di un soggetto passivo stabilito in un altro paese membro della Comunità l'operazione va inserita in intra.
Per il codice può utilizzare quello relativo all'attività svolta dal professionista (ad esempio per gli avvocati i codici elencati nel capitolo 69 "Servizi legali e contabilità").

grazie
gianni gargano

6.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:40](#)

Gentile Angela,
a mio parere può utilizzare il codice 74.90.12 "Servizi d'intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa".

grazie
gianni gargano

7.  *Alice* scrive:
[22 aprile 2010 alle 18:09](#)

Buonasera Dr. Gargano,
vorrei sottoporre alla sua cortese attenzione il seguente quesito:
se io acquisto campioni gratuiti dall'Ungheria devo compilare l'Intra? se sì il mio ammontare operazione però è zero ma se non indico alcun importo il software delle Dogane mi segnala l'errore. in attesa di cortese riscontro le porgo i miei migliori saluti

8.  *Carlo* scrive:
[23 aprile 2010 alle 10:32](#)

X Angela
il codice eventualmente da utilizzare per le prenotazioni in strutture alberghiere è forse il 791121, anche se ritengo che dette prestazioni (Risoluzioni 312/E del 21/7/2008 e n.199 del 16/5/2008) sono 7 quater. Cmq restiamo in attesa di chiarimenti dell'agenzia che dovrebbero arrivare entro giugno.
Carlo

9.  *Alice* scrive:
[23 aprile 2010 alle 14:30](#)

quale nomenclatura devo indicare per "diritto di utilizzo di un immagine fotografica"? grazie

10.  *Diego* scrive:
[25 aprile 2010 alle 16:45](#)

Egregio Dott. Gargano,


L'azienda per la quale lavoro ha un conto corrente presso una banca tedesca.
Quale codice devo usare per registrare in INTRA le spese che questa ci addebita?

Grazie

11.  *giannigargano* scrive:
[26 aprile 2010 alle 13:26](#)

Buongiorno Diego,
negli elenchi intra, ai sensi del 6° comma dell'art. 50 del D.L. 331/93, non vanno indicati i servizi per i quali l'imposta non è dovuta nello stato membro del committente.
I servizi bancari in Italia sono considerati esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1 del decreto IVA, per cui, sebbene non vi sia ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, a mio parere essi non vanno inseriti nei modelli intra acquisti
grazie

gianni gargano

12.  *giannigargano* scrive:
[26 aprile 2010 alle 13:44](#)


Gentile Alice,

Il codice da indicare, a mio avviso, per tali servizi può essere individuato nel capitolo “77.4 Servizi di concessione di licenze per l’utilizzo di prodotti della proprietà intellettuale e prodotti simili, escluse le opere soggette a diritto d’autore” del Regolamento CEE 451/2008 che può trovare qui sul blog.

In ogni caso Le ricordo che, ai sensi dell’art. 3 – 3° comma – lett. a) le cessioni di diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi non sono considerate prestazioni di servizi e, pertanto, sono fuori del campo di applicazione dell’IVA.

grazie

gianni gargano

13.  *giannigargano* scrive:
[30 aprile 2010 alle 12:34](#)

Gentile Alice,

sul punto Le riporto quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 13/E del 23.02.1994:

“...Ai fini di una corretta compilazione degli elenchi riepilogativi, tenendo conto dell’esigenza da piu’ parti prospettata di una semplificazione in riferimento a particolari fattispecie, si forniscono, d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, i seguenti chiarimenti:

a. Campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente

Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli effetti statistici.

....”.

grazie

gianni gargano

14.  *Valentina* scrive:
[17 maggio 2010 alle 08:31](#)


Buongiorno,

ho un quesito che riguarda la compilazione sezione SERVIZI

abbiamo ricevuto una NOTA DI ACCREDITO da un nostro fornitore CEE riguardante delle commissioni, ho guardato nel programma Intraweb Stand alone, ma la sezione TER non prevede il segno MENO, come caspita faccio a registrare la nota di accredito? (ho pensato anche alla sezione Quater ma Non si tratta di una rettifica!)

Grazie

Valentina

15.  *stefano* scrive:
[19 maggio 2010 alle 15:48](#)

Buongiorno,

ho una domanda da fare relativa alla compilazione della sezione SERVIZI.

Siamo un’agenzia di commercio che fattura alla Casa Madre tedesca le provvigioni calcolate sul fatturato procacciato in Italia.

Quale codice devo utilizzare?

Grazie per la risposta

Stefano


16.  *giannigargano* scrive:
[24 maggio 2010 alle 12:57](#)

Gentile Stefano,

a mio parere può utilizzare il codice 74.90.12 “Servizi d’intermediazione commerciale e di valutazione, diversa da quella immobiliare e assicurativa”.

grazie

gianni gargano

17.  *Mony* scrive:
[26 maggio 2010 alle 12:06](#)

Egr. Dott. Gargano

Un ns. fornitore Francese ci ha riconosciuto una somma a titolo di commissione/provvigione. Ci ha emesso nota di credito per la somma riconosciuta.


Devo emettere autofattura art.7?

A mio avviso avrei dovuto emettere io fattura per provvigioni art. 7 e compilare l'INTRA SERVIZI RESI ma il fornitore non vuol sentir ragione.

Come mi devo comportare?

La ringrazio anticipatamente per la cortese risposta

Mony

18.  *mariangela* scrive:
[9 giugno 2010 alle 17:57](#)

Buonasera dr. Gargano,


nel 2006 abbiamo fornito ad un cliente polacco un impianto di spedizione per quotidiani.

il prezzo complessivo è stato suddiviso in 60 rate di cui l'ultima con valore di riscatto.

mensilmente fatturo la rata di competenza ed incasso di conseguenza.

non essendo noi una società di leasing, non riesco a classificare questo tipo di servizio nel CPA2008... forse potrebbe andare il codice 649219....

grazie per l'aiuto e cordiali saluti


19.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 13:15](#)

Gentile Mariangela,

a mio parere potrebbe andar bene questo codice: "77.39.19 Servizi di locazione e leasing di altri macchinari e attrezzature, senza operatore, e di beni materiali n.c.a."

grazie

gianni gargano

20.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 13:21](#)

Gentile Monica,

sono d'accordo con Lei la fattura doveva essere emessa fattura per i servizi resi.

In ogni caso, a mio parere, dovrebbe ugualmente compilare l'intra servizi resi e assicurarsi che il suo cliente compili l'intra acquisti.

In ultima analisi potrebbe reinviare la nota credito al suo cliente ed emettere correttamente la fattura.

grazie

gianni gargano

I nuovi modelli per gli elenchi intrastat

Pubblicato il 24 febbraio 2010 da giannigargano

Si comunica che sul sito dell' Agenzia delle Dogane all' indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Riferimenti+Normativi+Intrastat/Pacchetto+IVA+2010/Determinazione+22778+del+22+febbraio+>

sono stati pubblicati i nuovi modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizio rese e ricevute in ambito comunitario da utilizzare per i periodi di riferimento decorrenti dal 2010.



E' stato, altresì, rilasciato il software per la compilazione e il controllo formale dei suddetti elenchi, software disponibile all' indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Intrastat/Software+Intrastat/Software+Intrastat+anno+2010/Installazione+completa+2010/>

Si precisa che gli elenchi intra sono presentati esclusivamente in via telematica all' Agenzia delle Dogane utilizzando il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.

I soggetti che ancora non sono in possesso dell' autorizzazione al servizio telematico doganale possono richiederla all' Agenzia delle Dogane. Le modalità per la richiesta sono disponibili sul sito dell' Agenzia delle Dogane all' indirizzo:

<http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/ed/Servizi/Servizio+Telematico+Doganale+-+E.D.I./>

In via transitoria, secondo quanto disposto dall' articolo 3, comma 2, del Decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010, fino al 30 aprile 2010, gli elenchi riepilogativi possono essere presentati, esclusivamente in formato elettronico (cioè su floppy), agli uffici doganali territorialmente competenti. Non è più possibile presentare gli elenchi intra in formato cartaceo.

Con successivo provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle Dogane di concerto con il Direttore dell' Agenzia delle Entrate sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà consentito presentare gli elenchi riepilogativi per via telematica anche attraverso i canali telematici dell' Agenzia delle Entrate (entratel o fisco on-line).

I termini per la presentazione degli elenchi intra, secondo quanto stabilito dal citato decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze, sono:

- entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento se presentati attraverso il servizio telematico doganale;
- entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento se presentati, in formato elettronico, direttamente agli Uffici dell' Agenzia delle Dogane.

Secondo quanto disposto dall' articolo 2 del decreto del Ministro dell' Economia e delle Finanze del 22.02.2010 (che si riporta qui di seguito):

“1. Ciascun elenco riepilogativo è presentato con riferimento:

- a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (acquisti o cessioni), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro di operazioni;*
- b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).*

I soggetti che hanno iniziato l' attività da meno di quattro trimestri presentano gli elenchi riepilogativi trimestralmente, sempre che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo anche con periodicità mensile per l' intero anno solare.

4. I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano l' elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire da mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

5. I soggetti che presentano l' elenco riepilogativo con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l' anno solare.

6. In deroga al comma 1, i soggetti che effettuano gli scambi intracomunitari di navi ed aeromobili, di energia elettrica, di gas, di merci acquisite o cedute come soccorsi d' urgenza in regioni sinistrate, si cui all' articolo 1, comma 3, presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensile.”

Per comodità si riportano qui di seguito i link ai principali documenti di riferimento:

Decreto Legislativo n. 18 dell' 11/02/2010:

[Decreto n.18/2010](#)

Decreto Ministro dell' Economia e delle Finanze:

http://www.finanze.it/export/download/novita2010/decreto_operazioni_intracomunitarie.pdf

Provvedimento 22778 del Direttore dell' Agenzia delle Dogane:

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebf4a74fa170ef6/gtr-d-20100222-22778_INTRASTAT.pdf?MOD=AJPERES

FAQ su programma Intr@Web

http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/resources/file/ebffc04fbf7aaee/FAQ_Intra_20100223.pdf?MOD=AJPERES

gianni gargano

francesco pagnozzi

27 Responses to “I nuovi modelli per gli elenchi intrastat”

1.  *Costa Gianmario* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 10:27 \(Modifica\)](#)

In merito alla compilazione del campo 11 (Paese di pagamento) relativo all'INTRA-1 e INTRA-2 relativi ai Servizi resi o ricevuti:
Vorrei sapere la sua opinione relativamente alla compilazione del campo sopracitato, poichè esistono opinioni discordanti in merito.
es. 1 (servizi ricevuti) secondo Lei si vuol sapere il Paese da cui viene effettuato il pagamento o il paese in cui viene ricevuto ?
es. 2 (servizi resi) secondo Lei si vuol sapere il Paese da cui viene effettuato (ma come faccio a saperlo?) il pagamento o il paese in cui viene ricevuto ?
Grazie e saluti
Gianmario Costa (Doganalista)
2.  *Roberto Morigi* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 12:38 \(Modifica\)](#)

buon giorno
parliamo di servizi. Un trasportatore ha ricevuto in gennaio da parte di soggetto passivo tedesco (impianto di lavaggio autoaccari) alcune fatture datate 31/12/2009 riferentesi a servizi resi nel mese di dicembre. Secondo me le deve registrare art. 40 del Decreto 331/93 in quanto il debito è generato nel 2009 e quindi nel bilancio 2009 l'importo va registrato come "costi da ricevere" e quindi non va fatto l'Intra.
3.  *Roberto Morigi* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 12:47 \(Modifica\)](#)

sempre Roberto che scrive. La soglia per la presentazione Intra è di €. 50.000. Quindi chi supera tale importo durante il trimestre in corso automaticamente è mensile. E' mensile anche se tale soglia è stata superata in uno dei 4 trimestri dell'anno precedente. Per gli acquisti dell'anno precedente per il quale la cadenza trimestrale non esisteva, occorre ugualmente tenere conto della soglia di €. 50.000 di 4 trimestri anche se l'operatore aveva presentato l'Intra annuale (-di €.180.000)???

grazie mille per tutte due le risposte.
P.S. non mi sono presentato; sono un doganalista.
4.  *giannigargano* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 16:50 \(Modifica\)](#)

Gentile Roberto,
Lei ha ragione su tutto.
Infatti la fattura del 2009 segue le vecchie regole e il decreto ministeriale l'ho interpretato anch'io nello stesso modo.
Grazie
gianni gargano
5.  *FRANCESCO* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 17:36 \(Modifica\)](#)

Dott. Garagano, giusto per esser ancor più chiari, gradirei sapere se interpreto bene la periodicità:
TRIMESTRALI – per le MERCI, la soglia deve essere inferiore ai € 50.000 relativa a 4 trimestri precedenti + quello in corso, considerazione da farsi anche nel anno 2009 – per i SERVIZI, non esistenti nel 2009, occorre far le considerazioni per la soglia di € 50.000,00 però a partire dal 1° gen 2010, considerazioni sempre trimestrali (4 + quello in corso)...
Diversamente occorre dichiararsi MENSILI....
Grazie
Francesco
6.  *Roberto* scrive:
[25 febbraio 2010 alle 18:37 \(Modifica\)](#)

mi perdoni Dott. Gargano, vorrei aggiungere una considerazione al quesito relativo al trasportatore che ha ricevuto fatture per servizi 2009 datate 31/12/2009. Il trasportatore si è autofatturato e registrato tali autofatture nel 2010 ma non ha ancora riportato l'articolo in quanto il suo commercialista ha dei dubbi. Dal momento che l'art. 40 e 46 del D.L. 331/93 è stato modificato a partire dal 1° gennaio 2010 egli non ha l'obbligo di riportare l'art. 7ter del D.Lgs 11/02/2010 nr. 18 sulla autofatture o può ugualmente citare tali articoli modificati?? Il momento che in cui sorge il debito d'imposta non è il momento della registrazione del documento ?? Se così fosse si dovrebbe fare l'Intrastat???

grazie mille e mi scuso per il disturbo.
roberto
7.  *giannigargano* scrive:
[26 febbraio 2010 alle 18:28 \(Modifica\)](#)


Gentile Roberto,
le prestazioni di trasporto, si considerano effettuate quando sono rese (articolo 6, 3° comma decreto Iva) o quando è stata emessa fattura (comma 4 dello stesso articolo).
La registrazione non conta.
Per cui non c'entra l'intrastat.
In ogni caso dal 2010 non dovrebbe citare l'articolo 7ter sulle autofatture.
Grazie
gianni gargano
8.  *paola francesconi* scrive:
[2 marzo 2010 alle 12:47 \(Modifica\)](#)

GENTILE DOTT.GARGANO
NON HO TROVATO ANCORA NESSUNA INTERPRETAZIONE CIRCA LA REGISTRAZIONE IN INTRA DI FATTURE DI ACQUISTO O VENDITA CHE COMPREDANO ANCHE LE SPESE DI TRASPORTO....
E' STATO SPECIFICATO SE DEVONO ESSERE REGISTRATI I COSTI SEPARATAMENTE E COME DEVONO ESSERE COMPILATI I RELATIVI INTRA??
FRA LE TANTE PUBBLICAZIONI ED INTERPRETAZIONI NON HO TROVATO NULLA LE CHIEDO CONSIGLIO GRAZIE
PAOLA FRANCESCONI
9.  *giannigargano* scrive:
[2 marzo 2010 alle 20:16 \(Modifica\)](#)

Gentile Paola,
al momento siamo ancora in attesa di istruzioni o circolari ministeriali sull'argomento. Sarà mia cura pubblicarle sul blog appena saranno emanate.
Grazie
gianni gargano


10.  *Costa Gianmario* scrive:
[4 marzo 2010 alle 17:17 \(Modifica\)](#)

Gent.mo dott. Gargano,
in merito alla compilazione del campo 11 (Paese di pagamento) relativo all'INTRA-1 e INTRA-2 relativi ai Servizi resi o ricevuti:
Vorrei sapere la sua opinione relativamente alla compilazione del campo sopracitato, poichè esistono opinioni discordanti in merito.
es. 1 (servizi ricevuti) secondo Lei si vuol sapere il Paese da cui viene effettuato il pagamento o il paese in cui viene ricevuto ?
es. 2 (servizi resi) secondo Lei si vuol sapere il Paese da cui viene effettuato (ma come faccio a saperlo?) il pagamento o il paese in cui viene ricevuto ?
Grazie e saluti
Gianmario Costa (Doganalista)

11.  *Roberto* scrive:
[8 marzo 2010 alle 12:12 \(Modifica\)](#)

Buon giorno Dottor Gargano
non ho letto nulla sulle fiere.
Un operatore economico si reca in fiera a Munchen e riceve dall' Ente fiera una fattura per l' affitto dello stand e delle prestazioni di scarico e ricarica. riceverà fattura con IVA tedesca o senza applicazione e quindi da autofatturare art 7 ter e da mettere in Intra???


altra cosa; le commissioni bancarie pagate pagate ad una banca estera-comunitaria come vanno gestite ???
grazie mille e saluti.

12.  *giovanni galante* scrive:
[9 marzo 2010 alle 20:38 \(Modifica\)](#)


Dottor Gargano buona sera
Come ben sa i decreti intrastat sono stati pubblicati con "pregevole" ritardo.
Leggendo l'art. 2 comma 1 lettera a) del decreto del 22 febbraio sembrerebbe che se un soggetto in un solo trimestre dell'anno precedente abbia realizzato operazioni che superano 50.000 euro abbia l'obbligo della presentazione mensile degli elenchi.
Essendo quindi la scadenza normale il giorno 20 per i non abilitati alla trasmissione telematica, come dovrebbe comportarsi il soggetto che si trova nella condizione di cui sopra per l'intrastat di gennaio considerato che il decreto è stato pubblicato il 22?
La ringrazio per il parere.
Giovanni Galante

13.  *giovannigalante* scrive:
[22 marzo 2010 alle 13:29 \(Modifica\)](#)


Buon giorno,
ho constatato che chi di competenza ha provveduto.
Per i modelli trasmessi in ritardo nel messaggio di convalida non appare "elenco tardivo"
Cordialità
Giovanni Galante

14.  *giannigargano* scrive:
[22 marzo 2010 alle 14:07 \(Modifica\)](#)


Gentile sig. Gianmario,
attualmente la formulazione delle istruzioni emanate dall'Amministrazione è poco chiara, come ho già scritto sul blog sarebbe necessario che l'Amministrazione fornisca dei chiarimenti in merito.
grazie
gianni gargano

15.  *giannigargano* scrive:
[22 marzo 2010 alle 14:09 \(Modifica\)](#)










Gentile Roberto,
le fiere rientrano nelle previsioni dell'art.7-quinquies che dispone che le relative prestazioni si considerano effettuate in Italia quando le relative attività si considerano svolte nel territorio dello Stato.
Per cui essendo attività svolte in Germania non rientrano nel campo di applicazione dell'imposta per l'operatore italiano.
grazie
gianni gargano

16.  *Loris* scrive:
[23 marzo 2010 alle 20:14 \(Modifica\)](#)

Buonasera dott. Gargano,
non è infrequente il caso che dei clienti Ue addebitino dei servizi di riparazione/lavorazione/trasporto al cedente Italiano per materiale non conforme all'ordine.
Ritengo che in questo caso tali addebiti vadano trattati secondo la regola generale di cui all'art.7-ter,quindi con integrazione dell'iva o emissione dell'autofattura ai sensi dell'art.17.co.2 e inserimento degli stessi nei modelli Intra. Grazie


17.  *giannigargano* scrive:
[24 marzo 2010 alle 13:01 \(Modifica\)](#)

Gentile sig. Loris,
si nel caso di addebito di spese per servizi di riparazione/lavorazione è corretta la procedura che ha indicato, cioè autofatturazione del documento ricevuto e inserimento negli elenchi intra servizi.
grazie
gianni gargano

18.  *rita* scrive:
[21 aprile 2010 alle 13:03 \(Modifica\)](#)
- Buongiorno Dott. Gragano
- Le chiedo gentilmente se mi può dare alcune delucidazioni sull'Intrastat.
Vorrei sapere se sull'ammontare della base imponibile da dichiarare deve essere inclusa anche la parte autofatturata art.9 oppure se bisogna includere solo la parte imponibile autofatturata art. 7.
La ringrazio e attendo una Sua cortese risposta.
19.  *giannigargano* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:23 \(Modifica\)](#)
- Gentile Rita,
potrebbe essere più precisa? Magari facendo un esempio pratico, in modo da poter rispondere correttamente al suo quesito.
grazie
gianni gargano
20.  *rita* scrive:
[22 aprile 2010 alle 16:51 \(Modifica\)](#)
- Esempio: se ricevo una fattura da un operatore comunitario per operazioni doganali e per costi di svincolo che non ho dichiarato in dogana in base all'art. 69, mi autofatturo art. 9 le operazioni doganali e assoggetto le altre spese ad iva. La mia domanda è: sul modello Intrastat devo dichiarare entrambi gli importi oppure solo la parte assoggettata ad Iva?
Grazie.
21.  *giannigargano* scrive:
[30 aprile 2010 alle 10:06 \(Modifica\)](#)
- Gentile Rita,
anche i costi di svincolo, se intende diritto fisso pagato all'agente marittimo, sono non imponibili ex art 9 – 1° comma n. 6, se invece intende altre prestazioni, non comprese nell'art. 9 vanno autofatturate con IVA.
Per quanto riguarda i modelli intra Le rappresento che negli stessi, ai sensi del 6° comma dell'art. 50 del D.L. 331/93, non vanno indicati i servizi per i quali l'imposta non è dovuta nello stato membro del committente (nel nostro caso Italia), per cui, sebbene non vi sia ancora stata una pronuncia ufficiale dell'Amministrazione, a mio parere le prestazioni non imponibili non vanno inserite.
- grazie
gianni gargano
22.  *silvia* scrive:
[13 maggio 2010 alle 12:19 \(Modifica\)](#)
- Dott. Gargano buongiorno, abbiamo ricevuto una fattura da un tecnico inglese che ha effettuato una lavorazione su un macchinario, che abbiamo venduto ad una ditta tedesca.
Divide la fattura in: ore di lavoro e viaggio, come ci dobbiamo comportare per la registrazione della fattura e l'intrastat?
La fattura riporta l'iva al 19%.
Ringraziamo anticipatamente per l'aiuto. Silvia.
23.  *paola68* scrive:
[20 maggio 2010 alle 09:39 \(Modifica\)](#)
- Salve vorrei chiedere cortese Dott Gargano nel caso di fattura intra servizi emessa nel 2010 per conguaglio prezzi relative a fatture 2009. La devo trattare ai fini intra come fattura emessa normale o compilare la sezione rettifiche facendo riferimento al 2009? Trattandosi di servizi nel 2009 non è stato presentato mod.
Intra
Grazie
24.  *giannigargano* scrive:
[24 maggio 2010 alle 12:53 \(Modifica\)](#)
- Gentile Paola,
la deve trattare come una fattura normale, in quanto non c'è nessun modello da rettificare non essendo prevista, nel 2009, la presentazione del modello intra servizi.
- grazie
gianni gargano
25.  *giannigargano* scrive:
[24 maggio 2010 alle 13:19 \(Modifica\)](#)
- Gentile Silvia,
considerato che la fattura riporta l'IVA al 19 % la prestazione, ai sensi della normativa vigente in Inghilterra, suppongo sia da considerare effettuata in Inghilterra, per cui va registrata come fuori campo di applicazione dell'IVA e, a mio parere, non va presentato il modello intra.
Purtroppo non avendo maggiori elementi non posso fornirLe altri chiarimenti.
- grazie
gianni gargano
26.  *giannigargano* scrive:
[11 giugno 2010 alle 12:45 \(Modifica\)](#)

Gentile Gianmario,
a mio parere va indicato il paese da cui parte il bonifico, anche se sul punto non ci sono ancora pronunciamenti ufficiali.

grazie
gianni gargano

27.  *Aurora* scrive:
[14 giugno 2010 alle 08:42 \(Modifica\)](#)

Buongiorno,
ricevo, da un cliente tedesco, fatture di noli per merci respinte , emetto autofattura con iva 20%; il cliente al momento del pagamento delle mie fatture mi detrae gli importi delle sue fatture di nolo. In Intra quale paese indico in caso di queste compensazioni?
Grazie